

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 142° — Numero 11

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 marzo 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85001**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 43. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Compiti di accertamento - Difetto assoluto di motivazione dell'atto introduttivo della questione - Manifesta inammissibilità.
 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68.
 - Costituzione, art. 97, primo e terzo comma *Pag.* 11
- N. 44. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Siciliana - Concessione edilizia in sanatoria - Condizioni del nulla osta dell'autorità preposta al vincolo, anche quando l'apposizione del vincolo sia successiva all'ultimazione dell'opera abusiva - Natura ritenuta solo apparentemente interpretativa della norma censurata - Conseguente, lamentata, incidenza sulla funzione giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.
 - Legge Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, art. 5, comma 3.
 - Costituzione, art. 101, secondo comma » 12
- N. 45. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori al limite di 750 metri cubi - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
 - Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 1.
 - Costituzione, art. 3 » 15
- N. 46. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Edilizia e urbanistica - Reati - Concessione edilizia in sanatoria - Limitazione dell'effetto estintivo alle sole violazioni e ai reati contravvenzionali di natura urbanistica, con esclusione dei reati ambientali - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Manifesta infondatezza della questione.
 - Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22.
 - Costituzione, art. 3 » 17

N. 47. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste e telecomunicazioni - Buoni postali fruttiferi - Intervenuta sfavorevole variazione del saggio di interesse - Estensione alle serie di buoni postali precedentemente emesse - Mancanza di previsione e di sottoscrizione per accettazione da parte dei rispettivi titolari oppure della comunicazione al loro domicilio per l'eventuale diritto di recesso - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli analoghi servizi offerti dal sistema bancario, con disincentivazione del risparmio - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità del riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 173, come modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974, n. 460 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1974, n. 588).
- Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97

Pag. 20

N. 48. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Impiego negli enti locali - Cause ostative all'assunzione - Condanne penali per determinati reati (nella specie: per delitti contro la fede pubblica) - Automatismo della preclusione - Prospettata irragionevolezza - Questione riproposta dal medesimo giudice nel corso dello stesso grado di giudizio - Divieto di *bis in idem* - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 8, alinea n. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 51

» 22

N. 49. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Esenzioni - Trasferimento di immobile il cui valore complessivo non superi la somma di duecentocinquanta milioni di lire - Omessa previsione di esenzione dall'imposta - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento rispetto al regime dell'imposta di successione, con incidenza sulla capacità contributiva del debitore d'imposta - Limite all'intervento additivo della Corte costituzionale in materia - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, primo comma, lettera e).
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 24

N. 50. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Procedimenti per reati che non ammettono la citazione diretta - Funzioni del pubblico ministero in dibattimento - Delegabilità a soggetti diversi dai magistrati di carriera (nella specie, a ufficiali di polizia giudiziaria) - Asserito contrasto con il principio del contraddittorio, per inidoneità del pubblico ministero delegato e prospettata disparità di trattamento per effetto dell'esercizio discrezionale della facoltà di delega - Manifesta infondatezza della questione.

- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, terzo comma.
- Costituzione, artt. 111 e 3

» 26

- N. 51. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Banca - Interessi bancari - Clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - Validità ed efficacia - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 76 Pag. 28
- N. 52. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti pensionistici - Somme dovute in applicazione di sentenze della Corte costituzionale (nn. 495 del 1993 e 240 del 1994) - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Asserita violazione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
- Costituzione, art. 24.
Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti pensionistici - Somme dovute in applicazione di sentenze della Corte costituzionale (nn. 495 del 1993 e 240 del 1994) - Modalità di pagamento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento, con compressione della garanzia previdenziale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3 e 38 » 30
- N. 53. Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri - Tardiva effettuazione - Inammissibilità.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di partecipazione a società di persone - Imputabilità *pro quota*, ai soci, di un reddito «meramente fittizio», derivante da illeciti degli amministratori - Prospettata disparità di trattamento, ai fini impositivi, tra soggetti egualmente privi di reddito, con lesione del diritto alla prova in giudizio e del principio di capacità contributiva - Erroneità della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53 » 32

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 162. Ordinanza del g.i.p. del tribunale di Firenze del 16 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 febbraio 2001).
Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 - Pena detentiva inflitta, per emissione di assegno senza provvista, con sentenza o decreto divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo - Riscossione, previa conversione della pena nel corrispondente importo pecuniario, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero, competenza dell'autorità amministrativa ad applicare la sanzione amministrativa prevista - Mancata previsione - Trattamento più favorevole rispetto ai condannati, per il medesimo titolo di reato, alla sola multa.
- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3 » 35

N. 163. Ordinanza della Corte di appello, sez. per i minorenni, di Torino del 18 dicembre 2000.

Famiglia - Procedimenti camerale ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Decreto motivato del tribunale per i minorenni - Prevista comunicazione con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria - Mancata previsione della notificazione di copia per esteso, nelle forme dell'art. 137 cod. proc. civ. - Contrasto con i principi di ragionevolezza, buon andamento amministrativo ed uguaglianza - Disparità di trattamento - Incidenza sulle possibilità di difesa, sulla parità delle parti e sulla funzione della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

- Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, primo e sesto comma.

Famiglia - Procedimenti camerale ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il decreto del tribunale per i minorenni - Decorrenza dalla data della comunicazione con la forma abbreviata, anziché dalla data della notificazione di copia per esteso - Contrasto con i principi di ragionevolezza, buon andamento amministrativo ed uguaglianza - Disparità di trattamento - Incidenza sulle possibilità di difesa, sulla parità delle parti e sulla funzione della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

- Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, primo e sesto comma.

Famiglia - Procedimenti camerale ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Prevista audizione soltanto del genitore contro cui il provvedimento è richiesto - Mancata previsione dell'audizione: a) dell'altro genitore; b) del minore ultradodicesimo e, se opportuno, del minore infradodicesimo; c) dei genitori o del tutore, quali legali rappresentanti del minore - Violazione del principio di uguaglianza fra i genitori - Irragionevole diversità di disciplina in raffronto alla procedura di adottabilità (art. 10, secondo, quarto e quinto comma, legge n. 184/1983) - Contrasto con il diritto di difesa e con i principi del giusto processo e del contraddittorio - Incidenza sui diritti e doveri dei genitori e sul principio di comune responsabilità verso la prole - Contrasto con il principio della protezione della gioventù.

- Cod. civ., art. 336, secondo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma; Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), artt. 12, comma 2, e 18, comma 1.

Famiglia - Procedimenti camerale ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Audizione dei genitori e del minore ultradodicesimo - Mancata previsione a pena di nullità rilevabile d'ufficio - Violazione del principio del contraddittorio.

- Cod. civ., art. 336, secondo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, e 111, primo e secondo comma.

Famiglia - Procedimenti camerale ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio assunti senza prima sentire i genitori e/o il minore ultradodicesimo - Mancata previsione: a) di un'efficacia massima non superiore a trenta giorni; b) dell'emanazione di un provvedimento definitivo (di conferma, modifica o revoca), nel termine decadenziale di trenta giorni e previa instaurazione di regolare contraddittorio; c) della nullità, pronunciabile d'ufficio, del provvedimento temporaneo assunto al di fuori del caso di urgente necessità - Violazione del principio di uguaglianza - Irragionevole diversità di disciplina in raffronto alla procedura di adottabilità (art. 10, terzo, quarto e quinto comma, legge n. 184/1983) - Violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo nella forma del contraddittorio.

- Cod. civ., art. 336, comma terzo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma; Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), art. 9, comma 2

N. 164. Ordinanza del tribunale di Cassino del 19 dicembre 2000.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa di abitazione del contribuente - Opposizione di terzo da parte del coniuge non coobbligato - Possibilità di far valere la presunzione di comunione legale dei beni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito - Violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità dei coniugi - Contrasto con i diritti della famiglia e con i principi di tutela economica del coniuge in comunione, attuati dalla legge n. 151/1975.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58 nuovo testo [*recte*: art. 52, secondo comma, lett. b), nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 16, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46].
- Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47

Pag. 47

N. 165. Ordinanza del tribunale di Cassino del 19 dicembre 2000.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa di abitazione del contribuente - Opposizione di terzo da parte del coniuge non coobbligato - Possibilità di far valere la presunzione di comunione legale dei beni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito - Violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità dei coniugi - Contrasto con i diritti della famiglia e con i principi di tutela economica del coniuge in comunione, attuati dalla legge n. 151/1975.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58 nuovo testo [*recte*: art. 52, secondo comma, lett. b), nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 16, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46].
- Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47

» 50

N. 166. Ordinanza del tribunale di Cassino del 19 dicembre 2000.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa di abitazione del contribuente - Opposizione di terzo da parte del coniuge non coobbligato - Possibilità di far valere la presunzione di comunione legale dei beni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito - Violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità dei coniugi - Contrasto con i diritti della famiglia e con i principi di tutela economica del coniuge in comunione, attuati dalla legge n. 151/1975.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58 nuovo testo.
- Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47

» 51

N. 167. Ordinanza del tribunale di Asti del 13 novembre 2000.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni già assunte - Interpretazione della Corte di cassazione - Condizione della ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione, per il giudice, di ritenere la ripetizione irrilevante o manifestamente superflua - Irragionevolezza - Violazione del principio di non dispersione della prova e pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. pen., art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111

» 54

- N. 168. Ordinanza del tribunale di Firenze del 22 novembre 2000.
Famiglia - Obbligo di mantenimento dei figli - Inadempimento di uno o di entrambi i genitori (o dei loro ascendenti) - Decreto del Presidente del Tribunale che ordina ai terzi di versare una quota dei redditi dell'obbligato inadempiente (art. 148 cod. civ.) - Idoneità a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Diversità di trattamento, anche processuale, rispetto ad altri provvedimenti (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sentenze di separazione e di divorzio, decreto di omologazione della separazione consensuale) - Contrasto con la tutela della prole.
 - Cod. civ., art. 148, terzo comma.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 30 Pag. 58
- N. 169. Ordinanza del giudice di pace di Lecce del 28 dicembre 2000.
Procedimento civile - Prima udienza di comparizione - Rinvio d'ufficio in seguito alla designazione del giudice istruttore - Obbligo del cancelliere di comunicare la nuova data di comparizione alle parti costituite - Esclusione - Violazione del diritto di difesa.
 - Cod. proc. civ., art. 168-bis, quarto comma, come sostituito dall'art. 12, legge 26 novembre 1990, n. 353.
 - Costituzione, art. 24 » 60
- N. 170. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria del 5 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 febbraio 2001).
Imposte e tasse - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992.
 - D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
 - Costituzione, art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4 » 62
- N. 171. Ordinanza del tribunale di Genova del 5 dicembre 2000.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Reiterazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta di applicazione della pena, presentata unitamente all'atto di opposizione e non accolta per dissenso del pubblico ministero o per rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, della possibilità per il giudice del giudizio di opposizione di provvedere sulla richiesta all'esito del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati.
 - Cod. proc. pen., artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, ovvero, in alternativa, cod. proc. pen., artt. 557, comma 3, e 464.
 - Costituzione, art. 3 » 63
- N. 172. Ordinanza del tribunale di Genova del 17 gennaio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 febbraio 2001).
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Reiterazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta di applicazione della pena, presentata unitamente all'atto di opposizione e non accolta per dissenso del pubblico ministero o per rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, della possibilità per il giudice del giudizio di opposizione di provvedere sulla richiesta all'esito del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati.
 - Cod. proc. pen., artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, ovvero, in alternativa, cod. proc. pen., artt. 557, comma 3, e 464.
 - Costituzione, art. 3 » 65

- N. 173. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze del 29 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 febbraio 2001).
- Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Condannati alla pena dell'ergastolo per determinati delitti - Divieto di concessione del beneficio in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo (modificato dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), (*recte*: modificato dall'art. 15, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).
 - Costituzione, art. 27, terzo comma Pag. 68
- N. 174. Ordinanza del tribunale di Rieti del 21 novembre 2000.
- Sanzioni amministrative - Regione Lazio - Sanzioni amministrative in materia di commercio e vendita di sostanze alimentari - Oblazione - Pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione - Violazione del principio fondamentale della legge statale n. 689/1981, circa la possibilità di pagamento, a titolo di oblazione, del doppio del minimo della sanzione edittale - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale.**
- Legge Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, art. 4.
 - Costituzione, art. 117 » 77
- N. 175. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, del 26 ottobre 2000.
- Sanità pubblica - Regione Puglia - Parere igienico sanitario richiesto alle Aziende USL in materia di edilizia - Tariffe per il rilascio - Determinazione attribuita alla Giunta regionale - Assenza di criteri, limiti o controlli idonei a delimitare la discrezionalità tecnica della Giunta - Dedotta violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 72/1969, 507/1988, 90/1994 e 180/1996.**
- Legge Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, art. 7, comma 2.
 - Costituzione, art. 23 » 78
- N. 176. Ordinanza del tribunale di Vicenza dell'8 marzo 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio 2001).
- Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino all'entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega in relazione agli artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25, legge n. 142/1992.**
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
 - Costituzione, art. 76 » 84
- N. 177. Ordinanza del tribunale di Genova del 12 gennaio 2001.
- Prescrizione e decadenza - Prescrizione annuale dei diritti derivanti da contratti di trasporto di cose per conto terzi con sistema tariffario cosiddetto «a forcilla» stipulati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 82/1993 conv. in legge n. 162/1993 (che ha stabilito un termine prescrizione quinquennale) - Applicabilità anche nelle ipotesi di trasporti effettuati in rapporto di parasubordinazione - Sospensione della decorrenza del termine prescrizione nel corso di tale rapporto - Mancata previsione - Irragionevole deterioro trattamento del lavoratore parasubordinato rispetto a quello subordinato nonostante l'identica posizione di inferiorità nei confronti del datore di lavoro, alla base della tendenziale equiparazione legislativa e giurisprudenziale delle due categorie - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 365/1995.**
- Cod. civ. art. 2951, primo e terzo comma.
 - Costituzione, art. 3 » 85

- N. 178. Ordinanza del tribunale militare di Torino dell'11 maggio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio 2001).
- Processo penale - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame - Utilizzabilità solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova - Inapplicabilità di tale disciplina per le dichiarazioni rese a discarico dell'imputato - Mancata previsione - Lesione del diritto alla prova dell'imputato.**
- Legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1 [*recte*: d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1].
 - Costituzione, artt. 25 e 111 Pag. 88
- N. 179. Ordinanza del tribunale di Alessandria del 16 gennaio 2001.
- Privilegio - Privilegio generale per crediti di lavoro - Credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale (nella specie asbestosi) di cui sia responsabile il datore di lavoro - Inclusione, nell'elenco dei crediti aventi natura privilegiata - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai crediti del lavoratore subordinato per risarcimento dei danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, di cui sia responsabile il datore di lavoro, inclusi nell'elenco dei crediti privilegiati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 326/1983.**
- Cod. civ., art. 2751, comma 1-*bis*.
 - Costituzione, art. 3 » 91
- N. 180. Ordinanza del tribunale di Genova del 21 dicembre 2000.
- Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle sopresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 89/2000.**
- Legge reg. Liguria 24 marzo 2000, n. 26, art. 2.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 117. » 92

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 43

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Compiti di accertamento - Difetto assoluto di motivazione dell'atto introduttivo della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68.
- Costituzione, art. 97, primo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 2000 dal giudice di pace di Verona nel procedimento civile tra Malesani Roberto contro il Prefetto di Verona, iscritta al n. 546 del registro ordinanza 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il giudice di pace di Verona, nel corso di un procedimento civile, nel quale — secondo le deduzioni della difesa dello Stato in questa sede — si controverteva sui poteri degli ausiliari del traffico in materia di accertamento di violazioni al codice della strada, promosso contro il Prefetto della Provincia di Verona, aderendo alla richiesta di parte, peraltro priva di qualsiasi specificazione al di fuori della norma denunciata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

che il giudice *a quo* ha genericamente affermato, senza alcuna motivazione, il «contrasto con l'art. 97 della Costituzione» e la non manifesta infondatezza della questione sollevata, oltre alla rilevanza della stessa nel giudizio *a quo*, limitandosi ad osservare che questo non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata, senza indicare neppure l'oggetto del giudizio.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica né l'oggetto né i termini della controversia in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul rapporto tra la norma denunciata e la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato il contenuto della domanda, i motivi da decidere e le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma denunciata;

che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0264

N. 44

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Siciliana - Concessione edilizia in sanatoria - Condizioni del nulla osta dell'autorità preposta al vincolo, anche quando l'apposizione del vincolo sia successiva all'ultimazione dell'opera abusiva - Natura ritenuta solo apparentemente interpretativa della norma censurata - Conseguente, lamentata, incidenza sulla funzione giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, art. 5, comma 3.
- Costituzione, art. 101, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Cesare RUPERTO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Crupi Paolo contro la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo ed altro, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Crupi Paolo nonché l'atto di intervento della Regione Siciliana.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento del parere parzialmente negativo espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo in relazione ad una istanza di concessione edilizia in sanatoria (peraltro di opere abusive in parte allo stato grezzo, che esigevano un completamento posteriore al vincolo), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, aderendo alla richiesta di parte — ancorché modificando il parametro costituzionale da questi indicato (artt. 2, 41, 116, 117 della Costituzione), avendo ritenuto il profilo manifestamente infondato —, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che l'art. 23, comma 10, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 prevedeva, ai fini delle concessioni edilizie in sanatoria, il rilascio, da parte degli enti di tutela, di un nulla osta, sempre che il vincolo fosse antecedente all'esecuzione dell'opera;

che la norma impugnata stabilisce, al contrario, che il rilascio del nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo debba intervenire anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva;

che il giudice *a quo* rileva che l'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, pur qualificandosi norma interpretativa, in realtà inciderebbe profondamente sul dato letterale della norma interpretata, in quanto introdurrebbe una previsione non desumibile dal testo interpretato, nel quale si fa espresso riferimento alla preesistenza del vincolo;

che in tal modo — secondo il giudice rimettente — mentre l'originaria norma regionale applicherebbe correttamente il principio della irretroattività (art. 11 delle preleggi), il quale, se pur non elevato, al di fuori della materia penale, a rango costituzionale, tuttavia rappresenterebbe una regola essenziale del nostro ordinamento a cui il legislatore deve attenersi, la norma di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 1994, esorbitando dall'ambito di una interpretazione autentica della norma precedente, violerebbe il disposto dell'art. 101 della Costituzione; ne conseguirebbe che, per la sua natura interpretativa, in realtà solo apparente, vincolerebbe l'interpretazione del giudice, con palese violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha chiesto la declaratoria di illegittimità della norma impugnata, svolgendo argomentazioni adesive a quelle dell'ordinanza di remissione;

che è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, richiamando la giurisprudenza costituzionale, secondo cui in nessun caso la illegittimità costituzionale di una legge di interpretazione autentica potrebbe derivare da una presunta portata innovativa della stessa; la legge interpretativa, peraltro, non inciderebbe sul principio della divisione dei poteri, giacché essa agirebbe sul piano astratto delle fonti normative;

che, nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, la parte privata nel giudizio *a quo* ha depositato una memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni in ordine alla illegittimità costituzionale della norma impugnata. In particolare sottolinea che detta norma difetterebbe dei requisiti propri della legge di interpretazione autentica e non sarebbe giustificabile sul piano della ragionevolezza, in quanto incide arbitrariamente su situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, e che, pur riconoscendosi un alto valore alla tutela paesaggistica ed ambientale, tuttavia non potrebbe essere leso il principio di irretroattività e più in generale il principio di giustizia e di uguaglianza dell'affidamento, della parità di trattamento e della certezza del diritto.

Considerato che i profili suscettibili di essere esaminati in questa sede sono esclusivamente quelli su cui si è basato il giudice rimettente per sollevare la questione di legittimità costituzionale, con riguardo all'unico parametro costituzionale preso in considerazione (art. 101, secondo comma, della Costituzione), con esclusione di quelli dichiarati manifestamente infondati (tra cui quello relativo all'art. 3 della Costituzione);

che, pertanto, non possono essere prese in considerazioni le deduzioni formulate dalla parte privata attinenti alla ragionevolezza ed alla arbitrarietà di modificazioni incidenti su situazioni poste in essere sulla base di leggi preesistenti, con asserita violazione dei principi di eguaglianza e di affidamento e di parità di trattamento, riconducibili in astratto al parametro dell'art. 3 della Costituzione (rispetto al quale vi è una preclusione in questa sede, derivante dalla manifesta infondatezza formulata dal giudice *a quo*);

che al legislatore spetta la possibilità di dare una interpretazione di una legge ed anche di innovare al contenuto della stessa legge, con il rispetto di valori ed interessi costituzionalmente protetti, ma l'esercizio di tale attività non può, di per sé, considerarsi lesivo della sfera riservata al giudice, potendo questi, a sua volta, pienamente valutare l'effettivo contenuto della norma interpretativa e della sua innovazione nel sistema della preesistente norma interpretata;

che non risulta, né è stato dedotto, alcun elemento da cui possa desumersi una volontà del legislatore di sovrapporsi a situazioni definite o comunque decise in sede giurisdizionale o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice* (v., da ultimo, sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999);

che, infatti, la funzione giurisdizionale non può dirsi violata per il solo fatto dell'intervento legislativo, perché il legislatore non tocca la potestà di giudicare, quando si muove sul piano generale ed astratto delle fonti e costruisce il modello normativo (sentenza n. 432 del 1997);

che, del resto, il modello normativo prevede che sia richiesto il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, quando esista al momento della pronuncia sulla richiesta di sanatoria un vincolo, anche se apposto successivamente alla ultimazione dell'opera (con esclusione, tuttavia, di sanzioni amministrative pecuniarie in quest'ultimo caso), essendo evidente l'esigenza di un intervento dell'autorità preposta al vincolo anche al fine di un contributo alla verifica dell'epoca del commesso abuso, nonché per la valutazione di compatibilità con le esigenze di tutela e di necessità di eventuali prescrizioni o limitazioni;

che, in realtà — di fronte ad un edificio di cinque piani — il parere negativo e la parziale demolizione disposta dalla Sovraintendenza (basato su un giudizio estetico ritenuto dal giudice *a quo* immune dai vizi denunciati) comportava la necessaria preclusione, per questa parte, di sanatoria totale che avrebbe consentito (dopo che già esisteva ed era operante il vincolo) ulteriori opere di completamento della porzione di edificio rimasta allo stato grezzo;

che la norma denunciata non preclude alcuno dei poteri del giudice di accertare gli eventuali vizi di legittimità (anche sotto i diversi profili sintomatici dell'eccesso di potere) del parere negativo di nulla osta dell'autorità preposta al vincolo, nonché di valutare gli effetti negativi del rifiuto di nulla osta in caso di vincolo, sopravvenuto all'abuso edilizio prima della definizione del condono, ed il raccordo con la norma base originaria prescrivente la subordinazione delle concessioni in sanatoria «al nulla osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima» (art. 23 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37);

che l'ordinanza di rimessione sottolinea i rischi di compromissione di un interesse pubblico primario alla tutela dei beni culturali-paesaggistici, ed invero è la stessa Costituzione che, tra i principi fondamentali, pone la tutela dell'ambiente-paesaggio a garanzia della qualità della vita dell'uomo, inteso come valore prioritario;

che, in definitiva, il problema in astratto rilevante sul piano costituzionale non è dato dalla natura della legge interpretativa o innovativa, ma può riguardare i limiti che simili leggi incontrano quanto alla loro portata retroattiva, questione nella specie esulante dalla invocata tutela costituzionale sotto il profilo esclusivo dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che pertanto risulta la manifesta infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 45

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori al limite di 750 metri cubi - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Gravina Giuseppe contro il comune di Taranto, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, in sede di esame di istanza cautelare, nel corso di un procedimento di impugnazione di un atto con cui il comune di Taranto aveva respinto un'istanza di concessione edilizia in sanatoria, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non consente la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori al limite di 750 metri cubi;

che il giudice rimettente, dopo aver richiamato la sentenza interpretativa di questa Corte n. 302 del 1996, tuttavia ha ritenuto di riproporre la questione, considerando palesamente irragionevole un impianto normativo che non consenta la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori al limite di 750 metri cubi, mentre permette la condonabilità di una nuova costruzione abusiva sino al limite di 750 metri cubi;

che, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva, con una motivazione plausibile, che solo l'accoglimento della questione proposta eviterebbe al ricorrente di subire le conseguenze della reiezione della domanda di condono;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione, nonché per la infondatezza della stessa;

che, con successiva memoria, la difesa erariale ha insistito per la infondatezza, ponendo l'accento sulla distinzione dei due limiti previsti dalla norma denunciata.

Considerato che l'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è stato già sottoposto al giudizio di questa Corte (sentenza n. 302 del 1996; ordinanza n. 395 del 1996), che ha privilegiato una interpretazione «di sistema» delle disposizioni in esame, sottolineando la natura di limite assoluto ed inderogabile propria della previsione massima di cubatura di 750 mc., che funge altresì come norma di chiusura, in aggiunta al limite di incremento volumetrico del 30 per cento, nella ipotesi di ampliamento di fabbricati preesistenti;

che i profili di illegittimità costituzionale di detta disposizione sono stati ritenuti non fondati «nei sensi di cui in motivazione», proprio alla luce del «sistema del nuovo condono edilizio» del 1994, delineato come del tutto contingente ed eccezionale e non ulteriormente reiterabile (sentenze nn. 416 e 427 del 1995; ordinanza n. 395 del 1996), accompagnato da nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive, che valgono a circoscrivere l'ambito della definizione agevolata o a riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio, nella valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici, come l'esclusione di abusi maggiori;

che il predetto sistema del nuovo condono è caratterizzato non da sole ragioni di natura finanziaria, ma anche da esigenze di recupero dell'assetto del territorio attraverso una serie di limiti, preclusioni e prescrizioni di parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela dei vincoli (sentenza n. 427 del 1995; ordinanza n. 395 del 1996), diretti tutti a restringere l'ampiezza della riapertura dei termini;

che i limiti di volumetria ammessa per la sanatoria discendono da esigenze dirette a circoscrivere la definizione agevolata, e inderogabili per una interpretazione conforme a Costituzione, di modo che il limite di 750 mc. funzioni, senza distinzione per tutte le sanatorie ammissibili, come norma di chiusura, che per gli ampliamenti di fabbricati preesistenti si aggiunge (come limite ulteriore) al limite di incremento volumetrico del 30 per cento rispetto alla volumetria della costruzione originaria;

che detta norma, invece, per le «nuove costruzioni» (che, come tali, per la differenza di situazione oggettiva, non possono avere un parametro di preesistente riferimento non essendovi costruzione originaria) costituisce limite unico (riferito alla nuova costruzione, complessivamente considerata con carattere unitario a prescindere dalle unità immobiliari ai fini catastali) ed assoluto, con un derogatorio temperamento (di stretta interpretazione) riferibile esclusivamente alle ipotesi eccezionali in cui è ammessa la scissione delle domande di sanatoria per effetto di suddivisione in autonome costruzioni o di limitazioni quantitative del titolo in base al quale si chiede il condono-sanatoria (v. sentenza n. 302 del 1996);

che giova sottolineare — anche ai fini della non assoluta irragionevolezza della distinzione adottata dal legislatore tra ampliamenti rispetto a costruzione originaria e nuove costruzioni — che l'ipotesi di ampliamento suscettibile di condono comprende anche le opere abusive di ampliamento compiute in un successivo momento su fabbricato originariamente abusivo ed oggetto di precedente condono in base alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ipotesi che qui ricorre), oltre gli ampliamenti effettuati in corso di opera rispetto a volumetria assentita in base a regolare concessione;

che il limite del 30 per cento si riferisce, nella espressa scelta del legislatore, ai soli ampliamenti di fabbricati esistenti e non alle nuove costruzioni con carattere di autonomia, per cui rientra nell'attribuzione del giudice *a quo* e dell'amministrazione la valutazione della concreta «novità» della costruzione del «deposito» (staccato ed autonomo rispetto all'abitazione) ai fini dell'applicabilità del diverso limite di 750 mc. per le nuove costruzioni; oltre l'esame della possibilità di ridurre la condonabilità del fabbricato ad abitazione nei limiti del 30 per cento di ampliamento ammesso, con la demolizione della restante volumetria eccedente;

che il legislatore, con una scelta discrezionale non viziata da irragionevolezza, ha voluto che gli ampliamenti ricompresi nel nuovo condono non eccedessero dal duplice coesistente limite (non superiore al 30% della volumetria iniziale originaria o assentita; ovvero a 750 mc. in assoluto) sempre con riferimento alla volumetria costituente ampliamento, risultando, così, che il limite di chiusura di 750 mc. applicabile agli ampliamenti veniva a scattare, impedendo il condono, quando il fabbricato «originario o assentito» aveva una volumetria superiore a 2.500 mc. (30% di 2.500 mc. = 750 mc.);

che, pertanto, risulta evidente che non sussiste una palese irragionevolezza della disposizione denunciata, per cui la sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0266

N. 46

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Reati - Concessione edilizia in sanatoria - Limitazione dell'effetto estintivo alle sole violazioni e ai reati contravvenzionali di natura urbanistica, con esclusione dei reati ambientali - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 2000 dal tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Filipazzi Sergio, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale di Cuneo, nel corso di un procedimento penale a carico di un soggetto imputato di violazione della normativa urbanistica ed ambientale (artt. 20, lettera *a*) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e artt. 1 e 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431), con ordinanza dell'8 maggio 2000 (r.o. n. 628 del 2000) ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria, *ex art. 13* citato, estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche il reato ambientale (fattispecie disciplinata dagli artt. 1 e 1-*sexies* del menzionato d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985);

che il giudice *a quo* esclude che la situazione di «legittimità sostanziale», costituente il presupposto della concessione in sanatoria, possa prescindere dall'accertamento di una equivalente situazione di insussistenza di antiggiuridicità oggettiva anche sotto il profilo della tutela paesaggistica, e ritiene che la mancata estensione al reato ambientale dell'effetto estintivo delle violazioni urbanistiche, attribuito alla concessione in sanatoria, determinerebbe una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra analoghe situazioni accertative *ex post* dell'intrinseca legittimità dell'attività edilizia;

che il rimettente dà conto della ordinanza della Corte costituzionale n. 149 del 1999, con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza dell'analoga questione posta in riferimento alla mancata previsione dell'estinzione dei reati previsti dalla normativa sulle costruzioni in cemento armato e su quelle in zona sismica; peraltro osserva che il profilo di illegittimità costituzionale da lui sottoposto al giudizio della Corte discende dall'analisi della contraddittorietà intrinseca della norma dipendente dal combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985, e non tanto dalla constatazione del diverso meccanismo estintivo previsto, per le violazioni collaterali a quelle propriamente urbanistiche, dalla procedura di condono di cui al Capo IV della stessa legge n. 47 del 1985, e dalle corrispondenti disposizioni dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

che, inoltre, il giudice *a quo* rileva che la citata pronuncia della Corte si riferiva a norme sanzionatorie poste a presidio di attività solo occasionalmente ed estrinsecamente connesse con la trasformazione edilizia del territorio.

Considerato che questa Corte ha avuto occasione di rilevare che la particolare sanatoria di regime (e non eccezionale e temporanea), prevista attraverso l'accertamento di conformità dagli articoli 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta la verifica che, nel momento in cui le opere edilizie siano state realizzate, come nel momento della domanda, le stesse opere non si rilevino contrastanti con gli strumenti urbanistici generali e di attuazione, di modo che vi è un accertamento della natura solo «formale e non sostanziale dell'abuso edilizio» e di inesistenza di danno urbanistico e della mancanza *ex tunc* della antiggiuridicità sostanziale del fatto reato (sentenza n. 370 del 1988);

che tale forma di regolarizzazione formale dell'abuso è stata espressamente limitata alle violazioni edilizie e ai reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, con implicita esclusione (attesa la tassatività delle previsioni estintive di reati) dei reati ambientali, logicamente e normativamente distinti ed autonomi rispetto alle violazioni urbanistiche, con una valutazione rientrante nella discrezionalità del legislatore;

che tale scelta legislativa, nella specie, è tutt'altro che palesemente irragionevole o arbitraria, attesa la particolare tutela dei beni paesaggistico-ambientali considerata tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale assunto dall'ordinamento quale «valore primario ed assoluto» insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro (sentenza n. 151 del 1986; n. 417 del 1995; n. 259 e n. 419 del 1996);

che nell'accertamento di conformità *ex artt. 13 e 22* è prescritta come unico parametro di valutazione la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, senza alcuna espressa valutazione dei profili paesaggistico-ambientali e, per di più, in tale accertamento non vi è una previsione procedimentale di partecipazione di autorità preposta ai vincoli paesaggistico-ambientali;

che in ogni caso non può essere irragionevole la scelta di mantenere — soprattutto a fini di prevenzione generale — la punibilità di un comportamento modificativo del territorio, che ha comportato un rischio per l'ambiente in mancanza di preventiva autorizzazione, attesa la irreparabilità di talune trasformazioni e la mancanza di controlli durante l'esecuzione di opere non autorizzate;

che l'esclusione di una assoluta irragionevolezza della scelta di limitare la particolare ipotesi (artt. 13 e 22 legge n. 47 del 1985) di estinzione dei reati solo a quelli contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche è stata affermata da questa Corte sia con riferimento ai profili attinenti alla sicurezza statica e alla prevenzione dei rischi sismici (ordinanza n. 149 del 1999 presa in considerazione dal giudice *a quo*) sia con riferimento allo specifico reato ambientale di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1985, n. 312 (ordinanza n. 327 del 2000);

che appare irrilevante la diversa soluzione adottata dal legislatore con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 39, comma 8), attesa la diversa natura temporanea ed eccezionale (e non ripetibile) del condono edilizio che, per le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, ha previsto, accompagnando con particolari e significative restrizioni di volumetria, soggettive e procedurali, un ulteriore effetto della concessione edilizia in sanatoria mediante il (differente) condono-sanatoria, con pagamento di specifica oblazione, consistente nella estinzione dei reati per la violazione di vincoli artistici, culturali, ambientali e paesistici, tuttavia condizionato al preventivo rilascio delle autorizzazioni dell'autorità preposta al vincolo (ordinanza n. 327 del 2000; v. anche sentenza n. 85 del 1998);

che tale forma ulteriore di sanatoria (eccezionale e non ripetibile), in ipotesi applicabile anche alle opere edilizie che siano state oggetto di concessione edilizia o di accertamento di conformità (ordinanza n. 327 del 2000), era configurata solo per gli abusi compiuti entro il 31 dicembre 1993, e quindi lasciava, per il suo carattere limitato, del tutto fuori gli abusi commessi in epoca successiva, secondo lo stesso giudice *a quo* realizzati fino all'11 luglio 1997;

che pertanto risulta evidente che non sussiste la denunciata irragionevolezza della disposizione denunciata, per cui la sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 47

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

- Poste e telecomunicazioni - Buoni postali fruttiferi - Intervenuta sfavorevole variazione del saggio di interesse - Estensione alla serie di buoni postali precedentemente emesse - Mancanza di previsione e di sottoscrizione per accettazione da parte dei rispettivi titolari oppure della comunicazione al loro domicilio per l'eventuale diritto di recesso - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli analoghi servizi offerti dal sistema bancario, con disincentivazione del risparmio - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità del riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 173, come modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974, n. 460 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1974, n. 588).
 - Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Aliperti Rosa e il Ministero del tesoro ed altri, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 48 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Aliperti Rosa e della Poste Italiane S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Giorgio Cianfoni per Aliperti Rosa e Marcello Molé per Poste italiane S.p.a. e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale di Napoli — nel corso di una controversia tra il titolare di alcuni buoni postali fruttiferi da una parte, ed il Ministero del tesoro, il Ministero delle comunicazioni e la Poste italiane S.p.a. dall'altra, avente ad oggetto la richiesta, formulata dal titolare dei buoni, di sentir dichiarare il suo diritto a percepire gli interessi secondo la tabella riportata sul verso dei titoli in suo possesso e non sulla base dei saggi, meno favorevoli, indicati nel decreto ministeriale 13 giugno 1986 — ha sollevato, con ordinanza del 16 luglio 1999, in riferimento agli articoli 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156);

che la norma viene censurata nella parte in cui consente la estensione della intervenuta variazione del saggio di interesse anche alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse, senza che di tale variazione vi sia previsione e sottoscrizione per accettazione del titolare dei buoni e senza che la intervenuta variazione del saggio di interesse sia stata comunicata al domicilio del titolare dei buoni per consentirgli il tempestivo esercizio del diritto di recesso;

che, secondo il giudice rimettente, nel rapporto concernente i buoni postali fruttiferi l'operato del gestore del servizio non si discosta, per struttura e funzione, da quello relativo agli analoghi servizi offerti dal sistema bancario, rendendo pertanto incostituzionale la diversità di disciplina tra i due servizi;

che, prosegue il rimettente, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), prevede, all'art. 117, che sia espressamente indicata, con clausola da approvare specificamente, la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente sia il tasso di interesse che ogni altro prezzo e condizione, e, all'art. 118, che le variazioni sfavorevoli siano comunicate al cliente al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di recesso senza penalità;

che, secondo l'avviso del giudice *a quo* la norma impugnata, diversamente regolando la materia, ingenera una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento fra gli utenti di analoghi servizi determinando, altresì, «un assoluto scoraggiamento del risparmio» (*scilicet*: postale), privo delle garanzie di trasparenza e chiarezza tecnico-formale apprestate «per il risparmio ed investimento presso istituti di credito»;

che nel presente giudizio si è costituita, con atto del 5 ottobre 1999, l'attrice del giudizio *a quo* chiedendo l'accoglimento della questione di costituzionalità sulla base delle stesse argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione;

che, con atto del 20 dicembre 1999, si è altresì costituita la Poste Italiane S.p.a., succeduta all'Ente Poste Italiane, concludendo nel senso della infondatezza della questione in base al rilievo che l'attività di raccolta del risparmio è svolta dagli uffici postali per conto della Cassa depositi e prestiti e non è dunque comparabile con quella posta in essere, con finalità imprenditoriali, dagli istituti di credito, e che, comunque, della variazione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi viene data adeguata informazione tramite la pubblicazione del provvedimento che la dispone nella *Gazzetta Ufficiale*;

che, con atto del 20 dicembre 1999, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione in base all'assunto che la attività di raccolta del danaro svolta dal servizio postale e quella operata dalle banche hanno diversità tali che non consentono di istituire fra esse una qualsiasi analogia, e che la tutela offerta ai clienti degli istituti di credito non è comunque maggiore di quella accordata ai sottoscrittori dei buoni postali, per i quali le variazioni sfavorevoli possono intervenire solo con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, reso conoscibile tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

che, in prossimità dell'udienza, sia la difesa erariale che quella della Poste Italiane S.p.a. hanno depositato memoria ribadendo le già rassegnate conclusioni.

Considerato che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella parte in cui tale norma, a differenza di quanto previsto per gli utenti del servizio bancario dagli artt. 117 e 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), consente, in assenza di apposita previsione contrattuale oggetto di specifica sottoscrizione e senza che di ciò sia data comunicazione personale ai titolari dei buoni postali, che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi siano estese anche alle serie di buoni postali precedentemente emesse;

che, successivamente alla emissione della ordinanza con la quale è stata sollevata la presente questione, è stato emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale, all'art. 2, comma 2, prevede la determinazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle caratteristiche e delle altre condizioni dei buoni fruttiferi postali nonché l'emanazione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori;

che, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 3, del precitato d.lgs. n. 284 del 1999, la norma impugnata è abrogata, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, con la possibilità, per tali decreti, di disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori;

che, in data 27 dicembre 2000, è entrato in vigore il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni»;

che, essendo così mutato il quadro normativo, si impone, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione, alla luce dell'indicato *jus superveniens*, della rilevanza della presente questione di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0268

N. 48

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Impiego negli enti locali - Cause ostative all'assunzione - Condanne penali per determinati reati (nella specie: per delitti contro la fede pubblica) - Automatismo della preclusione - Prospettata irragionevolezza - Questione riproposta dal medesimo giudice nel corso dello stesso grado di giudizio - Divieto di *bis in idem* - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 8, alinea n. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 51.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1999 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Bigoni Maria Anna contro la Regione Emilia-Romagna ed altri, iscritta al n. 685 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 - 1° serie speciale - dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Bigoni Maria Anna;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di una delibera del Comitato regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13 maggio 1996, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

che in quella sede il giudice rimettente osservava che la norma impugnata, nell'impedire con rigido automatismo l'accesso al pubblico impiego (comunale) a coloro i quali fossero stati condannati per determinati reati, appariva irragionevole, e ciò sulla base della giurisprudenza costituzionale che, a partire dalla sentenza n. 971 del 1988, aveva dichiarato l'illegittimità della c.d. destituzione di diritto, disposta, cioè, sulla base della semplice condanna penale e senza lo svolgimento di un procedimento disciplinare;

che questa Corte, con sentenza n. 249 del 1997, dichiarava non fondata la predetta questione, sul rilievo preminente che non fosse possibile istituire un paragone tra le cause di cessazione dall'impiego e quelle che, invece, sono ostative all'assunzione;

che il Consiglio di Stato, tuttavia, nel corso del medesimo giudizio di appello pendente tra le medesime parti, è tornato a sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa norma di cui in precedenza, sempre in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

che nell'odierna ordinanza di rimessione il giudice *a quo* nel riepilogare i termini di fatto della questione, ricorda che, nel caso specifico, si tratta della vincitrice di un concorso pubblico che, presentando la relativa domanda, non aveva dichiarato di avere un precedente penale per il reato di emissione di assegni a vuoto; bloccata provvisoriamente la nomina, la candidata era stata processata e condannata anche per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. (false dichiarazioni su qualità personali), dopo di che il comune aveva ritenuto di procedere ugualmente alla nomina, annullata poi dal Comitato regionale di controllo;

che il Consiglio di Stato, nel riproporre la questione, osserva che l'art. 8, alinea n. 7, del regio decreto n. 383 del 1934 appare in contrasto con gli invocati parametri in quanto, precludendo l'accesso agli uffici pubblici, fra gli altri, ai condannati per i delitti contro la fede pubblica, fa riferimento ad una «vastissima e proteiforme categoria di reati», il cui grado di offensività non è omogeneo;

che nel caso specifico la ricorrente è stata condannata in entrambe le occasioni ad una modesta pena pecuniaria, a fronte della quale — secondo il rimettente — appare sproporzionata la sanzione comminata dalla norma in oggetto, con la prospettazione quindi di un primo dubbio di legittimità costituzionale, nella irragionevolezza della scelta legislativa di tanta indiscriminata ampiezza;

che il Consiglio di Stato ravvisa anche un ulteriore motivo di censura, emergente dal raffronto tra la norma impugnata e quella concernente il pubblico impiego statale;

che per quest'ultima categoria, infatti, il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevedeva soltanto l'ipotesi della destituzione di diritto (art. 85), mentre il testo unico n. 383 del 1934 sull'impiego comunale distingueva i casi di impedimento all'assunzione (art. 8) da quelli di destituzione di diritto (art. 247), sicché, mentre per l'impiego statale il venir meno di quest'ultima sanzione (a seguito della sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte) ha comportato anche, in via interpretativa, il travolgimento della «speculare disciplina» relativa alle condizioni ostative all'accesso, per l'impiego comunale la norma oggi impugnata è rimasta formalmente e sostanzialmente operante fino alla data della sua abrogazione, disposta dall'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali);

che da tale diversità di trattamento deriva, ad avviso del rimettente, un'evidente violazione del principio di eguaglianza;

che in punto di rilevanza della presente questione, infine, il Consiglio di Stato si limita a ribadire che la norma impugnata, pur essendo stata abrogata, dev'essere applicata nel giudizio pendente, trattandosi di fatti anteriori al 1990;

che si è costituita in giudizio la parte privata ricorrente nel giudizio *a quo* chiedendo l'accoglimento della presente questione.

Considerato che il Consiglio di Stato torna a proporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

che detta questione è stata già sollevata e dichiarata non fondata da questa Corte, con la sentenza n. 249 del 1997, nell'ambito del medesimo grado di giudizio pendente tra le stesse parti;

che essa, pertanto, pur ponendo all'esame della Corte alcuni aspetti non esattamente coincidenti con quelli decisi a suo tempo, si presenta, nella sostanza, come la riproposizione della medesima questione;

che al giudice *a quo* è precluso, per costante giurisprudenza (v. fra le altre, le sentenze n. 215 e n. 12 del 1998), rimettere — sia pure con ulteriori argomenti — una seconda volta alla Corte, nel corso dello stesso grado

di giudizio pendente tra le parti, una questione concernente la medesima norma di legge in riferimento ad identici parametri costituzionali, giacché tale ulteriore rimessione, comportando un *bis in idem* si risolverebbe in un'inammissibile impugnazione della precedente pronuncia di merito;

che la presente questione, non potendo definirsi nuova, dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente e redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0269

N. 49

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Esenzioni - Trasferimento di immobile il cui valore complessivo non superi la somma di duecentocinquanta milioni di lire - Omessa previsione di esenzione dall'imposta - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento rispetto al regime dell'imposta di successione, con incidenza sulla capacità contributiva del debitore d'imposta - Limite all'intervento additivo della Corte costituzionale in materia - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, primo comma, lettera e).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Laurenti Renata contro l'Ufficio delle entrate di Roma, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 - 1ª serie speciale, - dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che con ordinanza del 18 gennaio 2000 (pervenuta alla Cancelleria di questa Corte il 26 luglio 2000) la Commissione tributaria regionale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che in data 4 febbraio 1993 una contribuente, sorella e coerede di persona deceduta il 9 agosto 1992, aveva presentato all'Ufficio del registro successioni di Roma denuncia di successione con indicazione di immobili per un valore complessivo di lire 268.000.000, con allegate altre due denunce con le quali ai fini dell'INVIM veniva dichiarato un incremento complessivo di lire 259.840.000;

che, con atto del 21 marzo 1996, la stessa contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro per il pagamento dell'importo complessivo di lire 33.109.210, di cui lire 27.294.400 per INVIM;

che la ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa fiscale in quanto anche per l'INVIM, come per l'imposta di successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerando esente il valore fino a lire 250.000.000 ed assoggettando ad imposta solo la quota eccedente tale limite;

che in via subordinata, qualora fosse stata condivisa l'interpretazione dell'art. 25, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 643 del 1972 nel senso sostenuto dall'Ufficio, la ricorrente chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale della disposizione citata, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost;

che la Commissione tributaria di primo grado con decisione 4 marzo 1997 — rilevata, tra l'altro, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale — rigettava il ricorso; decisione che veniva gravata d'appello per i medesimi motivi presentati in primo grado;

che la Commissione regionale sollevava questione di legittimità costituzionale che questa Corte, con ordinanza del 26 maggio 1999, n. 211, dichiarava inammissibile per carenza di motivazione su alcuni elementi rilevanti;

che la predetta Commissione, nel medesimo giudizio, ripresenta ora la stessa questione di legittimità costituzionale, sempre con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto il tributo INVIM colpisce l'incremento dell'immobile nel tempo, con le esenzioni previste dal legislatore nella sua discrezionalità, e in quanto disposizioni di favore non sono suscettibili di applicazione analogica né idonee a costituire riferimento per valutazione di legittimità costituzionale di altre imposte.

Considerato che la Commissione rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 643 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ritenendo che anche per l'INVIM, come per l'imposta di successione, il tributo dovrebbe essere applicato considerando esente il valore fino alla somma di lire 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) e assoggettando ad imposta solo la quota eccedente, in quanto l'omessa previsione di un eguale regime giuridico di applicazione del tributo sarebbe priva di ragionevolezza ed il non riconoscimento del suddetto limite inciderebbe in modo sproporzionato sulla capacità contributiva del soggetto colpito dall'imposta;

che in proposito giova ricordare che le disposizioni poste a raffronto dalla Commissione rimettente — relative ad una successione apertasi nel 1992, alla quale pertanto non sono applicabili le sopravvenute modifiche normative in materia — riguardano distinte imposte ed hanno un contenuto di natura diversa, in quanto l'una prevede una esenzione, mentre l'altra detta i criteri per la determinazione dell'imponibile;

che, com'è noto, le disposizioni che prevedono esenzioni, a differenza di quelle che definiscono la base imponibile, sono costituite da enunciati normativi che sottraggono all'applicazione del tributo ipotesi che dovrebbero esservi soggette, mentre un abbattimento della base imponibile attiene al presupposto stesso dell'imposta;

che pertanto, attesa la differenza delle disposizioni in esame, la presente questione va dichiarata manifestamente inammissibile, non essendo consentito a questa Corte estendere norme di esenzione da una imposta all'altra, e tantomeno prendere in considerazione la richiesta di una diversa modulazione dei criteri legislativi sui presupposti e sulla natura degli istituti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente e redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

091C0270

N. 50

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Procedimenti per reati che non ammettono la citazione diretta - Funzioni del pubblico ministero in dibattimento - Delegabilità a soggetti diversi dai magistrati di carriera (nella specie, a ufficiali di polizia giudiziaria) - Asserito contrasto con il principio del contraddittorio, per inidoneità del pubblico ministero delegato e prospettata disparità di trattamento per effetto dell'esercizio discrezionale della facoltà di delega - Manifesta infondatezza della questione.

- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, terzo comma.
- Costituzione, artt. 111 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 1º marzo 2000 dal tribunale di Pisa, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1º marzo 2000, pervenuta a questa Corte il 22 maggio 2000, il tribunale di Pisa in composizione monocratica, nel corso di un dibattimento penale in cui l'imputato è chiamato a rispondere di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 cod. pen.), rilevato che le funzioni di pubblico ministero all'udienza erano state delegate dal Procuratore della Repubblica ad un ufficiale di polizia giudiziaria, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 111 e 3 della Costituzione, dell'art. 72, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) — nel testo modifi-

cato, da ultimo, dall'art. 58 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 —, il quale, nell'ambito della disciplina della delega delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, prevede che «nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale»;

che il remittente ricorda come, secondo «una interpretazione corrente», detta prescrizione venga intesa nel senso che la violazione dell'indicato criterio non vale a privare il delegato della legittimazione al compimento degli atti e ad inficiare di nullità il procedimento nel quale egli abbia svolto le funzioni di pubblico ministero;

che ne conseguirebbe che, in un processo per un reato di rilevante gravità, che presenta particolari profili di difficoltà di acquisizione e valutazione della prova e di qualificazione giuridica della condotta, quale quello in corso davanti allo stesso giudice *a quo* le funzioni di pubblico ministero sarebbero svolte da un ufficiale di polizia giudiziaria, senza che sia consentito alle altre parti di prospettare, e al giudice di adottare, un rimedio processuale che garantisca la presenza in dibattimento di un magistrato di carriera;

che la norma in questione sarebbe, in primo luogo, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, in quanto, nei procedimenti per reati più gravi e di complesso accertamento (quali sarebbero quelli che non ammettono la citazione diretta a giudizio), non sarebbe garantita la partecipazione, nella veste di rappresentante della pubblica accusa, di un soggetto qualificato per professionalità e indipendenza, onde il pubblico ministero di udienza verserebbe in condizione minoritaria rispetto alle altre parti, in contrasto con il principio di parità delle parti nel contraddittorio;

che, inoltre, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificerebbe, per effetto della valutazione meramente discrezionale del procuratore della Repubblica delegante, nei procedimenti per reati che non ammettono la citazione diretta, a seconda che sia o meno esercitata la facoltà di delega, restando così condizionata in modo arbitrario la tutela dell'interesse della parte offesa a che il ruolo della pubblica accusa sia esercitato in condizioni di sostanziale parità con la difesa dell'imputato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità, e comunque per l'infondatezza, della questione.

Considerato che il remittente non censura la previsione, di per sé, della possibilità di delegare le funzioni del pubblico ministero in dibattimento ad un ufficiale di polizia giudiziaria, ma lamenta che la norma denunciata non ponga una preclusione assoluta alla delegabilità di tali funzioni nel caso di reati diversi da quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio;

che, posta l'ammissibilità della delega, rientra nella discrezionale valutazione del legislatore la scelta dei procedimenti per i quali ammetterla, e quindi anche la scelta, per la individuazione dei procedimenti nei quali può essere esercitata la delega stessa, di un criterio di preclusione assoluta, processualmente sanzionato, ovvero di un criterio più elastico e derogabile, il cui eventuale cattivo uso da parte del procuratore della Repubblica delegante resti privo di conseguenze processuali;

che, in ogni caso, non ha fondamento l'assunto secondo cui l'utilizzo da parte del titolare della funzione requirente della facoltà di delega prevista dalla legge — utilizzo naturalmente vincolato, oltre che alle condizioni prescritte, alla necessità della prudente valutazione, da parte del delegante, delle circostanze del caso concreto — potrebbe dar luogo ad un difetto di contraddittorio per inidoneità del pubblico ministero delegato, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione;

che, infatti, il principio della parità fra le parti nel contraddittorio è rispettato quando siano assolate le condizioni volute dalla legge per l'investitura e per l'esercizio della funzione requirente; mentre l'eventuale difetto di idoneità in concreto da parte di chi sia stato delegato è circostanza di mero fatto che non può riflettersi sulla legittimità della norma che prevede la facoltà di delega;

che, parimenti, non è fondata la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento, poiché il principio di eguaglianza non esclude affatto, di per sé, la possibilità che la legge attribuisca poteri discrezionali, come quello, in esame, di delega delle funzioni requirenti, poteri il cui esercizio, nei limiti e alle condizioni prescritte dalla stessa legge, non si risolve in disparità di trattamento, ma dà luogo solo a diverse situazioni di fatto correlate alle valutazioni compiute in concreto dal titolare di detti poteri;

che, d'altra parte, l'eventuale uso scorretto o inopportuno, da parte del titolare dell'ufficio del pubblico ministero, della discrezionalità insita nella facoltà di delega, pur quando non dia luogo a rimedi nell'ambito del singolo processo, si risolverebbe in disfunzione dell'ufficio medesimo, suscettibile di essere rilevata e corretta attraverso gli appropriati strumenti organizzativi e disciplinari;

che pertanto la questione, così come sollevata, si palesa manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 111 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0271

N. 51

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca - Interessi bancari - Clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - Validità ed efficacia - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 17 luglio 2000 dal tribunale di Palmi, il 19 luglio 2000 dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ed il 16 giugno 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, iscritte rispettivamente ai nn. 658, 687 e 701 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 46 e 48 dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti, il tribunale di Palmi, con ordinanza del 17 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione (r.o. n. 658 del 2000), la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordinanza del 19 luglio 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o. n. 687 del 2000), il «giudice istruttore» [*recte*: giudice unico] del tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

con ordinanza del 16 giugno del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 47, 76, 101, 102 e 104 della Costituzione (r.o. n. 701 del 2000), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come «terzo comma dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'art. 25 c.p.c. del decreto legislativo n. 342 del 1999» nell'ordinanza registrata al n. 687 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate — a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente — al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa previsti;

che nei giudizi registrati ai numeri 687 e 701 del 2000 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della sollevata questione, perché la disposizione censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.

Considerato che i tre giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (il menzionato errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 687 del 2000 non rende incerta l'individuazione della norma effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551 del 2000 e n. 24 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal tribunale di Palmi, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dal giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente e redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 52

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti pensionistici - Somme dovute in applicazione di sentenze della Corte costituzionale (nn. 495 del 1993 e 240 del 1994) - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Asserita violazione del diritto di agire in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
- Costituzione, art. 24.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti pensionistici - Somme dovute in applicazione di sentenze della Corte costituzionale (nn. 495 del 1993 e 240 del 1994) - Modalità di pagamento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento, con compressione della garanzia previdenziale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 2000 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile INPS contro Barbaro Luigia ed altri, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio d'appello — vertente in materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte — il tribunale di Treviso, con ordinanza emessa il 23 maggio del 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

che, secondo il rimettente, le norme impugnate — sopravvenute nelle more del giudizio *a quo* e contenenti una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del pagamento delle somme vantate dagli aventi diritto in applicazione alle citate sentenze — vengono a ledere: *a*) l'art. 3 Costituzione, nella parte in cui, prevedendo una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato deterioro trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristallizzazione; *b*) l'art. 38 della Costituzione, per la conseguente compressione di tali diritti di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale;

che i dubbi di illegittimità costituzionale sono estesi dal rimettente anche all'art. 36, comma 5, della citata legge n. 448 del 1998, per violazione dell'art. 24 Costituzione, in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di lite (in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale, cui accede la rifusione delle spese, con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall'INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni già dedotte in giudizio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che identiche questioni, sollevate dallo stesso tribunale rimettente, sono già state sottoposte a scrutinio di costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;

che in tale pronuncia questa Corte — con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese — ha affermato che le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo, appunto in virtù delle citate sentenze di illegittimità costituzionale, assunto il rango di diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;

che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

che — dato il nesso di subordinazione logico-processuale di ogni altra censura rispetto a quella riguardante la previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti non eludibile dai magistrati che ne sono investiti — resta precluso l'esame delle altre questioni sollevate dal rimettente, che risultano manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza (v. ordinanza n. 534 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata — in riferimento all'art. 24 della Costituzione — dal tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — dal tribunale di Treviso, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente e redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 53

Ordinanza 21 febbraio - 6 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri - Tardiva effettuazione - Inammissibilità.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di partecipazione a società di persone - Imputabilità *pro quota*, ai soci, di un reddito «meramente fittizio», derivante da illeciti degli amministratori - Prospettata disparità di trattamento, ai fini impositivi, tra soggetti egualmente privi di reddito, con lesione del diritto alla prova in giudizio e del principio di capacità contributiva - Erroneità della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti sul ricorso proposto da Michetti Pasqualina contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chieti, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un socio accomandante per l'annullamento dell'avviso di accertamento in rettifica dei redditi prodotti nell'anno 1991 da una società in accomandita semplice, la Commissione tributaria provinciale di Chieti, con ordinanza del 10 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui determina la imputazione *pro quota* ai soci di una società di persone anche del reddito che gli amministratori abbiano, mediante atti illeciti, sottratto alla società (ipotesi questa che, secondo il rimettente, «ha avuto adeguato riscontro documentale» nel giudizio *a quo*) e che egli ritiene, per tale motivo, essere «meramente fittizio»;

che, in particolare, ad avviso del giudice *a quo* l'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 si porrebbe in contrasto: *a)* con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra coloro che, in quanto soci di società di persone, pur non avendo conseguito alcun reddito, sono soggetti ad imposizione e gli altri soggetti egualmente privi di reddito che ne sono invece esclusi; *b)* con l'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo del diritto alla prova in giudizio, per essere il socio impossibilitato a dimostrare di non aver conseguito alcun reddito; *c)* con l'art. 53 della Costituzione in quanto il contribuente non percettore di reddito verrebbe sottoposto ad imposizione in aperta violazione del principio di capacità contributiva;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che va, preliminarmente, dichiarata la inammissibilità dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in quanto effettuato oltre il prescritto termine di venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della ordinanza di rimessione;

che la Commissione tributaria provinciale di Chieti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui assoggetta i soci di una società in accomandita semplice ad imposizione tributaria per la quota loro spettante del reddito accertato della società, anche nel caso in cui esso non sia stato da costoro conseguito in quanto illecitamente sottratto dagli amministratori;

che la premessa sulla quale si fonda la ordinanza di rimessione è che il reddito societario, illecitamente sottratto dagli amministratori della società, sia, per effetto della norma impugnata, imputabile ai soci pur dovendo considerarsi puramente fittizio;

che siffatta premessa è erronea in quanto tale reddito deve, invece, ritenersi effettivo, posto che la sua sottrazione, che è peraltro vicenda interna alla società e non incide sul momento genetico della sua produzione, ne presuppone logicamente la esistenza;

che la norma in questione è volta a realizzare, attraverso l'imputazione ai soci del reddito societario indipendentemente dalla sua effettiva percezione, la immedesimazione — nell'ambito delle società di persone, nei limiti della quota di partecipazione ed agli specifici fini tributari — fra società partecipata e socio;

che, pertanto, prive di fondamento risultano le censure di incostituzionalità mosse dal rimettente sulla base della asserita fittizietà del reddito sottratto dagli amministratori;

che resta, ovviamente, salva la responsabilità degli amministratori per il danno derivante ai soci dalla sottrazione del reddito societario.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 162

*Ordinanza emessa il 16 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 febbraio 2001)
dal g.i.p. del tribunale di Firenze nel procedimento di esecuzione nei confronti di Santambrogio Daniela*

Pena - Violazioni depenalizzate dal d.lgs. n. 507/1999 - Pena detentiva inflitta, per emissione di assegno senza provvista, con sentenza o decreto divenuti irrevocabili prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo - Riscossione, previa conversione della pena nel corrispondente importo pecuniario, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero, competenza dell'autorità amministrativa ad applicare la sanzione amministrativa prevista - Mancata previsione - Trattamento più favorevole rispetto ai condannati, per il medesimo titolo di reato, alla sola multa.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Considerato che:

Santambrogio Daniela, nata il 24 luglio 1969 a Firenze, ab. a Scandicci, elettivamente domiciliata in Firenze presso l'avv. Sabrina Viviani, suo difensore e procuratore speciale, fu condannata con sentenza del giudice per le indagini preliminari della ex Pretura di Firenze in data 31 marzo 1998, divenuta inoppugnabile il 28 ottobre 1999, alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto continuato di emissione di assegno senza provvista, di cui all'art. 2 legge 15 dicembre 1990 n. 386;

l'art. 29 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, sostituendo il testo dell'art. 2 legge n. 386, ha depenalizzato l'emissione di assegni senza copertura, punendo tale condotta con una sanzione amministrativa;

l'art. 101 stesso d.lgs. n. 507, relativamente ai procedimenti per reati depenalizzati definiti con sentenza o decreto irrevocabili, ha ovviamente stabilito — in applicazione dell'art. 2, comma 2, cod. pen. — doversi pronunciare la revoca di tali provvedimenti, cosicché il pubblico ministero presso questo tribunale il 21 marzo 2000 ha presentato a questo ufficio richiesta di provvedere in tal senso nei confronti della Santambrogio Daniela;

il comma 2 del medesimo art. 101 ha poi stabilito che le pene pecuniarie inflitte con le sentenze e i decreti ora revocati sono rimosse, insieme alle spese del procedimento, «con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie», da ciò necessariamente derivando che le pene pecuniarie già pagate non possono essere ripetute;

l'emissione di assegni senza copertura era punita dal pregresso art. 2 della legge n. 386/1990 con la multa da L. 300.000 a L. 5.000.000 o con la reclusione fino ad otto mesi;

chi era stato condannato per emissione di assegni senza copertura alla pena della multa, deve quindi sottostare all'esecuzione di tale pena pecuniaria secondo le norme previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, né ha titolo per ottenere la ripetizione di quanto eventualmente già pagato per quel titolo;

chi era stato condannato alla pena della reclusione, invece che alla multa — evidentemente perché aveva commesso una più grave ipotesi di emissione di assegno senza provvista — qualora risulti che non abbia espiato la pena detentiva, viene a fruire della revoca della sentenza di condanna, e rimane esente da sanzione, a parte il mantenimento come sanzione amministrativa accessoria della pena accessoria dell'interdizione dall'emissione di assegni, non dissimilmente, peraltro, dal condannato alla sola multa;

né può trovare applicazione l'art. 102 d.lgs., il quale prevede la trasmissione all'autorità amministrativa degli atti dei soli procedimenti in corso relativi alle violazioni depenalizzate, al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative;

da ciò deriva un'evidente disparità di trattamento, poiché coloro che hanno commesso una più grave fattispecie di assegno a vuoto, se non hanno espiato la pena della reclusione loro inflitta in ragione di tale maggiore gravità, vengono a fruire di un trattamento più favorevole rispetto a coloro che erano stati sanzionati con la sola multa: solo questi ultimi, infatti, sottostanno a sanzione analoga a quella penale già loro inflitta, riscossa con le forme dell'esecuzione penale, mentre i primi si vedono puramente e semplicemente cancellata la sentenza di condanna, senza sottostare ad alcun trattamento sanzionatorio, neppure alla nuova sanzione amministrativa, nonostante il disvalore che la legge continua ad attribuire alla emissione di assegni privi di copertura;

non è dunque manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma dell'art. 101, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione, di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguglio di cui all'art. 135 cod. pen., per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista.

La questione è rilevante nella presente procedura, nella quale si dovrà pronunciare la revoca della sentenza per abolizione del reato, e si dovranno adottare i provvedimenti conseguenti, la cui attuale disciplina determina la disparità di trattamento come sopra denunciata, posto che dall'esame della posizione giuridica relativa alla Santambrogio Daniela (e del resto dalla stessa data dell'irrevocabilità della sentenza — 28 ottobre 1999 — risulta non avere costei espiato la pena come sopra inflittale).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguglio di cui all'art. 135 cod. pen., per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende la decisione in ordine alla richiesta del pubblico ministero di disporre la revoca della sentenza di condanna nei confronti di Santambrogio Daniela;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, al Santambrogio Daniela e al suo difensore avv. Sabrina Viviani del foro di Firenze nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 16 giugno 2000.

Il giudice per le indagini preliminari: SORESINA

N. 163

Ordinanza emessa il 18 dicembre 2000 dalla Corte di appello, sez. per i minorenni, di Torino sul reclamo proposto da D. M.

- Famiglia - Procedimenti camerati ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Decreto motivato del tribunale per i minorenni - Prevista comunicazione con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria - Mancata previsione della notificazione di copia per esteso, nelle forme dell'art. 137 cod. proc. civ. - Contrasto con i principi di ragionevolezza, buon andamento amministrativo ed uguaglianza - Disparità di trattamento - Incidenza sulle possibilità di difesa, sulla parità delle parti e sulla funzione della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.**
- Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136.
 - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, primo e sesto comma.
- Famiglia - Procedimenti camerati ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il decreto del tribunale per i minorenni - Decorrenza dalla data della comunicazione con la forma abbreviata, anziché dalla data della notificazione di copia per esteso - Contrasto con i principi di ragionevolezza, buon andamento amministrativo ed uguaglianza - Disparità di trattamento - Incidenza sulle possibilità di difesa, sulla parità delle parti e sulla funzione della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.**
- Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741.
 - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, primo e sesto comma.
- Famiglia - Procedimenti camerati ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Prevista audizione soltanto del genitore contro cui il provvedimento è richiesto - Mancata previsione dell'audizione: a) dell'altro genitore; b) del minore ultradodicesimo e, se opportuno, del minore infradodicesimo; c) dei genitori o del tutore, quali legali rappresentanti del minore - Violazione del principio di uguaglianza fra i genitori - Irragionevole diversità di disciplina in raffronto alla procedura di adottabilità (art. 10, secondo, quarto e quinto comma, legge n. 184/1983) - Contrasto con il diritto di difesa e con i principi del giusto processo e del contraddittorio - Incidenza sui diritti e doveri dei genitori e sul principio di comune responsabilità verso la prole - Contrasto con il principio della protezione della gioventù.**
- Cod. civ., art. 336, secondo comma.
 - Costituzione, artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma; Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), artt. 12, comma 2, e 18, comma 1.
- Famiglia - Procedimenti camerati ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Audizione dei genitori e del minore ultradodicesimo - Mancata previsione a pena di nullità rilevabile d'ufficio - Violazione del principio del contraddittorio.**
- Cod. civ., art. 336, secondo comma.
 - Costituzione, artt. 2, 3, secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, e 111, primo e secondo comma.
- Famiglia - Procedimenti camerati ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio assunti senza prima sentire i genitori e/o il minore ultradodicesimo - Mancata previsione: a) di un'efficacia massima non superiore a trenta giorni; b) dell'emanazione di un provvedimento definitivo (di conferma, modifica o revoca), nel termine decadenziale di trenta giorni e previa instaurazione di regolare contraddittorio; c) della nullità, pronunciabile d'ufficio, del provvedimento temporaneo assunto al di fuori del caso di urgente necessità - Violazione del principio di uguaglianza - Irragionevole diversità di disciplina in raffronto alla procedura di adottabilità (art. 10, terzo, quarto e quinto comma, legge n. 184/1983) - Violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo nella forma del contraddittorio.**
- Cod. civ., art. 336, terzo comma.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma; Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), art. 9, comma 2.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile introdotto con reclamo depositato il 22 settembre 2000 da D. M. avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di Torino 18 luglio 2000, depositato il 6 settembre 2000, che, a mente degli artt. 330, 333 e 336 del codice civile dichiarava B. A. decaduto dalla potestà

parentale sul figlio D. B. A. (nato a Torino il 22 dicembre 1993), disponeva che D. B. A. a cura del servizio sociale in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile fosse inserito in affidamento familiare riservando al seguito la determinazione della durata dell'intervento, autorizzava i familiari ad incontrare il minore ogni quindici giorni con facoltà per il servizio sociale di modificare tale cadenza in rapporto alle esigenze del minore medesimo;

Considerato che con il reclamo D. M. ha sollevato anche eccezione di incostituzionalità della disciplina della comunicazione alle parti dei decreti camerale nel solo testo del dispositivo;

Rilevato che in data 13 dicembre 2000 il procuratore generale ha espresso parere che l'eccezione di incostituzionalità sia irrilevante nel caso concreto e, nel merito, che il reclamo non debba essere accolto;

O S S E R V A

1. — Con decreto 12 ottobre 1999, depositato il 4 novembre 1999, assunto nel procedimento n. 1642/1998, il tribunale per i minorenni di Torino disponeva per il minore D. B. A., affidato *ex art. 317-bis* del codice civile alla madre D. M., fosse posto in affidamento diurno presso una famiglia disponibile; nel contempo, aderendo all'iniziativa del pubblico ministero, disponeva aprirsi un procedimento per la decadenza dalla potestà genitoriale del padre B. A.

Nel nuovo procedimento che ne seguiva, rubricato al n. 1959/1999 e con oggetto «decadenza potestà», il giudice onorario delegato procedeva alla convocazione del solo padre B. A., il quale non si presentava a rispondere. Nel fascicolo figura da un appunto che il 17 novembre 1999 la madre D. M. e la nonna materna avevano chiesto di essere sentite dal giudice onorario delegato, senza che a questa richiesta abbia fatto seguito la loro convocazione.

Dopo l'acquisizione di informazioni dai servizi, il 12 giugno 2000 gli atti venivano trasmessi al pubblico ministero perché esprimesse il parere su un affidamento eterofamiliare del minore; e, al loro ritorno, il 21 giugno 2000 erano ritrasmessi al pubblico ministero per il parere sulla decadenza dalla potestà del padre e per un nuovo parere sull'affidamento eterofamiliare del minore. All'esito di tali pareri, espressi dal pubblico ministero in data 13 giugno 2000 e 22 giugno 2000, il tribunale per i minorenni con il decreto 18 luglio 2000, depositato solo il 6 settembre 2000, dichiarava il padre B. A. decaduto dalla potestà e disponeva l'affidamento eterofamiliare del bambino, allontanandolo quindi dalla madre affidataria e dai nonni materni con cui viveva, consentendo alla madre e agli altri familiari di incontrarlo solo ogni quindici giorni.

Il decreto è stato comunicato per esteso al pubblico ministero e al giudice tutelare e notificato per esteso al servizio per le tossicodipendenze, al servizio sociale e al servizio di neuropsichiatria infantile. Invece alla madre D. M. in data 19 settembre 2000 è stato notificato solo il dispositivo mentre la notifica al padre B. A. non risulta ancora avvenuta.

Contro tale decreto e contro la forma della sua notifica D. M. ha proposto reclamo depositato il 22 settembre 2000, con cui chiede:

- a) dichiarare l'inefficacia o l'inesistenza del decreto, perché comunicato senza motivazione;
- b) sospendere l'applicazione del provvedimento;
- c) dichiarare non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 133, 136 e 739 del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui prevedono che i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni e reclamabili nel termine perentorio di dieci giorni dal decreto siano comunicati alle parti private soltanto nel dispositivo e non per esteso;
- d) in ogni caso riformare il provvedimento impugnato.

2. — Ciò posto, questa Corte deve chiedersi preliminarmente se la questione proposta di incostituzionalità della disciplina della comunicazione in forma abbreviata dei decreti assunti nei procedimenti camerale ablativi e modificativi della potestà genitoriale sia rilevante per la decisione e, nell'ipotesi positiva, se sia non manifestamente infondata.

Come è noto, nella classificazione della dottrina, la categoria dei provvedimenti camerale ablativi o modificativi della potestà genitoriale comprende i procedimenti relativi alla decadenza, all'assunzione di provvedimenti opportuni, alla rimozione dall'amministrazione (artt. da 330 a 335 codice civile), all'esercizio della potestà sui figli naturali (art. 337-*bis* codice civile), all'inserimento nella famiglia legittima del figlio adulterino (art. 252 codice civile), all'attribuzione del potere di decidere ad uno dei genitori (art. 316, ultimo comma, seconda parte, codice

civile), all'affidamento familiare non consensuale (artt. 4 e 5 legge 4 maggio 1983, n. 184), ai provvedimenti opportuni nell'interesse del minore (artt. 10, 16 e 23 legge 4 maggio 1983, n. 184) e ai provvedimenti urgenti a protezione del minore imputato (artt. 32, comma 4, e 33, comma 4, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448).

La normativa molto sommaria che disciplina questi procedimenti è dettata dall'art. 336 codice civile e dagli articoli da 737 a 742-*bis* del codice procedura civile. In particolare l'art. 737 codice procedura civile dispone che i provvedimenti hanno forma di decreto motivato. Si tratta di uno di quei casi di motivazione prevista dalla legge in deroga al principio dettato dall'art. 135, comma 4, codice procedura civile («il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge») e in conformità all'art. 111, settimo comma, della Costituzione («tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»).

Meno chiara è invece la disciplina del modo con cui il provvedimento assunto in questi procedimenti viene fatto conoscere alle parti interessate. L'art. 739, comma 2, codice procedura civile prevede la comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte o la sua notificazione se è dato in confronto di più parti. E poiché la dottrina ritiene normalmente che questi procedimenti camerale ablativi o modificativi della potestà genitoriale siano bi e/o plurilaterali, si potrebbe pensare ad una notificazione dell'intero decreto alle parti e al pubblico ministero *ex art.* 137 codice procedura civile.

In realtà risulta che i tribunali per i minorenni, fra cui il tribunale per i minorenni di Torino, come si legge nella «comunicazione di provvedimento» 12 settembre 2000 alla signora D. M. nel presente giudizio, comunicano non l'intero decreto ma solo il dispositivo, a mente dell'art. 136 codice procedura civile, consegnando il biglietto di cancelleria al destinatario o disponendone la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, e dalla data di questa comunicazione del dispositivo fanno decorrere il termine perentorio di dieci giorni decorso il quale, in assenza di reclamo, il decreto acquista efficacia *ex art.* 741, comma 1, codice procedura civile.

A sostegno di quest'ultima interpretazione, che costituisce diritto vivente, vengono adottati comunemente i seguenti argomenti:

a) proprio perché presupponeva la comunicazione con biglietto di cancelleria del solo dispositivo dei decreti e delle sentenze, il legislatore ha disposto negli artt. 15 terzo comma, 16 secondo comma, 17 terzo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184 la notifica di ufficio del decreto e della sentenza di adottabilità nel testo integrale, mentre manca una tale disposizione per i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore adottati nel corso della stessa procedura di adottabilità (artt. 10, secondo comma segg. legge 4 maggio 1983, n. 184) e per i provvedimenti assunti negli altri procedimenti camerale ablativi o modificativi della potestà.

b) la notifica del decreto per intero arrecherebbe danno all'erario perché la parte privata, venendo a conoscenza della motivazione, non richiederebbe più alla cancelleria il rilascio di una copia integrale del decreto evitando il pagamento dei diritti di copia.

c) per le sentenze, cui i decreti motivati ablativi o modificativi della potestà genitoriale sarebbero assimilabili, l'art. 133, comma 2, codice procedura civile prevede che il cancelliere ne dia notizia alle parti che si sono costituite in forma abbreviata mediante biglietto di cancelleria contenente il solo dispositivo.

3. — Così chiariti i termini del problema, nella fattispecie in esame è sicuramente rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 739, comma 2, codice procedura civile in relazione all'art. 136 codice procedura civile, nella parte in cui nel diritto vivente tali norme prevedono modalità di comunicazione del solo dispositivo dei decreti dei tribunali per i minorenni assunti nei procedimenti camerale ablativi e modificativi della potestà genitoriale.

Infatti D. M., che precedentemente non era stata informata formalmente dal tribunale per i minorenni di Torino che fosse in corso un procedimento per valutare se la sua condotta fosse pregiudizievole per il figlio, ha ricevuto il 19 settembre 2000 solo la notifica della comunicazione del dispositivo del decreto che dichiarava la decadenza del padre dalla potestà, disponeva l'allontanamento del figlio da lei e le consentiva di fargli visita ogni quindici giorni, senza potere conoscere da tale comunicazione le ragioni del provvedimento e senza, quindi, essere in condizione nel termine brevissimo di dieci giorni di preparare un reclamo che tenesse conto dei motivi per cui il figlio le veniva allontanato. Pertanto la reclamante, non essendo a conoscenza della motivazione del provvedimento, nel reclamo in esame si è limitata a proporre la questione di costituzionalità senza potere sviluppare le difese di merito.

In passato questa sezione per i minorenni, quando le parti reclamanti adducevano come motivo di nullità la loro impossibilità concreta di proporre nei termini brevissimi un reclamo motivato contro un provvedimento di cui non avevano potuto conoscere le ragioni attraverso la motivazione, aveva disposto che fosse rilasciata loro copia integrale del decreto e concesso termine per completare con una memoria le difese, così sanando le situazioni: così è avvenuto quando D. M. ha impugnato, anche sotto il profilo della comunicazione del solo dispositivo

e dell'impossibilità conseguente di difendersi, il precedente decreto del tribunale per i minorenni 12 ottobre - 4 novembre 1999 assunto nel procedimento 1642/1998 v. g. T.M. Pare però giusto che, attesa la rilevanza della questione e la frequenza con cui viene riproposta dai difensori con i motivi di impugnazione, sia la Corte costituzionale a valutare se le attuate modalità di comunicazione del solo dispositivo del decreto negli accennati procedimenti siano addirittura costituzionalmente illegittime.

4. — Oltre che rilevante, la questione non appare manifestamente infondata perché la disciplina legislativa dettata dal combinato disposto degli artt. 739, comma 2, e 136 del codice procedura civile (oltre che dell'art. 741, comma 1, codice procedura civile, per il rinvio che fa all'art. 739 codice procedura civile) secondo l'interpretazione che viene data nel diritto vivente praticato dai tribunali per i minorenni, sembra contrastare per alcuni aspetti con i principi della Costituzione.

a) innanzitutto non c'è una spiegazione convincente perché le parti non debbano conoscere con il dispositivo anche la motivazione del decreto ablativo o limitativo della loro potestà. La procedura di comunicazione alle parti costituite con biglietto di cancelleria del solo dispositivo ha una sua ragione per la sentenza, perché tale comunicazione serve per mettere in moto le successive notifiche della sentenza su impulso della parte più diligente e perché dalle notifiche della sentenza (e non dalla comunicazione del suo dispositivo) decorre normalmente il termine breve di trenta giorni per impugnare. Invece nel caso di decreto motivato ablativo o limitativo della potestà difetta una fase successiva di notifiche a cura di parte e il termine perentorio di dieci giorni entro il quale proporre il reclamo decorre dalla comunicazione del decreto, sicché proprio per questo motivo sorge la necessità che il decreto sia conosciuto subito nella sua interezza. Sotto tale profilo la disciplina denunciata sembra contrastare con il principio di ragionevolezza, che trova fondamento nell'art. 3, primo comma, della Costituzione, e con il principio del buon andamento dell'amministrazione, assicurato dall'art. 97, primo comma, della Costituzione.

b) fondando, in particolare, il sindacato di ragionevolezza sul parametro rappresentato dalla normativa che regola situazioni analoghe, appare arbitraria e priva di una razionale giustificazione la diversità della disciplina che si ha con la notifica di ufficio nel testo integrale del decreto e della sentenza di adottabilità a mente degli artt. 15 terzo comma, 16 secondo comma e 17 terzo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, rispetto alla comunicazione alle parti private del solo dispositivo per i provvedimenti limitativi o ablativi della potestà, con conseguente maggiore o ridotta possibilità di esercitare una efficace difesa in situazioni che sono sostanzialmente simili.

Infatti, mentre nella procedura di adottabilità, che è più garantita, la parte ha trenta giorni di tempo per impugnare il decreto o la sentenza a partire dalla notifica della copia del provvedimento comprensiva della sua motivazione, nei procedimenti ablativi o limitativi della potestà la parte ha un termine di dieci giorni per ricorrere, termine che decorre dalla notifica del solo dispositivo perfino nei casi di urgente necessità, di cui all'art. 336, comma 3, codice civile, in cui la parte stessa in precedenza non era stata posta a conoscenza dell'esistenza di un procedimento o non era stata sentita, senza perciò potere conoscere, dal solo dispositivo, le ragioni della decisione.

Orbene, se è vero che l'equiparazione normativa di condotte, situazioni o rapporti diversi rientra nella discrezionalità del legislatore, la particolare disciplina delle modalità di comunicazione dei decreti limitativi o ablativi della potestà appare palesemente irragionevole in riferimento al principio costituzionale di uguaglianza ed è sindacabile dalla Corte costituzionale.

c) la disciplina in esame appare contrastare anche con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione per una compressione, che non appare razionale, della possibilità di difesa.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte preso in considerazione la questione dei termini perentori per la proposizione di domande giudiziali o per la presentazione di impugnazioni o reclami, valutandone la congruità in relazione ad una durata che deve essere adeguata all'attività posta a carico del soggetto interessato a chiedere la tutela giurisdizionale del proprio diritto. È infatti evidente che con un termine irragionevolmente breve la garanzia dell'azione sarebbe di fatto destinata a rimanere inoperante.

Orbene nei procedimenti camerali modificativi o ablativi della potestà genitoriale il termine di dieci giorni per proporre reclamo, o in assenza di reclamo per fare acquistare efficacia al decreto, può apparire congruo quando decorra dalla completa conoscenza o conoscibilità del decreto completo della motivazione in modo che l'interessato possa utilizzare integralmente il tempo assegnatogli.

Il termine diventa invece insufficiente se la parte deve in questo intervallo rivolgersi alla cancelleria per ottenere la copia per esteso del decreto. Ciò è particolarmente evidente quando la comunicazione del dispositivo con biglietto di cancelleria viene fatta a persona dimorante in un'altra regione e all'estero, la quale nell'intervallo di dieci giorni deve contattare eventualmente un difensore, trasferirsi presso la sede del tribunale per i minorenni, richiedere e ottenere con procedura di urgenza la copia del decreto, prima di potere redigere il reclamo motivato e quindi depositarlo presso la cancelleria della sezione per i minorenni della corte di appello.

La questione di costituzionalità per lesione del diritto di difesa del combinato disposto degli artt. 739, comma 2 e 741 del codice procedura civile nei procedimenti camerati ablativi e modificativi della potestà genitoriale si pone pertanto anche sotto il profilo dell'incongruità della previsione che il termine di dieci giorni per proporre reclamo, oltre il quale termine il decreto diviene efficace, debba decorrere dalla comunicazione al destinatario del decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché dalla sua effettiva completa conoscenza attraverso la notificazione di copia per esteso conforme all'originale nelle forme dell'art. 137 del codice di procedura civile.

d) il sospetto di illegittimità costituzionale si pone anche sotto il profilo della violazione del principio della condizione di parità delle parti affermato dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione. Come è avvenuto anche nella fattispecie in esame, il decreto del tribunale per i minorenni viene comunicato in copia integrale al pubblico ministero (e ai servizi) mentre è comunicato alle parti private nel solo dispositivo. In questo modo c'è una conoscibilità *ab inizio* della motivazione per la parte pubblica, mentre la motivazione diviene conoscibile per le parti private solo quando, a seguito di domanda, la cancelleria abbia loro rilasciato una copia. In questo modo il periodo di dieci giorni opera nella sua pienezza per il pubblico ministero, mentre la parte privata può motivare il reclamo nel termine più ridotto che decorre dal momento in cui la cancelleria le abbia rilasciato copia del decreto.

e) la contrarietà di siffatta disciplina alla Costituzione potrebbe riferirsi anche all'art. 111, sesto comma, della Costituzione. La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non costituisce un fatto interno del giudice ma è rivolta alle parti in condizione di parità; essa deve dunque essere portata a loro conoscenza subito, senza possibilità di limitare tale conoscenza al dispositivo se non quando — come per le sentenze — sia previsto un meccanismo successivo di notifiche a cura della parte più diligente.

5. — La Corte ritiene rilevanti per la risoluzione del reclamo anche altre questioni di costituzionalità, che solleva di ufficio, relative alla disposizione dell'art. 336, commi 2 e 3, del codice civile.

Poiché il procedimento del tribunale per i minorenni aveva come oggetto la decadenza del padre B. A. dalla potestà sul figlio D. B., il tribunale per i minorenni facendo applicazione dell'art. 336, comma 2, ultima parte del codice civile ha convocato, per sentirlo, solo il genitore contro cui il provvedimento era richiesto, e cioè lo stesso padre B. A. Non è stata invece informata e convocata, né in proprio né quale legale rappresentante del figlio esercente la potestà *ex art. 317-bis* codice civile, la madre D. M. che pure aveva richiesto di essere sentita. Quest'ultima ha poi presentato reclamo contro il decreto del tribunale per i minorenni 18 luglio-6 settembre 2000 nella sua integralità, compresa dunque la disposizione di decadenza della potestà dell'altro genitore.

Questo essendo il tema della decisione, la Corte si chiede se la disciplina dei procedimenti camerati ablativi e modificativi della potestà genitoriale dettata dall'art. 336, comma 2, codice civile, che impone un contraddittorio così limitato, sia costituzionalmente legittima. Ditale legittimità può dubitarsi sotto tre profili:

a) nella parte in cui la norma non prevede che sia sentito anche il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto (nella specie ci si chiede se, nell'interesse del minore, sulla decadenza della potestà del padre dovesse essere sentita, attuando un contraddittorio formale, anche la madre D. M.);

b) nella parte in cui non prevede che sia sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici o, se opportuno, anche di età inferiore, e che sia sentito, in ogni caso, il suo legale rappresentante;

c) nella parte in cui non prevede a pena di nullità che i genitori, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio, e il figlio che abbia compiuto gli anni dodici, siano sentiti.

Quanto al primo profilo, si rileva che la limitazione dell'obbligo di ascolto ad un genitore aveva un significato nella redazione dell'art. 336 codice civile anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975, quando un solo genitore (di norma il padre) era titolare della potestà e quindi soggetto alla limitazione di detta potestà. Essa non si giustifica più in un regime di potestà congiunta e paritaria, in cui alla decadenza o alla limitazione della potestà di un genitore corrisponde una maggiore pienezza della potestà dell'altro genitore. In particolare può ravvisarsi un possibile contrasto di una disposizione che nei procedimenti limitativi o ablativi della potestà disponga l'ascolto di un solo genitore con alcune disposizioni della Costituzione o di convenzioni internazionali che esprimono il principio costituzionale della protezione della gioventù:

a) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza fra i genitori;

b) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la disciplina irragionevolmente diversa rispetto a quella contenuta nell'art. 10, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, norma che per i provvedimenti limitativi o sospensivi della potestà nel corso del procedimento di adottabilità impone l'audizione preventiva di entrambi i genitori e, se, è, del tutore;

c) con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione per violazione del diritto di autodifesa, con facoltà di farsi assistere da un difensore, del genitore non sentito e, quindi, neppure informato della procedura;

d) con l'art. 30, primo comma, della Costituzione, perché esclude un genitore dalla possibilità di intervenire in una procedura relativa ai doveri e diritti dell'altro genitore di mantenere, istruire ed educare i figli;

e) con l'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione perché non prevede un contraddittorio tra le parti, i due genitori in proprio e quali legali rappresentanti del figlio, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale;

f) con l'art. 18, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, che impegna il nostro Stato a riconoscere nella legislazione il principio che entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo, sicché appare conseguente che nel procedimento relativo alla limitazione della potestà di uno di essi entrambi debbano essere sentiti.

6. — Anche la questione se sia costituzionalmente legittima la mancanza di una previsione dell'ascolto del figlio minore in questi procedimenti limitativi o ablativi della potestà appare nella fattispecie in esame rilevante. Infatti, pur avendo il giudizio come oggetto la sottrazione del figlio D. B. A. dalla potestà del padre B. A., non sono stati sentiti né il minore (peraltro la sua età di non ancora sette anni poteva fare ritenere ancora inopportuno l'ascolto diretto) né l'altro genitore quale suo legale rappresentante essendone affidatario *ex art. 317-bis* del codice civile.

Attesa questa rilevanza nel caso concreto, la questione della legittimità costituzionale della mancata previsione nell'art. 336, comma 2, del codice civile, dell'ascolto del minore nei procedimenti camerale ablativi o limitativi della potestà genitoriale va posta nella sua completezza, con riferimento sia al minore già grandicello che dovrebbe essere ascoltato direttamente dal giudice, sia al bambino più piccolo per il quale si può pensare all'ascolto tramite rappresentante.

a) *prima facie* la mancata previsione dell'ascolto del minore contrasta con il principio di protezione della gioventù, contenuto negli artt. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, di cui è un'espressione l'ascolto del minore previsto dall'art. 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176: ascolto che deve avvenire in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che concerna un minore e che può essere attuato sia direttamente, sia mediante un rappresentante o un organo appropriato. Il bambino, precisa il primo comma dell'art. 12 di detta Convenzione, quando sia capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione in ogni questione che lo interessa e le sue opinioni devono esser prese debitamente in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. L'ascolto giudiziario del minore costituisce anche lo strumento necessario perché il giudice, nella valutazione dell'eventuale situazione di pregiudizio, possa considerare se i genitori esercitano i loro doveri «tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli» (art. 147 codice civile).

b) un altro profilo di incostituzionalità della disciplina dell'art. 336, comma 2, del codice civile nella parte dove non prevede l'ascolto del minore, per il suo contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, emerge fondando il sindacato di ragionevolezza sul parametro rappresentato dalla normativa che regola situazioni analoghe.

Si fa riferimento in particolare alla disciplina dettata nel corso della procedura di adottabilità per «ogni provvedimento temporaneo nell'interesse del minore», compresa la sospensione dei genitori dalla potestà, dall'art. 10, secondo e quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Essa prevede che prima del provvedimento — fatta eccezione per il caso di urgente necessità — il tribunale per i minorenni debba sentire il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

Appare dunque razionale che, per adottare dei provvedimenti con lo stesso contenuto (prescrizioni, allontanamento, rimozione dalla potestà), debbano valere le medesime garanzie di ascolto del minore, che sono dirette alla migliore considerazione del suo interesse, non appare infondato il sospetto di incostituzionalità dell'art. 336, comma 2, del codice civile nella parte in cui non prevede che in ogni caso (anche al di fuori di una procedura di adottabilità) il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore sia sentito e che siano sentiti, quali suoi legali rappresentanti e protettori naturali, i genitori nonché, se c'è, il tutore.

c) la norma in esame sembra inoltre contrastare con l'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione non essendoci un giusto processo dove il minore nelle procedure che lo riguardano non sia sentito, sia direttamente se ha già un'età appropriata (quale l'età di dodici anni stabilita dall'art. 10, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184) sia indirettamente attraverso un suo legale rappresentante, così attuando un contraddittorio sostanziale in cui le sue aspirazioni possano essere prese in considerazione. Anche se il minore non può essere ritenuto «parte» formale, appare opportuno che la Corte costituzionale affermi che il principio del contraddittorio consacrato dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione va attuato anche per il minore nelle procedure camerale che lo riguardino attraverso la modalità dell'ascolto.

7. — Quanto sopra considerato conduce infine a chiedersi, con riferimento ancora agli artt. 2, 3 secondo comma, 24 secondo comma, 30 primo comma, 111 primo e secondo comma, della Costituzione, se l'art. 336, comma 2, del codice civile non sia incostituzionale anche nella parte in cui non prevede a pena di nullità rilevabile di ufficio che i genitori e il minore che abbia compiuto gli anni dodici siano sentiti.

Se infatti si afferma che il principio del contraddittorio di cui all'art. 111 della Costituzione vale anche per i procedimenti camerale ablativi o limitativi della potestà, il solo modo per assicurarne la attuazione è la previsione della nullità del provvedimento nell'ipotesi di inadempimento.

8. — La Corte ritiene rilevanti per la risoluzione del reclamo anche altre questioni di costituzionalità, che solleva di ufficio, relative alla disposizione dell'art. 336, commi 3, del codice civile, che il Tribunale per i minorenni ha applicato per disporre l'allontanamento del minore D. B. A. dalla madre affidataria D. M.

Poiché in questo caso, ritenuto implicitamente che si trattasse di un caso di urgente necessità, il tribunale per i minorenni non ha sentito i genitori e non ha stabilito la durata del provvedimento temporaneo (riservando ad un seguito non precisato la valutazione della durata dell'affidamento familiare), e ha disposto la convocazione successiva della sola madre a distanza di quasi cinque mesi (il decreto è stato deliberato il 18 luglio 2000, la madre è stata convocata per il 13 dicembre 2000), ci si chiede se la disposizione di cui all'art. 336, comma 3, del codice civile sia conforme ai principi della Costituzione.

Più in generale, un tale esame viene sollecitato dalla considerazione che questa norma oggi legittima delle diffuse prassi autoritarie che contraddicono il principio del contraddittorio e non rispettano il diritto di difesa: tali l'inflazione di provvedimenti assunti al di fuori di reali situazioni di necessità e di urgenza ma definiti necessari e urgenti solo perché non preceduti dall'ascolto delle parti (nella fattispecie in esame il difetto del requisito dell'urgenza è rilevabile dalla durata di vari mesi del procedimento e dal ritardo della deliberazione e del suo deposito); la mancanza di un successivo provvedimento che a seguito dell'ascolto delle parti confermi, modifichi o revochi il provvedimento urgente così assunto; ovvero la dilatazione nel tempo — a volte anni e anni dopo — del provvedimento successivo deliberato a seguito di contraddittorio in modo che il primo provvedimento di urgenza assunto *inaudita altera parte* predetermina e sostanzialmente consolida la soluzione senza possibilità per le parti di opporsi.

La Corte costituzionale ha già dichiarato che non violano il diritto di difesa e il principio del contraddittorio i decreti ingiuntivi e i provvedimenti cautelari civili emessi senza la preventiva audizione del soggetto destinatario, ritenendo costituzionalmente compatibili le forme di contraddittorio e di difesa differite ed eventuali. Non può perciò porsi in dubbio la possibilità di provvedimenti cautelari temporanei a protezione dell'interesse del minore non preceduti dal contraddittorio e senza esercizio del diritto di difesa, purché prevedano e non procrastinino nel tempo la successiva possibilità di contraddittorio e di difesa. E sotto quest'ultimo aspetto che si propongono le questioni relative alla disciplina dei procedimenti camerale ablativi e modificativi della potestà genitoriale in caso di urgente necessità dettata dall'art. 336, comma 3, codice civile, potendo dubitarsi che tale disciplina sia costituzionalmente legittima sotto tre profili:

a) nella parte in cui non prevede a pena di nullità che il provvedimento temporaneo nell'interesse del figlio in caso di urgente necessità assunto senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici debba avere una efficacia massima stabilita dalla stessa legge;

b) nella parte in cui non prevede che, dopo avere adottato in caso di urgente necessità un provvedimento temporaneo nell'interesse del figlio senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici, il tribunale per i minorenni debba a pena di decadenza entro trenta giorni, sentiti il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato e il minore che abbia compiuto gli anni dodici, confermare, modificare o revocare il provvedimento temporaneo così assunto;

c) nella parte in cui non prevede la nullità pronunciabile di ufficio del provvedimento temporaneo assunto nell'interesse del figlio senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici, quando il provvedimento sia emanato al di fuori del caso di urgente necessità.

9. — Il primo problema è quello dei «provvedimenti temporanei» a durata illimitata (come nella fattispecie in esame, in cui il tribunale per i minorenni di Torino ha riservato ad un seguito non precisato «la determinazione della durata dell'intervento») o a temporaneità talmente lunga (per esempio allontanamento urgente disposto per il periodo di quattro anni) da vanificare sostanzialmente il principio della temporaneità.

La questione di non manifesta costituzionalità dell'art. 336, comma 3, codice civile, che consente siffatte prassi è sicuramente rilevante perché questa Corte possa decidere sull'impugnazione proposta da D. M. contro il decreto del tribunale per i minorenni di allontanamento urgente del figlio senza determinazione di durata, in quanto nell'ipotesi di ritenuta illegittimità costituzionale della temporaneità illimitata il provvedimento urgente dovrebbe essere modificato stabilendo il momento finale dell'affidamento eterofamiliare disposto.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione valgono le considerazioni che seguono.

a) Il nostro ordinamento, prevedendo nel corso della procedura di adottabilità la possibilità di assumere dei provvedimenti temporanei di limitazione o sospensione della potestà in caso di urgente necessità (art. 10, terzo comma, legge 4 maggio 1983, n. 184), ne stabilisce implicitamente la temporaneità per un periodo non superiore al mese perché entro tale durata (art. 10, quarto comma, legge 4 maggio 1983, n. 184) deve intervenire il decreto di conferma, modifica o revoca. La discriminazione operata dal legislatore senza un ragionevole motivo fra provvedimenti temporanei urgenti assunti nelle identiche situazioni in procedure diverse — di adottabilità o di volontaria giurisdizione civile — viola il principio di uguaglianza con riferimento all'art. 3 della Costituzione, facendo apparire arbitraria una temporaneità stabilita dall'art. 336, comma 3, del codice civile senza previsione di un termine e a lunga durata. Viceversa proprio il modello legislativo dettato dall'art. 10, terzo e quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, può costituire un riferimento per dichiarare che in qualsiasi caso un provvedimento urgente assunto in caso di urgente necessità deve avere una temporaneità non superiore ad un mese. Appare pertanto non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 3, codice civile nella parte in cui non prevede a pena di nullità che il provvedimento temporaneo nell'interesse del figlio assunto in caso di urgente necessità senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici debba avere una efficacia massima non superiore ad un mese.

b) Un provvedimento di urgenza con temporaneità illimitata o di lunga durata finisce per vanificare l'esercizio del diritto di difesa e il contraddittorio nella fase successiva, perché — tenuto conto che la gestione dei tempi in un processo profondamente inquisitorio come quello di volontaria giurisdizione appartiene all'esclusiva disponibilità del giudice — procrastina la necessità di un altro provvedimento di conferma, modifica o revoca, determinando un consolidamento nel tempo della situazione con una violazione sostanziale degli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

10. — Il secondo profilo di non manifesta incostituzionalità dell'art. 336, comma 3, codice civile attiene al difetto di una previsione che, successivamente al provvedimento temporaneo assunto nell'interesse del figlio senza un contraddittorio preventivo in caso di urgente necessità, debba essere promosso un procedimento camerale per l'emanazione, entro un determinato termine e previa instaurazione di un regolare contraddittorio, di un provvedimento definitivo di conferma, modifica o revoca. Si è così formata e diffusa una prassi per cui i provvedimenti temporanei di breve durata perdono efficacia automaticamente alla scadenza senza che intervenga una conferma (o con dichiarazioni di non luogo a provvedere perché la situazione si è esaurita), mentre i provvedimenti temporanei di lunga durata vengono sostituiti da altri in relazione all'evoluzione del caso senza che si realizzi il diritto delle parti ad essere ascoltate e a partecipare attivamente al procedimento con riferimento alla conferma o modifica del provvedimento di urgenza. Il problema di costituzionalità è rilevante nella fattispecie in esame atteso che a tutt'oggi non risulta che il tribunale per i minorenni di Torino abbia confermato, modificato o revocato il provvedimento di urgenza di allontanamento del minore B. A. che aveva deliberato il 18 luglio 2000.

Anche per questo aspetto della mancata previsione della emanazione, entro congruo termine dal provvedimento di urgenza, del provvedimento definitivo, la norma in esame contrasta:

a) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione perché, con una irragionevole differenza rispetto alla previsione dell'art. 10, quarto e quinto comma della legge 4 maggio 1983, n. 184, essa non prevede che il tribunale

per i minorenni, entro trenta giorni dal provvedimento temporaneo di urgenza, sentiti il minore che abbia compiuto gli anni dodici, sentiti il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato e il minore che abbia compiuto gli anni dodici, a pena di decadenza debba confermare, modificare o revocare il provvedimento temporaneo di urgenza così assunto;

b) con gli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, perché lede il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio, non prevedendo che subito dopo l'emanazione del provvedimento temporaneo sia promosso il procedimento camerale, siano ascoltate le parti e il minore e quindi, intervenga in un termine rigoroso il provvedimento di conferma, modifica o revoca.

11. — L'ultima questione di costituzionalità dell'art. 336, comma 3, del codice civile si pone sotto il profilo che detta norma non prevede la nullità pronunciabile di ufficio del provvedimento temporaneo assunto nell'interesse del figlio senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici, quando il provvedimento sia emanato al di fuori del caso di urgente necessità.

La questione è rilevante nel caso di cui è giudizio, in cui non c'era una situazione di urgente necessità che potesse giustificare la mancata convocazione dei genitori e la loro estromissione da una partecipazione attiva al procedimento ai fini della decisione sull'allontanamento del bambino dalla madre. E che lo stesso tribunale per i minorenni non ravvisasse un caso di urgente necessità lo dimostrano il tempo notevole impiegato per l'assunzione di informazioni e il lungo periodo intercorso fra la deliberazione del provvedimento e il suo deposito. Inoltre l'ascolto del minore si imponeva in forza dell'art. 9, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, che prevede che in caso di decisione di separazione di un bambino dai suoi genitori tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

Appare allora non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 3, del codice civile nella parte in cui, non prevedendo a pena di nullità rilevabile di ufficio che il tribunale per i minorenni assuma dei provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio solo in caso di urgente necessità, consente che al di fuori di casi di urgente necessità il tribunale per i minorenni adotti dei provvedimenti senza ascoltare i genitori e il minore che abbia compiuto i dodici anni, sacrificando così il diritto di difesa e il diritto al giusto processo nella forma del contraddittorio in situazioni in cui tali diritti potevano e dovevano essere garantiti, in contrasto ancora con gli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 2, 3 primo comma, 24 secondo comma, 97 primo comma, 111 primo e sesto comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, comma 2 e 136 del codice procedura civile, nella parte in cui dispongono la comunicazione del decreto assunto dal tribunale per i minorenni nei procedimenti camerali ablativi e modificativi della potestà genitoriale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia per esteso conforme all'originale del decreto nelle forme dell'art. 137 del codice di procedura civile;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 2, 3 primo comma, 24 secondo comma, 97 primo comma, 111 primo e sesto comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, comma 2, e 741 del codice procedura civile, nella parte in cui dispongono che nei procedimenti camerali del tribunale per i minorenni ablativi e modificativi della potestà genitoriale il termine di dieci giorni per proporre reclamo e il termine di efficacia del decreto decorrano dalla comunicazione del decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché dalla notificazione mediante consegna al destinatario di copia per esteso conforme all'originale del decreto nelle forme dell'art. 137 del codice di procedura civile;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 3 primo comma, 24 secondo comma, 30 primo comma, 111 primo e secondo comma della Costituzione e all'art. 18

comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 2, codice civile nella parte in cui non prevede che nei procedimenti camerali ablativi e modificativi della potestà genitoriale sia sentito anche il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 2, 3 primo e secondo comma, 31 secondo comma, 111 primo e secondo comma della Costituzione, e all'art. 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 2, codice civile nella parte in cui non prevede che il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore sia sentito e che, in ogni caso, siano sentiti quali suoi legali rappresentanti e protettori naturali i genitori nonché, se c'è, il tutore;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 2, 3 secondo comma, 24 secondo comma, 30 primo comma, 111 primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 2, codice civile, nella parte in cui non prevede a pena di nullità che i genitori e il minore che abbia compiuto gli anni dodici siano sentiti;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 3 primo comma, 24 secondo comma, 111 primo e secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 3, codice civile, nella parte in cui non prevede a pena di nullità che il provvedimento temporaneo nell'interesse del figlio in caso di urgente necessità assunto senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici debba avere una efficacia massima non superiore a trenta giorni;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 24 secondo comma, 111 primo e secondo comma della Costituzione, e all'art. 9, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 3, codice civile nella parte in cui non prevede che nel caso di provvedimento temporaneo assunto nell'interesse del figlio in caso di urgente necessità senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici, il tribunale per i minorenni a pena di decadenza entro trenta giorni, sentiti il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato e il minore che abbia compiuto gli anni dodici, debba confermare, modificare o revocare il provvedimento temporaneo così assunto;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, con riferimento agli artt. 24 secondo comma, 111 primo e secondo comma della Costituzione e all'art. 9, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, comma 3, codice civile nella parte in cui non prevede la nullità pronunciabile di ufficio del provvedimento temporaneo assunto nell'interesse del figlio al di fuori di situazioni di urgente necessità senza sentire prima i genitori e/o il minore che abbia compiuto gli anni dodici;

Sollewa le questioni di legittimità costituzionale delle dette norme e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame di tali questioni;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, corredati delle prove delle avvenute comunicazioni e notificazioni di cui sopra;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, addì 18 dicembre 2000.

Il Presidente estensore: PAZÉ

N. 164

Ordinanza emessa il 19 dicembre 2000 dal tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra Valerio Silvana e Servizio riscossione tributi della Provincia di Frosinone - Sportello di Cassino

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa di abitazione del contribuente - Opposizione di terzo da parte del coniuge non coobbligato - Possibilità di far valere la presunzione di comunione legale dei beni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito - Violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità dei coniugi - Contrasto con i diritti della famiglia e con i principi di tutela economica del coniuge in comunione, attuati dalla legge n. 151/1975.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58 nuovo testo [*recte*: art. 52, secondo comma, lett. b)], nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 16, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46].
- Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, trattenuta in decisione alla udienza del 3 luglio 2000 nella causa n. 822/1998, vertente tra Valerio Silvana, elettivamente domiciliata in Cassino (Frosinone), via Riccardo Da S. Germano, 28, presso lo studio dell'avv. Raffaele Manfellotto, che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, opponente, e Servizio riscossione tributi della Provincia di Frosinone — sportello di Cassino — gestito dalla Banca di Roma S.p.a., elettivamente domiciliata in Cassino (Frosinone), via E. de Nicola, 151, 13, presso lo studio dell'avv. Pietro A. Ranaldi, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, opposto.

Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 10 dicembre 1998 l'opponente Valerio Silvana propone opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale intrapresa dal S.R.T. di Cassino nei confronti del coniuge per un debito erariale, connesso alla sua attività di imprenditore esclusiva. Deduce l'opponente di essere coniugato in regime di comunione, sicché, essendo il pignoramento avvenuto nella casa coniugale, i beni rinvenuti devono ritenersi ricadenti nel regime di comunione legale. Di conseguenza, quale comproprietario, egli non solo è legittimato a proporre opposizione di terzo grado, ma ha anche diritto ad eccepire la mancata previa escussione dei beni personali del coniuge e comunque la necessità di procedere *ex art. 599 c.p.c.*

Costituendosi in giudizio, il S.R.T. eccepisce il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., poiché alla stregua dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 l'opposizione del coniuge non è ammissibile quanto trattisi di mobili pignorati in casa del debitore, di tal che, nella specie, sarebbe applicabile l'art. 53 dello stesso d.P.R., che prevede un'opposizione in via amministrativa dinanzi alla Direzione regionale delle entrate. Deduce altresì il S.R.T. che la prova dell'appartenenza dei mobili al terzo opponente può essere offesa solo nei limiti dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 cit.

Sulle confliggenti conclusioni delle parti, la causa è stata introitata in decisione.

Motivi della decisione

Va innanzitutto rilevato che la controversia non può essere decisa alla luce della nuova lettura del d.P.R. n. 602/1973, così come modificato ed innovato dal d.lgs. n. 46/1999, ed in particolare alla luce dell'art. 58 del d.P.R.; introdotto dall'art. 16 del decreto legislativo, poiché in ambito processuale vale il principio *tempus regit actum*. Quindi, occorre far riferimento alla norma dell'art. 52 previgente, la quale non escludeva l'opposizione di terzo da parte del coniuge, ma, a seguito di pronunce della Corte costituzionale, prevedeva una circoscritta casistica.

Di tal che, l'opposizione deve ritenersi ammissibile.

Parimenti infondata è l'eccezione del S.R.T. circa l'applicazione dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 vecchio testo. Ed invero, la norma prescriveva i casi in cui era dovere dell'esattore astenersi dal pignoramento, non potendo certamente il legislatore affidare ad un organo esecutivo il compito di discernere situazioni di maggior complessità, sulle quali entra senza dubbio il potere decisionale del magistrato. Quindi, la norma certamente non circoscriveva i poteri del giudice dell'esecuzione, ma dell'esattore. Infatti, un conto è la pignorabilità da parte dell'ufficiale di riscossione altro è l'espropriabilità sostanziale: mentre il pignoramento pressoché indiscriminato nella causa del debitore segue la duplice *ratio* di tutelare immediatamente il creditore ed evitare all'ufficiale interpretazioni di diritto e sottili distinguo, la fase giudiziale persegue il fine di verificare la correttezza di quest'operato. Di tal che, è il G.E. deputato a riconoscere la correlazione beni staggiti/debitore se qualcuno, estraneo all'esecuzione, reclami su di essi un diritto con un'opposizione di terzo.

Sgombrato il campo dell'eccezione di difetto di giurisdizione e dell'argomento dei limiti dell'esattore, va affrontato il problema della possibilità materiale di proporre l'opposizione da parte del coniuge non coobbligato, deducendo la comunione legale.

Il problema deve essere affrontato mediante l'attenta lettura della norma appena ricordata. Sembra che il legislatore abbia inteso riferirsi solo al caso di rivendicazione di proprietà esclusiva da parte del coniuge, in quanto non tratta affatto l'argomento della comproprietà.

Tuttavia, poiché, in buona sostanza, anche opporre la comunione legale costituisce rivendicazione di un diritto sul bene staggito, fermo restando che la comunione coniugale non è una comproprietà e quindi andrebbe *ex professo* regolata, ritiene questo giudice che la norma dell'art. 52 cit. possa essere applicata anche alla rivendicazione di proprietà non esclusiva e, di conseguenza, anche nel caso di eccezione di comunione legale.

L'interpretazione qui offerta non consentirebbe perciò di accogliere l'opposizione, in quanto il coniuge può proporre l'opposizione *ex art.* 619 c.p.c. solo nel caso di beni dotali.

Ma ritiene il giudicante che le osservazioni proposte dalla difesa dell'opponente in ordine alla costituzionalità della normativa *de qua* meritino una particolare attenzione, perché, anche alla luce delle previsioni della Carta costituzionale, non può serenamente affermarsi che la comunione legale non assuma rilievo anche nei riguardi del credito erariale.

La *ratio* della novella del 1975 era senza dubbio la traduzione fattuale dei principi di pari dignità dei coniugi espressi dal legislatore costituente, cosicché la scelta di presumere la comunione come regime ordinario, statuendo la necessità dell'espressa volontà contraria, risulta strumentale alla volontà legislativa di assicurare a ciascuno dei coniugi una ampia posizione giuridica soggettiva, da tutelare anche contro le aggressioni esecutive da parte dei creditori dell'altro coniuge. E l'opposizione di terzo è lo strumento idoneo a salvaguardare la posizione del coniuge non debitore che altrimenti subirebbe inerte le conseguenze negative dell'agire del creditore, di tal che è innegabile che la presunzione di comunione costituisca essa stessa ostacolo all'espropriazione forzata, stante l'unanime riconoscimento a parte della giurisprudenza di legittimità dell'opponibilità della comunione ai terzi (per tutti Cass. sez. II n. 6216/1997; sez. I nn. 2182/1992 e 7437/1994). La normativa della legge n. 151/1975 dispone, infatti, che il potere sulla casa non appartenga al solo marito ma ai coniugi, tanto da riconoscere lo *ius prohibendi* in capo ad ambedue. È conseguenziale quindi ammettere che anche i beni in essa contenuti debbano presumersi, salvo prova contraria, di pertinenza di ambedue i coniugi.

Quindi, affrontare la presunzione legale *ex legge* n. 151/1975 con la presunzione di proprietà esclusiva del coniuge escusso sui beni staggiti nella casa coniugale *ex art.* 52 cit. crea una discrasia del sistema normativo di tutta evidenza. D'altra parte, non va dimenticato il principio espresso dall'art. 2728 c.c., secondo cui chi oppone una presunzione di legge è esonerato dalla prova, la quale, quindi, grava, per il contrario, sul creditore procedente. Ed allora, dovrebbe affermarsi che è onere del S.R.T. fornire la prova della proprietà assoluta del debitore sui beni staggiti o procedere *ex art.* 599 c.p.c.

Infine, va considerato che la S.C. ha più volte invitato i giudici ad una «esegesi adeguatrice» delle norme *ante* 1975, il che induce a considerare un difetto di coordinamento fra la legge n. 151/1975 e l'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 nella vecchia lettura, che è intuitivamente precedente, difetto che non è stato sanato nemmeno dalla riforma del 1999, poiché il nuovo art. 58, pur avendo modificato alcuni aspetti, ha lasciato irrisolto il problema.

Non resta quindi che valutare la conformità dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 al dettato costituzionale, essendo rilevante la questione, poiché, ritenendone la conformità, questo giudice potrebbe solo rigettare l'opposizione, non essendo possibile diversa interpretazione della norma ridetta, se non quella di limitare l'opposizione ai beni dotali.

Va *in primis* rilevato che la Corte costituzionale ha più volte affermato nuove vie interpretative a tutela del coniuge non debitore a proposito delle norme sull'esecuzione esattoriale, giudicandole non conformi al dettato

degli artt. 3, 24, 31, 41 e 47 della Costituzione. Le motivazioni offerte sono nel raffronto fra l'interesse alla celere escussione del credito erariale e il diritto reale del coniuge e dei familiari conviventi. Nei casi sottoposti al suo esame, la Corte ha quindi ritenuto che l'imposizione di limiti all'opposizione del coniuge e dei familiari conviventi non devono giungere fino a negare ogni possibilità di reazione, tanto da collocare sostanzialmente il coniuge nella stessa posizione del coobbligato (Corte cost. dec. nn. 444/1995 e 358/1994).

Orbene, gli artt. 52 e 53 vecchio testo del d.P.R. n. 602/1973 di fatto escludono rilevanza alla presunzione legale di comunione, ma l'esclusione appare confliggere con la Carta costituzionale, ed in particolare con:

l'art. 3, poiché crea disparità con l'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito che, alla stregua dell'interpretazione offerta all'art. 70 L.F. da Cass. sez. I 29 dicembre 1995, n. 13149 (in Famiglia e diritto 1996, 5), sarebbe favorito;

l'art. 29, perché viola il principio della pari dignità e dell'uguaglianza dei coniugi nell'ambito della famiglia, laddove invece espressamente il dettato costituzionale invita il legislatore a disporre sì limitazioni, ma «a garanzia dell'unità familiare»;

l'art. 31, in quanto confligge con l'affermazione dei diritti della famiglia, andando ad aggravare e non a rimuovere l'adempimento dei compiti familiari per il coniuge in comunione;

gli artt. 41 e 47, attuati con la legge n. 151/1975, tutelano l'attività e l'indipendenza economica del coniuge in comunione con la presunzione di partecipazione nell'acquisto dei beni familiari, l'art. 52 cit. preclude invece allo stesso coniuge di sottrarre al creditore esclusivo dell'altro coniuge il frutto del proprio lavoro, del proprio impegno economico, negando la presunzione di apporto paritario.

La Corte costituzionale ha già giudicato dichiarandolo illegittimo l'art. 52 del d.P.R. n. 602 cit. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedeva l'opposizione di terzo per i beni acquistati con atto pubblico in data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta (sent. n. 415/1996), per i beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta (sent. n. 444/1995), per i mobili pervenuti al terzo per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio (dec. n. 358/1994).

Nel caso che ne occupa, sembra appunto che la preminente esigenza di realizzazione del credito fiscale debba trovare l'ulteriore limitazione nella presunzione di comunione, altrimenti si ha l'effetto della preclusione assoluta dell'opposizione di terzo da parte del coniuge non coobbligato, tale da collocarlo nella stessa posizione del coobbligato. Il che non si giustifica perché eccede la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, come pure l'esigenza di prevenire ed evitare frodi o simulazioni.

È la stessa Corte ad insegnare che lo scopo della normativa sull'esecuzione esattoriale non è la soddisfazione del credito erariale ad ogni costo, anche incidendo su beni che certamente non appartengono al contribuente moroso in quanto il titolo di proprietà del coniuge opponente è nella legge. Di tal che, ritiene questo giudice che i ragionevoli limiti rinvenuti dalla Corte costituzionale nei tre casi sottoposti al suo esame, debbano essere presi in considerazione estendendoli, anche al caso di eccezione di comunione legale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 nuovo testo del d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, per i motivi di cui in motivazione;

Sospende il giudizio;

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti;

Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Cassino, addì 19 dicembre 2000.

Il giudice istruttore: SORRENTINO

N. 165

Ordinanza emessa il 19 dicembre 2000 dal tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra Marrone Antonio e Servizio Riscossione Tributi della prov. di Frosinone - Sportello di Cassino

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa di abitazione del contribuente - Opposizione di terzo da parte del coniuge non coobbligato - Possibilità di far valere la presunzione di comunione legale dei beni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito - Violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità dei coniugi - Contrasto con i diritti della famiglia e con i principi di tutela economica del coniuge in comunione, attuati dalla legge n. 151/1975.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58 nuovo testo [*recte*: art. 52, secondo comma, lett. b)], nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 16, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46].
- Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, trattenuta in decisione alla udienza del 17 luglio 2000 nella causa n. 1723/1999, vertente tra Marrone Antonio, elettivamente domiciliato in Cassino (FR), via Riccardo Da S. Germano n. 28, presso lo studio dell'avv. Raffaele Manfellotto, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale opponente e servizio riscossione tributi della provincia di Frosinone sportello di Cassino - gestito dalla Banca di Roma S.p.a., elettivamente domiciliata in Cassino (FR) Via E. De Nicola 151 13, presso lo studio dell'avv. Pietro A. Ranaldi, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, opposto.

Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale.

Svolgimento del Processo

Con ricorso del 17 dicembre 1998 l'opponente Marrone Antonio propone opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale intrapresa dal S.R.T. di Cassino nei confronti del coniuge per un debito erariale, connesso alla sua attività imprenditoriale esclusiva. Deduce l'opponente di essere coniugato in regime di comunione, sicchè, essendo il pignoramento avvenuto nella casa coniugale, i beni rinvenuti devono ritenersi ricadenti nel regime di comunione legale. Di conseguenza, quale comproprietario, egli non solo è legittimato a proporre opposizione di terzo, ma ha anche diritto ad eccepire la mancata previa escussione dei beni personale del coniuge e comunque la necessità di procedere *ex art. 599 c.p.c.*

Costituendosi in giudizio, il S.R.T. eccepisce il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., poiché alla stregua dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 l'opposizione del coniuge non è ammissibile quando trattasi di mobili pignorati in casa del debitore, di tal che, nella specie, sarebbe applicabile l'art. 53 stesso decreto del Presidente della Repubblica, che prevede un'opposizione in via amministrativa dinanzi alla Direzione generale delle entrate. Deduce altresì il S.R.T. che la prova dell'appartenenza dei mobili al terzo opponente può essere offerta solo nei limiti dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 cit.

Sulle confliggenti conclusioni delle parti, la causa è stata introitata in decisione.

Motivi della decisione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 164 /2001).

N. 166

Ordinanza emessa il 19 dicembre 2000 dal tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra Marrone Antonio e Servizio riscossione tributi della provincia di Frosinone—Sportello di Cassino

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa di abitazione del contribuente - Opposizione di terzo da parte del coniuge non coobbligato - Possibilità di far valere la presunzione di comunione legale dei beni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito - Violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità dei coniugi - Contrasto con i diritti della famiglia e con i principi di tutela economica del coniuge in comunione, attuati dalla legge n. 151/1975.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58 nuovo testo.
- Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che Marrone Antonio ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale intrapresa dal S.R.T. di Cassino nei confronti del coniuge per debito erariale connesso alla sua attività imprenditoriale esclusiva. Deduce l'opponente di essere coniugato in regime di comunione, sicché, essendo il pignoramento avvenuto nella casa coniugale, i beni rinvenuti devono ritenersi ricadenti nel regime di comunione legale. Di conseguenza, quale comproprietario, egli è non solo legittimato a proporre opposizione di terzo, ma ha anche diritto ad eccepire la mancata previa escussione dei beni personali del coniuge e comunque la necessità di procedere ex art. 599 c.p.c.

Costituendosi in giudizio, il S.R.T. eccipe il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., poiché alla stregua dell'art. 52, d.P.R. n. 602/1973 l'opposizione del coniuge non è ammissibile quando trattasi di mobili pignorati in casa del debitore, di tal che, nella specie, sarebbe applicabile l'art. 53, stesso d.P.R., che prevede un'opposizione in via amministrativa dinanzi alla direzione regionale delle entrate. Deduce altresì il S.R.T. che la prova dell'appartenenza dei mobili al terzo opponente può essere offerta solo nei limiti dell'art. 65, d.P.R. n. 602 cit.

Ritenuto in diritto che

La controversia deve essere decisa alla luce della nuova lettura del d.P.R. n. 602/1973, così come modificato ed innovato dal d.lgs. n. 46/1999, ed in particolare alla luce dell'art. 58 del d.P.R., introdotto dall'art. 16 del d.lgs., che non esclude più l'opposizione di terzo da parte del coniuge, ponendo solo dei limiti ai mezzi di prova deducibili per dimostrare la proprietà. Di tal che, l'opposizione deve ritenersi ammissibile.

Né è più da considerare l'eccezione del S.R.T. circa l'applicazione dell'art. 65, d.P.R. n. 602, vecchio testo, oggi art. 63, in quanto comunque palesemente infondata. Ed invero, la norma prescrive i casi in cui era ed è dovere dell'esattore astenersi dal pignoramento, non potendo certamente il legislatore affidare ad un organo esecutivo il compito di discernere situazioni di maggior complessità, sulle quali entra senza dubbio il potere decisionale del magistrato. Quindi, la norma certamente non circoscrive i poteri del giudice dell'esecuzione. Infatti, un conto è la pignorabilità da parte dell'ufficiale di riscossione altro è l'espropriabilità sostanziale: mentre il pignoramento pressoché indiscriminato nella casa del debitore segue la duplice *ratio* di tutelare immediatamente il creditore ed evitare all'ufficiale interpretazioni di diritto e sottili distinguo, la fase giudiziale persegue il fine di verificare la correttezza di quest'operato. Di tal che, è il G.E. deputato a riconoscere la correlazione beni staggiti/debitore se qualcuno, estraneo all'esecuzione, reclami su di essi un diritto con un'opposizione di terzo.

Sgombrato il campo dall'eccezione di difetto di giurisdizione e dall'argomento dei limiti dell'esattore, va affrontato il problema della possibilità materiale di proporre l'opposizione da parte del coniuge non coobbligato, deducendo la comunione legale.

Il problema deve essere affrontato mediante l'attenta lettura della norma appena ricordata. Sembra che il legislatore abbia inteso riferirsi solo al caso di rivendicazione di proprietà esclusiva da parte del coniuge, in quanto non tratta affatto l'argomento della comproprietà. Tuttavia, poiché, in buona sostanza, anche opporre la

comunione legale costituisce rivendicazione di un diritto sul bene staggito, fermo restando che la comunione coniugale non è una comproprietà e quindi andrebbe *ex professo* regolata, ritiene questo giudice che la norma dell'art. 58 cit. possa essere applicata anche alla rivendicazione di proprietà non esclusiva e, di conseguenza, anche nel caso di eccezione di comunione legale.

L'interpretazione qui offerta non consentirebbe perciò di accogliere l'opposizione, in quanto il coniuge in comunione dovrebbe comunque dimostrare la comproprietà (*rectius*: la comunione) con i documenti richiesti dall'art. 58 cit.

Ma ritiene il giudicante che le osservazioni proposte dalla difesa dell'opponente in ordine alla costituzionalità della normativa *de qua* meritino una particolare attenzione, perché, anche alla luce delle previsioni della Carta Costituzionale, non può serenamente affermarsi che la comunione legale non assuma rilievo anche nei riguardi del credito erariale.

La *ratio* della novella del 1975 era senza dubbio la traduzione fattuale dei principi di pari dignità dei coniugi espressi dal legislatore costituente, cosicché la scelta di presumere la comunione come regime ordinario, statuendo la necessità dell'espressa volontà contraria, risulta strumentale alla volontà legislativa di assicurare a ciascuno dei coniugi una ampia posizione giuridica soggettiva, da tutelare anche contro le aggressioni esecutive da parte dei creditori dell'altro coniuge. E l'opposizione di terzo è lo strumento idoneo a salvaguardare la posizione del coniuge non debitore che altrimenti subirebbe inerte le conseguenze negative dell'agire del creditore, di tal che è innegabile che la presunzione di comunione costituisca essa stessa ostacolo all'espropriazione forzata, stante l'unanime riconoscimento da parte della giurisprudenza di legittimità all'opponibilità della comunione ai terzi (per tutti cass. sez. II n. 6216/1997; sez. I nn. 2182/1992 e 7437/1994). La normativa della legge n. 151/1975 dispone infatti che il potere sulla casa non appartenga al solo marito ma ai coniugi, tanto da doversi riconoscere lo *ius prohibendi* in capo ad ambedue. È conseguenziale quindi ammettere che anche i beni in essa contenuti debbano presumersi, salvo prova contraria, di pertinenza di ambedue i coniugi.

Quindi, affrontare la presunzione legale con la presunzione di proprietà esclusiva del coniuge escusso sui beni staggiti nella casa coniugale crea una discrasia del sistema normativo di tutta evidenza. D'altra parte, non va dimenticato il principio espresso dall'art. 2728 c.c., secondo cui chi oppone una presunzione di legge è esonerato dalla prova, la quale, quindi, grava, per il contrario, sul creditore procedente. Ed allora, dovrebbe affermarsi che è onere del S.R.T. fornire la prova della proprietà assoluta del debitore sui beni staggiti o procedere ex art. 599 c.p.c.

Infine, va considerato che la S.C. ha più volte invitato i Giudici ad una «esegesi adeguatrice» delle norme ante 1975, il che avrebbe potuto indurre a considerare un difetto di coordinamento fra la legge n. 151/1975 e l'art. 52, d.P.R. n. 602/1973 nella vecchia lettura, che è intuitivamente precedente. Ma l'aver il legislatore ripetuta la norma nella novella del 1999 non lascia adito nemmeno a questa possibilità interpretativa.

Non resta quindi che valutare la conformità dell'art. 58, d.P.R. n. 602/1973, nuovo testo, al dettato costituzionale, essendo rilevante la questione, poiché, ritenendone la conformità, questo giudice potrebbe solo rigettare l'opposizione, non essendo possibile diversa interpretazione della norma ridetta, se non quella di vincolare la prova della proprietà anche da parte del coniuge alla ristrettissima casistica ivi prevista.

Va *in primis* rilevato che la Corte costituzionale ha più volte affermato nuove vie interpretative a tutela del coniuge non debitore a proposito delle norme sull'esecuzione esattoriale, giudicandole non conformi al dettato degli artt. 3, 24, 31, 41 e 47 Cost. Le motivazioni offerte sono nel raffronto fra l'interesse alla celere escussione del credito erariale e il diritto reale del coniuge e dei familiari conviventi. Nei casi sottoposti al suo esame, la Corte ha quindi ritenuto che l'imposizione di limiti all'opposizione del coniuge e dei familiari conviventi non devono giungere fino a negare ogni possibilità di reazione, tanto da collocare sostanzialmente il coniuge nella stessa posizione del coobbligato (Corte cost. decc. nn. 444/1995 e 358/1994).

Orbene, l'art. 58, d.P.R. n. 602/1973, nuovo testo, ha di fatto escluso rilevanza alla presunzione legale di comunione. L'esclusione appare confliggere con la Carta costituzionale, ed in particolare con:

l'art. 3, poiché crea disparità con l'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito che, alla stregua dell'interpretazione offerta all'art. 70, l.f., da cass. sez. I 29 dicembre 1995 n. 13149 (in *Famiglia e Diritto* 1996, 5), sarebbe favorito;

l'art. 29, perché andrebbe a violare il principio della pari dignità e dell'uguaglianza dei coniugi nell'ambito della famiglia, laddove invece espressamente il dettato costituzionale invita il legislatore a disporre sì limitazioni, ma «a garanzia dell'unità familiare»;

l'art. 31, in quanto confligge con l'affermazione dei diritti della famiglia, andando ad aggravare e non a rimuovere, ma aggravando, l'adempimento dei compiti familiari per il coniuge in comunione;

gli artt. 41 e 47, attuati con la legge n. 151/1975, tutelano l'attività e l'indipendenza economica del coniuge in comunione con la presunzione di partecipazione nell'acquisto dei beni familiari, l'art. 58 cit. preclude invece allo stesso coniuge di sottrarre al creditore esclusivo dell'altro coniuge il frutto del proprio lavoro, del proprio impegno economico, negando la presunzione di apporto paritario.

La Corte costituzionale ha già giudicato dichiarandolo illegittimo il pregresso art. 52, d.P.R. n. 602 cit., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedeva l'opposizione di terzo per i beni acquistati con atto pubblico in data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta (sent. n. 415/1996), per i beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta (sent. n. 444/1995), per mobili pervenuti al terzo per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio (dec. n. 358/1994).

Nel caso che ne occupa, sembra appunto che la preminente esigenza di realizzazione del credito fiscale debba trovare l'ulteriore limitazione nella presunzione di comunione, altrimenti si ha l'effetto della preclusione assoluta dell'opposizione di terzo da parte del coniuge non coobbligato, tale da collocarlo nella stessa posizione del coobbligato. Il che non si giustifica perché eccede la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, come pure l'esigenza di prevenire ed evitare frodi o simulazioni. È la stessa Corte ad insegnare che lo scopo della normativa sull'esecuzione esattoriale non è la soddisfazione del credito erariale ad ogni costo, anche incidendo su beni che certamente non appartengono al contribuente moroso in quanto il titolo di proprietà del coniuge opponente è nella legge. Di tal che, ritiene questo giudice che i ragionevoli limiti rinvenuti dalla Corte costituzionale nei tre casi sottoposti al suo esame, debbano essere presi in considerazione estendendoli, anche al caso di eccezione di comunione legale.

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 58 nuovo testo del d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, per i motivi di cui in motivazione;

Sospende il giudizio;

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti;

Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Cassino, addì 19 dicembre 2000.

Il giudice: SORRENTINO

N. 167

*Ordinanza emessa il 13 novembre 2000 dal tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di Fregnan Sandro ed altra*

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni già assunte - Interpretazione della Corte di cassazione - Condizione della ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione, per il giudice, di ritenere la ripetizione irrilevante o manifestamente superflua - Irragionevolezza - Violazione del principio di non dispersione della prova e pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. pen., art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Vista l'ordinanza *ex art. 23* legge 87/1953 emessa da questo ufficio in data 24 settembre 1999 che si riporta di seguito integralmente:

«Vista l'istanza con cui il p.m. all'odierna udienza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 511 comma 2 del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999 n. 1 — ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione.

Ritenuta la rilevanza della questione sollevata dal p.m. atteso che nell'ambito del presente dibattimento, come consta dal p.v. dell'odierna udienza:

è stata disposta, *ex art. 525* comma 2 c.p.p., la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico in quanto innanzi al primo giudice (*rectius* pretore) si era svolta attività istruttoria (esame testi);

la difesa ha chiesto un nuovo esame dei dichiaranti già sentiti non prestando in ogni caso il consenso alla lettura dei verbali contenenti le menzionate testimonianze.

Secondo il "diritto vivente", cristallizzato nella citata pronuncia della Suprema Corte, alla luce della richiesta della Difesa, non potrebbero essere utilizzate, mediante "la semplice" lettura, le testimonianze raccolte dal precedente giudice (*rectius* pretore) e contenute nei relativi verbali già inseriti nel fascicolo del dibattimento.

La questione sollevata dal p.m. non è manifestamente infondata e deve anzi essere condivisa per i motivi che seguono.

In primo luogo è opportuno ricordare che l'art. 511 c.p.p., dopo aver stabilito nel comma 1 che "il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento" recita al comma 2: "la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo".

Le sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 1 del 15 gennaio 1999, hanno sancito il seguente principio di diritto: "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia richiesto da una delle parti".

Dalla lettura della norma non pare, contrariamente al principio enucleato dalla cassazione, che il legislatore abbia voluto limitare la lettura dei verbali di dichiarazioni ai soli casi di irripetibilità della prova e quindi di impossibilità di nuovo esame (nel qual caso avrebbe detto "a meno che l'esame non possa avere luogo"), né tantomeno ancorare tale utilizzabilità *de plano* ad un consenso — di cui non si trova traccia nella norma — delle parti.

Ritiene questo giudice, conformemente al p.m. istante, che se è vero che i principi di oralità e difformazione della prova in dibattimento costituiscono istanze fondanti del nuovo codice, è parimenti vero che tali principi non possono essere considerati isolatamente, né assolutizzati. Infatti, come ha avuto modo di puntualizzare la Corte costituzionale, l'oralità non rappresenta il veicolo esclusivo di formazione della prova, nel dibattimento, non è regola assoluta, bensì criterio — guida del nuovo processo (*cf.* sent. n. 255 del 3 giugno 1992), dovendo tali principi essere sviluppati e coordinati con quelli pariordinati di non dispersione dei mezzi di prova ossia non sarà

lecito non utilizzare materiale probatorio legittimamente e correttamente acquisito, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza. Per la Consulta il bene dell'efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 25, primo comma e 101 secondo comma della Costituzione), coincide con la necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire attraverso opportuni meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità; se tali meccanismi espongono a rischio la stessa possibilità di svolgimento e di conclusione del processo non possono non ritenersi in contrasto con i principi costituzionali che presiedono al buon funzionamento della giurisdizione. La circostanza poi che l'oralità non sia il veicolo esclusivo di formazione della prova ma criterio — guida del nuovo processo, non confligge affatto con il principio del contraddittorio, la cui essenza sta nella conoscibilità delle parti degli elementi probatori e nella corretta acquisizione degli stessi.

La stessa Corte costituzionale del resto ha avuto modo di occuparsi della disciplina relativa alla valenza probatoria degli atti istruttori assunti in dibattimento nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante. Anzitutto il giudice delle leggi ha rilevato che nei casi in cui è necessario procedere alla rinnovazione del dibattimento non si produce alcun annullamento dell'attività istruttoria compiuta, dovendosi quindi ritenere che le dichiarazioni rese dai testi già esaminati dinanzi al precedente organo giudicante, contenute nei verbali dibattimentali relativi alle udienze precedenti fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento (*cf.* sent. n. 101 del 19 marzo 1993). Ed ancora, più in particolare, nel dichiarare l'infondatezza della eccepita incostituzionalità degli artt. 238 e 512 c.p.p., la Corte ha statuito che gli atti contenenti dette dichiarazioni possono essere acquisiti mediante lettura od indicazione sostitutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.p., potendosi prescindere dal previo esame del dichiarante, quale presupposto per l'acquisizione mediante lettura delle relative dichiarazioni, in tutti i casi in cui l'esame stesso non abbia luogo. (*cf.* sent. n. 17 del 3 febbraio 1994). Quest'ultima pronuncia è stata confermata, con riguardo al caso di attività istruttoria compiuta da giudice successivamente dichiarato incompatibile, avendo la Corte nell'occasione ribadito che la disciplina relativa alla utilizzabilità dei verbali di mezzi di prova assunti in una precedente fase dibattimentale da un diverso giudice va rinvenuta proprio nell'art. 511 c.p.p. dato che i verbali fanno parte del fascicolo del dibattimento a disposizione del nuovo giudice, e che la pregressa fase dibattimentale conserva indubbiamente il carattere di attività legittimamente compiuta, restando salva nel caso di specie la distinta regola di cui all'art. 42 c.p.p. secondo la quale con il provvedimento che accoglie l'istanza di astensione o ricasazione viene dichiarato se e in quale parte mantengono validità gli atti compiuti (*cf.* ord. n. 99 del 3 aprile 1996).

Per quanto concerne poi il riferimento della sentenza delle sezioni unite al «consenso delle parti» deve rilevarsi che, se la mancanza di ripetizione degli atti di istruzione dibattimentale dinanzi al nuovo giudicante integra violazione del principio di cui al comma 2 dell'art. 525 del c.p.p., la correlativa nullità — assoluta ed insanabile a norma del comma 2 dell'art. 179 c.p.p. — non potrebbe certamente essere superata dal consenso delle parti. Se invece è consentito prescindere dal previo esame dei testi già escussi, per la utilizzabilità ai fini del decidere delle relative dichiarazioni, l'eventuale dissenso delle parti non può comunque costituire impedimento alla legittima acquisizione del materiale probatorio precedentemente formatosi, utilizzabile quindi per la formazione del libero convincimento del giudice a norma degli artt. 192 comma 1 e 526 del c.p.p..

In particolare le dichiarazioni di cui si discute presentano alcune peculiarità: infatti non sono state rese nelle indagini preliminari, e neppure in sede di incidente probatorio, o in altro procedimento, e quindi poi acquisite nel dibattimento, ma direttamente assunte in questo pubblico dibattimento, nel contraddittorio delle diverse parti, nell'ambito dello stesso processo penale, e pertanto esse risultano, già dall'izio, legittimamente formate nel medesimo dibattimento.

Né dall'avvenuto mutamento del giudicante può dedursi una — sopravvenuta — inutilizzabilità, piena o parziale, di tali dichiarazioni. Contro tale soluzione militano diversi argomenti.

Anche in tema di prove assunte dinanzi al giudice incompetente, l'art. 26 c.p.p. — espressione del generale principio di conservazione degli atti processuali — precisa che dette prove mantengono la propria efficacia, limitando poi l'utilizzabilità delle dichiarazioni, qualora rese al giudice incompetente, per materia, soltanto nell'udienza preliminare e, nel dibattimento, per le sole contestazioni ai sensi degli artt. 500 e 503. Conseguentemente se si tratta di prove acquisite davanti a giudice incompetente per profili diversi dalla materia tale utilizzabilità dibattimentale sarà piena.

In termini ancora più chiari, il d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, all'art. 170 ha introdotto una norma — art. 33-*nonies* — secondo la quale “l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina ... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite” (ovviamente dinanzi a giudice diverso, in tal caso anche nella sua composizione).

Da ciò consegue che, se in tali condizioni le prove, anche dichiarative, acquisite dinanzi a precedente organo giudicante — non competente ovvero cui comunque non era attribuita la cognizione del reato — sono pienamente utilizzabili nella prosecuzione del processo (innanzi al differente giudice territorialmente competente ovvero al medesimo giudice nella sua corretta composizione, collegiale o monocratica, e quindi diverso nei suoi componenti), a maggior ragione, le prove assunte dinanzi al precedente giudice, ovviamente competente, ed in relazione allo stesso processo, non possono essere sottoposte ad un regime che ne comporti una minore utilizzabilità.

Inoltre il codice contempla espressamente ipotesi di atti probatori assunti nell'ambito del medesimo processo con le formalità del dibattimento dinanzi a giudice diverso e pienamente utilizzabili in sede dibattimentale.

Ci si riferisce alla disciplina dell'incidente probatorio, fase anticipata del dibattimento, deputata all'assunzione di prove che, nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla relativa assunzione, sono pienamente utilizzabili nel successivo dibattimento.

Se così è non sembra davvero ragionevole e conforme al principio di eguaglianza (oltretutto a quello dell'efficienza del processo) la conclusione a cui giunge “il diritto vivente” della Corte di cassazione allorché ritiene che le prove assunte, non già in una fase anticipata del dibattimento ovvero in differente procedimento, ma proprio in dibattimento, divengano inutilizzabili — salvo impossibilità di ripetizione o consenso delle parti — se non previo nuovo esame del dichiarante.

Al contrario, a parere dello scrivente, una interpretazione conforme ai menzionati principi porta a ritenere che non sia necessario, in linea assoluta, disporre la ripetizione degli atti istruttori già compiuti né che ciò sia comunque subordinato al consenso delle parti. Da tale conclusione non deriva certo che sia in ogni caso vietato procedere a nuova assunzione dei mezzi di prova. Tuttavia, esclusa la rilevanza dell'eventuale dissenso delle parti sulla utilizzabilità degli atti, il presupposto per valutare la necessità di tale ripetizione dovrebbe essere rinvenuto nei principi generali in tema di prova. A norma dell'art. 190 c.p.p. le prove sono ammesse a richiesta di parte, potendo il giudice escludere — oltre ovviamente a quelle vietate dalle legge — soltanto quelle manifestamente superflue o irrilevanti e sussistendo un potere di ammissione delle prove *ex officio* quando ciò sia assolutamente necessario per la decisione (art. 507 c.p.p.). Pertanto, di fronte al materiale probatorio già legittimamente formato, resta fermo il diritto delle parti — disposta la rinnovazione del dibattimento con dichiarazione di apertura dello stesso e nuova richiesta di mezzi di prova — di chiedere un nuovo esame dei testi già sentiti.

Tale richiesta dovrà essere valutata dal giudice, sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta superfluità, ferma restando, qualora le parti non formulino richieste in tal senso, la possibile attivazione dei poteri *ex officio* ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Del resto tale opzione interpretativa è confortata dalla disciplina codicistica in tema di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento. In merito infatti è sempre ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio ovvero nel dibattimento (art. 238 comma 1 c.p.p.), fermo restando il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'art. 190 c.p.p., l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state già acquisite (art. 238 comma 4 c.p.p.). Quindi anche in tema di prove assunte in altro processo, e quindi in una situazione per le parti di minore garanzia rispetto a quella, massima, relativa a prove assunte, in contraddittorio tra le stesse, nel medesimo processo dinanzi a diverso giudice del dibattimento, la richiesta di nuovo esame del dichiarante deve passare attraverso il filtro della rilevanza e della non manifesta superfluità. Ecco quindi che l'art. 511 comma 2 c.p.p. viene ad assumere una funzione che, ben lungi dall'imporre la nuova audizione del dichiarante, è finalizzata a disciplinare nel concreto le modalità della eventuale escussione, evitando che la previa lettura possa pregiudicare la genuinità delle nuove dichiarazioni. Per questo si è stabilito l'ordine temporale esame - lettura che ovviamente non impedisce affatto, alla luce delle argomentazioni svolte, che la lettura sostituisca una (pur possibile) escussione ritenuta dal giudice irrilevante o manifestamente superflua.

L'interpretazione ora suggerita, oltre che ragionevole e coerente con il dettato normativo, consentirebbe, da un lato, di coordinare il principio di oralità con quelli, pariorinati, di non dispersione del materiale probatorio legittimamente acquisito, di semplificazione del processo e di piena cognizione del fatto reato, dall'altro di porre il processo penale al riparo da quelle condotte processuali meramente dilatorie il cui unico scopo è quello di conseguire ingiuste impunità attraverso l'istituto della prescrizione del reato.

In conclusione quindi devono condividersi i dubbi di costituzionalità sollevati dal p.m. in ordine all'art. 511 comma 2 del c.p.p., laddove, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, dispone, in linea assoluta, la ripetizione degli atti istruttori già compiuti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 87/53;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal p.m., dell'art. 511 comma 2 del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1 — ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento».

Vista l'ordinanza n. 307 dell'11 luglio 2000 (dep. il 19 luglio 2000) con cui la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al tribunale di Asti per un nuovo esame della questione in quanto la stessa «investe il principio del contraddittorio nella formazione della prova, la cui disciplina, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata oggetto delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme transitorie contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2000 n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo), convertito dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35».

Sentiti, all'odierna udienza, il p.m. e la difesa che hanno, rispettivamente, insistito nella eccezione di costituzionalità evidenziando l'ulteriore profilo della ragionevole durata del processo e chiesto una declaratoria di manifesta infondatezza della questione; ritenuto che anche alla luce delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 la questione già sollevata da questo ufficio in data 24 settembre 1999 sia, oltre che rilevante (vedi sopra), tuttora non manifestamente infondata in quanto nel caso di specie le testimonianze contenute nei pp.vv. di udienza sono state pacificamente assunte in dibattimento e quindi nella pienezza del contraddittorio tra le parti; come già evidenziato nel corpo dell'ordinanza di rimessione, a parere dello scrivente, è ininfluenza che le prove in questione siano state assunte da un giudice-persona fisica diversa da quello che, mediante «semplice» lettura (laddove la richiesta di nuovo esame del teste già escusso avanzata dalla difesa sia valutata dal giudice manifestamente superflua ex art. 190 c.p.p.), le farà proprie e le utilizzerà per la decisione. Ne consegue che resta ferma la censura di costituzionalità all'art. 511 comma 2 del c.p.p. nella parte in cui, secondo la riferita interpretazione delle sezioni unite, prevede che il giudice, a fronte di una istanza di parte con la quale si chiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni già escussi nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica diversa, deve disporre la ripetizione degli atti già compiuti non potendo valutare la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo istruttorio richiesto. Anzi, come lucidamente evidenziato dal p.m. all'odierna udienza, il «diritto vivente» della Corte di cassazione (va rimarcato che tutte le sentenze delle sezioni semplici della Suprema Corte successive alla sentenza delle sezioni unite che qui si critica si sono uniformate al principio di diritto affermato da quest'ultima), imponendo in via assoluta la ripetizione degli atti già compiuti e legittimamente inseriti nel fascicolo del dibattimento si pone in contrasto con il principio, pure introdotto dalla novella costituzionale n. 2/1999 nell'art. 111 della Costituzione, della «ragionevole durata» del processo in quanto comporta come evidente conseguenza l'ingiustificata dilatazione dei tempi processuali, circostanza quest'ultima che inevitabilmente inciderebbe, nel caso di specie, sulla memoria dei dichiaranti a tutto discapito del buon funzionamento del diritto alla prova;

Ritenuto pertanto che, riesaminata la questione, deve nuovamente eccipirsi la illegittimità costituzionale dell'art. 511 comma 2 del c.p.p., così come interpretato dal «diritto vivente» della Corte di cassazione, negli stessi termini di cui alla precedente ordinanza sopra integralmente riportata con l'ulteriore precisazione che tale interpretazione si pone in contrasto anche con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo formalizzato nell'art. 111, secondo comma della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 87/53;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal p.m., dell'art. 511 comma 2 del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1-ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Asti, addì 13 novembre 2000.

Il giudice: MANOTTI

01C0244

N. 168

*Ordinanza emessa il 22 novembre 2000 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile tra Di Grazia Giovanna e Conservatoria Registri Immobiliari di Firenze ed altra*

Famiglia - Obbligo di mantenimento dei figli - Inadempimento di uno o di entrambi i genitori (o dei loro ascendenti) - Decreto del Presidente del Tribunale che ordina ai terzi di versare una quota dei redditi dell'obbligato inadempiente (art. 148 cod. civ.) - Idoneità a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Diversità di trattamento, anche processuale, rispetto ad altri provvedimenti (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sentenze di separazione e di divorzio, decreto di omologazione della separazione consensuale) - Contrasto con la tutela della prole.

- Cod. civ., art. 148, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 30.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza in camera di consiglio del 22 novembre 2000, ha pronunciato la seguente ordinanza.

F A T T O

In data 6 giugno 2000 Di Grazia Giovanna iscriveva presso la Conservatoria dei RR.II. di Firenze ipoteca giudiziale con riserva *ex art. 2674-bis c.c.* su beni immobili di Gerini Anna Maria ved. Cordero di Montezemolo per effetto di decreto *ex art. 148 c.c.* emesso dal tribunale di Firenze in data 17 - 23 maggio 2000 e notificato il 1° - 2 giugno 2000 alla Gerini.

Con il suddetto decreto *ex art. 148 c.c.* il giudice designato dal Presidente di questo tribunale: 1) ingiungeva alla Gerini di corrispondere mensilmente alla Di Grazia Giovanna la somma di L. 6.500.000, oltre la rivalutazione così come determinata nel decreto *ex art. 710 c.p.c.* di questo tribunale del 3 marzo 2000, in via sussidiaria rispetto all'obbligato principale Cordero di Montezemolo Stefano ed al netto di quanto da quest'ultimo mensilmente versato; 2) ingiungeva alla stessa Gerini di pagare in favore della Di Grazia le spese di lite del procedimento *ex art. 148 c.c.*, liquidate in complessive L. 2.000.000, di cui L. 500.000 per diritti e L. 1.200.000 per onorari, oltre 2% ed IVA come per legge; 3) autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto, avvisando la Gerini medesima che avrebbe potuto proporre opposizione secondo quanto previsto dall'art. 148, comma 4, c.c., nel termine di giorni venti dalla notifica del decreto.

Avverso l'iscrizione con riserva *ex art. 2674 - bis c.c.* la Di Grazia (rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Antonio Vallini e Umberto Nidiaci) ha proposto innanzi a questo tribunale reclamo *ex artt. 2674-bis, comma 2, c.c. e 113-ter disp. att. c.c.* con atto notificato alla Conservatoria dei RR.II. di Firenze e ai soggetti controinteressati in data 23-26 giugno 2000 e depositato presso la cancelleria di questo tribunale in data 30 giugno 2000.

Instaurato il contraddittorio si sono costituiti sia la Conservatoria dei RR.II. di Firenze, a mezzo di proprio funzionario, che Gerini Anna Maria ved. Cordero di Montezemolo (rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Maggini e Stefano Salvi), con proprie memorie.

All'esito dell'udienza 22 novembre 2000 in camera di Consiglio il tribunale si è riservato di decidere.

D I R I T T O

Correttamente, *de iure condito*, il Conservatore dei RR.II. ha ammesso l'iscrizione con riserva, in quanto i casi in cui può iscriversi ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 c.c., sono unicamente quelli tassativamente indicati dalla legge, fra i quali non è annoverato il decreto *ex art. 148 c.c.*, che pure, per espressa disposizione di legge (comma 3, stesso art.) costituisce titolo esecutivo.

La riprova del principio della tassatività delle fattispecie di iscrizione di ipoteca giudiziale è data dalla considerazione che, in relazione ad un'ipotesi non legislativamente prevista, si è registrato intervento c.d. additivo da parte della Corte costituzionale (v. sentenza 18 febbraio 1988, n. 186, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 158 c.c., nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.).

Non ignora questo tribunale come la stessa Corte costituzionale non abbia drasticamente affermato il principio di necessaria implicazione fra titolo esecutivo e titolo per iscrizione *ex art. 2818 c.c.*, come emerge da recente ordinanza 25 luglio 2000, n. 357, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-*quater* c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che l'ordinanza ivi contemplata costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Osserva tuttavia questo tribunale come nel caso di cui al presente procedimento non possano utilizzarsi le argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale nell'ordinanza ult. cit. (in particolare quella secondo cui da un lato vi sarebbe diversità strutturale e funzionale tra norma in esame ed altra norma — nel caso esaminato dalla Corte tra l'art. 186-*quater* c.p.c. e l'art. 186-*ter* c.p.c.; nel presente caso di specie tra l'art. 148 c.c. e il combinato disposto di cui agli artt. 642 e 655 c.p.c. — destinata a fungere da *tertium comparationis* onde affermare la sospettata lesione del principio di uguaglianza; nonché quella secondo cui vi sarebbe ampia potestà discrezionale, ripetutamente riconosciuta al legislatore, riguardo alla conformazione degli istituti processuali ed alla differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei vari tipi di giudizi), in particolare in quanto:

a) sotto un profilo più strettamente processuale il decreto *ex art. 148 c.c.* è strutturato in maniera pressoché simile al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di cui agli artt. 633 e ss. c.c., anche quanto alle modalità di opposizione (vd. commi 3 e 4 in particolare); sotto tale aspetto la norma si pone altresì in contrasto con l'art. 24 Cost.;

b) sotto un profilo sostanziale l'art. 148 c.c. rientra fra i provvedimenti a tutela di soggetti c.d. deboli — nella specie i figli minori della ricorrente e al contempo nipoti per linea ascendente paterna della resistente Gerini ved. Cordero di Montezemolo — per i quali si annoverano, come ulteriori *tertium comparationis*, proprio quelle fattispecie già individuate dalla citata sentenza 186/1988 e cioè l'art. 156, comma 5, c.c., e, per effetto della sentenza stessa, l'art. 158 c.c., cui va altresì ad aggiungersi l'art. 8, comma 2, della legge 898/1970; sotto tale aspetto la norma si pone altresì in contrasto con l'art. 30 Cost., in virtù del quale è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli — comma 1 — ed in virtù altresì del quale nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti — comma 2 —.

Va pertanto dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, c.c., con riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.

La questione è inoltre nel caso di specie rilevante, non risultando che il decreto *ex art. 148 c.c.* ottenuto dalla reclamante Di Grazia sia venuto meno per effetto di successiva modifica o revoca.

A nulla rileva che sia stata data prova, da parte della resistente Gerini ved. Cordero di Montezemolo, di atti di pagamento — invero da quanto risulta in via documentale relativamente ad una sola mensilità —, posto che l'ipoteca giudiziale costituisce mezzo di garanzia patrimoniale anche per l'adempimento di mensilità future, tenuto conto nella specie della giovanissima età dei figli della ricorrente Di Grazia e nipoti della resistente Gerini.

P. Q. M.

1. — *Dichiara la non manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, c.c. nella parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.;*

2. — *Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

3. — *Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia comunicata alle parti in causa (P.M. in sede e Conservatoria dei RR.II. di Firenze compresi), notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Firenze il 22 novembre 2000.

Il Presidente: GATTA

Il relatore: DELLE VERGINI

01C0245

N. 169

Ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Luca Vincenzo e Turbo Car

Procedimento civile - Prima udienza di comparizione - Rinvio d'ufficio in seguito alla designazione del giudice istruttore - Obbligo del cancelliere di comunicare la nuova data di comparizione alle parti costituite - Esclusione - Violazione del diritto di difesa.

- Cod. proc. civ., art. 168-*bis*, quarto comma, come sostituito dall'art. 12, legge 26 novembre 1990, n. 353.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento civile vertente tra De Luca Vincenzo e Turbo Car di Tafuro Roberto, ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 168.

Svolgimento del Processo

De Luca Vincenzo, con atto depositato, in data 30 novembre 2000 presso questa cancelleria, tramite l'avv. Vito Lucarelli, proponeva opposizione al D.I. di pagamento per la somma di L. 5.000.000; oltre le spese per la procedura monitoria, emesso dal giudice adito — a favore della Turbo Car di Tafuro Roberto, con citazione — per l'opposto — a comparire per la udienza del 30 novembre 2000.

Il Coordinatore dell'Ufficio — entro i due giorni prescritti dallo art. 168-*bis* del c.p.c. ha designato il giudice istruttore nella persona del giudice di pace, dr. G. Leopizzi, appartenente alla 3ª sezione.

Il Cancelliere, subito dopo la designazione — ha iscritto la causa — sul ruolo della 3ª sezione — e precisamente su quello del giudice istruttore designato e gli ha trasmesso il fascicolo.

Poiché per il giorno citato per la comparizione (30 novembre 2000), il giudice istruttore designato non teneva udienza, la comparizione delle parti è stata rimandata d'ufficio alla udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato che era quella del 6 dicembre 2000.

Alla udienza del 6 dicembre 2000, il difensore dell'opponente De Luca, però, non è comparso per cui il giudice disponeva — a richiesta dell'opposto — la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione — prevedendo attività istruttoria — non era fondata su prova di pronta soluzione e — nel contempo — disponeva la prova testimoniale, per la successiva udienza del 20 dicembre 2000.

Il difensore dell'opponente De Luca, avv. Lucarelli, — nella udienza del 20 dicembre 2000, ha eccepito di non essere comparso nella prima udienza di comparizione tenuta il 6 dicembre 2000, perché il Cancelliere non gli ha comunicato la nuova data di comparizione, diversa da quella indicata nell'atto di citazione.

Il difensore dell'opponente, pertanto, ha eccepito la illegittimità costituzionale dello art. 168-bis, comma 4, del c.p.c., nella parte in cui non impone al Cancelliere la comunicazione della 1ª udienza di comparizione fissata a seguito della nomina del giudice istruttore.

Ha eccepito, infatti, la violazione all'art. 3 e 24 della Costituzione per violazione del diritto di difesa perché il cittadino non è stato tutelato nel suo diritto al primo stadio del procedimento.

Non manifesta infondatezza

Si osserva — in proposito — che l'art. 168-bis (comma 4) del c.p.c. — nel testo originario — prevedeva l'obbligo del Cancelliere di comunicare alla parte costituita la nuova data di comparizione.

Tale adempimento — però — è stato eliminato a seguito della entrata in vigore dell'art. 12 della legge 12 novembre 1990 n. 353, relativa ai provvedimenti urgenti del processo civile.

Il giudicante ritiene che — a seguito della intervenuta modifica della norma processuale — la parte costituita — non essendo informata della data della prima udienza di comparizione — diversa da quella indicata dalla parte stessa nell'atto introduttivo del giudizio — non è più in grado di intervenire alla udienza di prima comparizione fissata d'ufficio per l'esercizio del proprio diritto di difesa, a meno che essa stessa non si renda tanto diligente da contattare preventivamente la cancelleria — in modo — peraltro — informale — per apprendere a quale udienza deve comparire per gli adempimenti istruttori.

Ne deriva che la norma suddetta — così come modificata — non garantisce l'esercizio del diritto di difesa ed è — pertanto — in contrasto con l'art. 24 della Costituzione per violazione del diritto di difesa, per l'omesso avvertimento alla parti costituite della prima udienza di comparizione.

Vanno, pertanto, trasmessi gli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni.

Va, in conseguenza, disposta la sospensione del procedimento in corso con la contestuale revoca della ordinanza, emessa nella udienza del 6 dicembre 2000, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87:

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 168-bis. — comma 4 del c.p.c., come sostituito dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Sospende — per l'effetto — il presente procedimento e revoca, contestualmente, la ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, emessa alla udienza del 6 dicembre 2000;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità della norma processuale indicata;

Ordina che la presente ordinanza — a cura della cancelleria — sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Lecce, addì 28 dicembre 2000

Il giudice di pace: LEOPIZZI

N. 170

*Ordinanza emessa il 5 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 febbraio 2001)
dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria
sul ricorso proposto da ENEL S.p.a. contro Provincia di Alessandria*

- Imposte e tasse - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992.**
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
 - Costituzione, art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 385/99 depositato il 16 marzo 1999 avverso accertamento n. 70659 - TOSAP. 97;

Contro: Provincia di Alessandria, proposto da: ENEL società per azioni, direzione distribuzione Piemonte, residente a Torino in via Bertola n. 40, difeso da: Carmignani Giuseppe, residente a Torino, in via Bertola n. 40.

La Commissione:

esaminata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 47 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, proposta dal ricorrente con riferimento all'art. 76 Cost., che si assume violato perché il Governo non si sarebbe conformato all'indirizzo contenuto nell'art. 4 comma 4 lett. b, punto 1, secondo periodo, della legge delega n. 421 del 1992;

rilevato che la Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 24 marzo 1999, depositata il 2 aprile 1999, avendo esaminata identica questione ad essa rimessa da alcune commissioni tributarie (con varie ordinanze, specificamente indicate nel predetto provvedimento), ha disposto la restituzione degli atti ai Giudici rimettenti perché valutino, sotto il profilo della perdurante rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, l'eventuale incidenza della normativa sopravvenuta;

considerato che detta remissione presuppone, a livello deliberativo, un giudizio di non manifesta infondatezza della questione sottoposta, poiché in caso contrario sarebbe stato inutile valutare la persistenza della rilevanza;

ritenuto che, in effetti, non sembra che il legislatore delegato, nel determinare la tassa *de qua*, abbia rispettato i criteri fissati dall'art. 4 comma 4 sopra citato, posto che si è attenuto unicamente al criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione ben oltre il 50%, come appare dal confronto fra le attuali misure delle tasse e quelle precedentemente in vigore;

attesa la rilevanza della questione dedotta poiché della declaratoria di illegittimità costituzionale deriverebbe il venir meno dell'efficacia della legge in forza della quale sono stati emessi gli atti di accertamento oggetto di impugnazione, con conseguente nullità degli stessi per difetto dei presupposti dell'imposizione;

atteso altresì che detta rilevanza non risulta, in questo giudizio, essere venuta meno per effetto dello *ius superveniens*.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4 comma 4;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione agli atti della Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incumbenti.

Così deciso in Alessandria, nella camera del consiglio della Commissione tributaria provinciale, sezione 3ª, il 5 giugno 2000.

Il Presidente e relatore: BOVERIO

N. 171

*Ordinanza emessa il 5 dicembre 2000 dal tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Chiappini Carlo Giovanni Battista*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Reiterazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta di applicazione della pena, presentata unitamente all'atto di opposizione e non accolta per dissenso del pubblico ministero o per rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, della possibilità per il giudice del giudizio di opposizione di provvedere sulla richiesta all'esito del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati.

- Cod. proc. pen., artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, ovvero, in alternativa, cod. proc. pen., artt. 557, comma 3, e 464.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza di patteggiamento in atti, avanzata dall'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio di opposizione al decreto penale di condanna e ritenuto:

che analoga istanza di patteggiamento (sia pure in termini diversi) era già stata avanzata dall'imputato unitamente all'atto di opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi del primo comma dell'art. 557 c.p.p.;

che tale precedente istanza era stata respinta dal g.i.p. anche in virtù del dissenso manifestato dal p.m. circa la pena richiesta dall'imputato;

che l'art. 557, comma 2, c.p.p. fa divieto all'imputato di chiedere il patteggiamento (così come il giudizio abbreviato e l'oblazione) nel giudizio conseguente all'opposizione;

che, peraltro, il divieto di chiedere il patteggiamento in tale fase non sembra escludere la possibilità di reiterare la richiesta laddove — come nel caso di specie — la stessa sia stata proposta tempestivamente, vale a dire contestualmente all'atto di opposizione;

che, tuttavia, tale possibilità, pur prevista per altri tipi di giudizio (giudizio ordinario, giudizio direttissimo e giudizio immediato), nel procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, dall'art. 448 c.p.p. (richiamato, per il procedimento davanti al giudice monocratico, dall'art. 556, comma 1, c.p.p.), non è, invece, disciplinata da nessun'altra norma, né per il procedimento collegiale, né per quello monocratico (nel quale la mancata previsione investe anche tutto l'ambito dei procedimenti a citazione diretta);

che la mancata inclusione, da parte dell'art. 448 c.p.p. e, conseguentemente, dell'art. 556, comma 1, c.p.p. (così come la omessa previsione di analogo istituto nell'art. 464 c.p.p., richiamato dall'art. 557, comma 3, c.p.p.), dell'opposizione a decreto penale di condanna, nel novero dei riti nei quali è consentita la reiterazione davanti ad altro giudice, cioè quello del dibattimento, della richiesta di patteggiamento precedentemente dissentita dal p.m. o respinta dal g.i.p., costituisce una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati, determinata esclusivamente dalla scelta del rito operata dalla pubblica accusa;

che, infatti, due soggetti, imputati dello stesso fatto, possono o meno usufruire della possibilità di vedere esaminata la propria richiesta di patteggiamento da due giudici diversi (con il secondo addirittura dotato del potere di accogliere l'istanza anche in presenza di dissenso del p.m., ancor prima di celebrare il dibattimento) a seconda che il p.m. titolare dell'azione penale abbia deciso di promuovere, nel rispetto delle condizioni previste, da un lato, il rito ordinario, quello direttissimo o quello immediato ovvero, dall'altro lato, il procedimento per decreto;

che, nel primo caso, infatti, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., l'imputato può chiedere, nei tempi prescritti per ciascun tipo di procedimento, il patteggiamento della pena; ma, nell'ipotesi di dissenso del p.m. o di rigetto della richiesta da parte del g.i.p. può rinnovare la richiesta davanti al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; se il giudice la ritiene fondata, pronuncerà immediatamente sentenza; altrimenti si procederà al dibattimento davanti ad altro giudice (per via dell'incompatibilità determinata dal rigetto della richiesta di patteggiamento, conseguente alla pronuncia n. 186 del 22 aprile 1992 della Corte costituzionale), la richiesta non essendo «ulteriormente rinnovabile»;

che, nel secondo caso, invece, l'imputato può chiedere il patteggiamento della pena contestualmente all'atto di opposizione, ex art. 461, comma 3, o 557, comma 1, c.p.p.; ma, nel caso di dissenso del p.m., di mancato

consenso del medesimo (v. art. 464, comma 1, ultimo periodo) o di rigetto della richiesta da parte del g.i.p., costui dovrà emettere decreto di giudizio immediato (nei procedimenti davanti al tribunale collegiale: v. art. 464, comma 1, c.p.p.) o decreto di citazione a giudizio (nei procedimenti davanti al giudice monocratico: v. art. 557, comma 1, c.p.p.), senza che sia prevista alcuna possibilità per l'imputato, in nessuno dei due casi, di reiterare la richiesta nel giudizio conseguente all'opposizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, inoltre, non è nemmeno previsto, nel caso in questione, che il giudice possa accogliere la richiesta di patteggiamento dopo la chiusura del dibattimento, quando ritenga ingiustificato il dissenso del p.m. o il rigetto della istanza: tale regola è, infatti, dettata dall'art. 448, comma 1, ult. periodo, c.p.p. per i soli riti ivi espressamente indicati, mentre le sentenze della Corte costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991 e n. 23 del 31 gennaio 1992 hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 464, comma 1, c.p.p., nella vecchia formulazione, solo limitatamente alla possibilità, per il giudice, di applicare la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato; la nuova formulazione del citato articolo, del resto, nulla dice circa la possibilità, per il giudice del merito, di accogliere l'istanza di patteggiamento all'esito del dibattimento;

che anche questa circostanza appare integrare una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati nei cui confronti il p.m. abbia deciso di promuovere l'azione penale richiedendo l'emissione di un decreto penale di condanna rispetto a quelli verso i quali abbia deciso di procedere con altri riti; la Corte costituzionale, del resto, si era già pronunciata — come si è appena visto — nel senso della incostituzionalità dell'art. 464 comma 1 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità, per il giudice del merito, di applicare la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 comma 2 c.p.p., quando, a dibattimento concluso, avesse ritenuto ingiustificato il dissenso del p.m. o il rigetto della richiesta da parte del g.i.p.; pur essendo venuta meno l'attualità di queste pronunce per l'intervenuta modifica del rito abbreviato, la *ratio* della decisione pare estendibile anche al patteggiamento;

che le differenze di trattamento fin qui evidenziate tra le due situazioni in esame non appaiono giustificabili nemmeno alla luce delle particolari caratteristiche del procedimento per decreto, finalizzato ad una rapida definizione della vicenda processuale; in effetti, l'estensione a questo rito della possibilità di reiterazione dell'istanza di patteggiamento precedentemente respinta risponde ad un'esigenza deflativa e di definizione anticipata del processo prima della celebrazione del dibattimento; né diversa appare, nelle due situazioni, la *ratio* dell'istituto di cui all'art. 448 c.p.p., teso a consentire all'imputato la presentazione della richiesta di patteggiamento davanti a due giudici diversi (il g.i.p. e il giudice del dibattimento), al secondo dei quali (che ha facoltà di intervento soltanto se l'imputato ha rispettato i termini di decadenza per la richiesta di patteggiamento, prescritti dall'art. 446 c.p.p. e, nel caso specifico dell'opposizione a decreto penale di condanna, dagli artt. 461, comma 3, e 557, comma 1, c.p.p.) è data la facoltà di accogliere la richiesta anche senza il consenso del p.m. ed inibendo ogni ulteriore rinnovo della stessa davanti ad altro giudice, all'evidente scopo di evitare la infinita reiterazione delle istanze, si da determinare l'impossibilità di celebrazione del dibattimento, anche per l'incompatibilità a giudicare del giudice che ha respinto la richiesta;

che deve, quindi, sollevarsi d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, c.p.p. e 448, comma 1, c.p.p. (richiamato dal primo in quanto applicabile ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica), ovvero, in alternativa, dell'art. 464 c.p.p., in quanto richiamato dall'art. 557, comma 3, c.p.p., per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'imputato, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (ma anche in quello davanti al tribunale in composizione collegiale), possa reiterare, davanti al giudice del dibattimento, nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di patteggiamento tempestivamente presentata unitamente all'atto di opposizione al predetto decreto e non accolta per mancato consenso o dissenso del p.m. ovvero per rigetto da parte del g.i.p.;

che tale questione è sicuramente rilevante nel caso di specie, avendo, per l'appunto, l'imputato reiterato (sia pure in termini diversi, anche per l'intervenuta depenalizzazione di uno dei due reati contestatigli), nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di patteggiamento già tempestivamente avanzata unitamente all'atto di opposizione e respinta dal g.i.p., anche per il dissenso espresso dal p.m. sulla congruità della pena;

che a tale questione di costituzionalità appare strettamente e consequenzialmente collegata quella concernente gli stessi articoli di legge, ancora per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio di opposizione a decreto penale, nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica (ma anche collegiale), il giudice possa provvedere sulla richiesta di patteggiamento tempestiva-

mente avanzata dall'imputato (ed eventualmente reiterata davanti al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura dello stesso) e non accolta per mancato consenso o dissenso del p.m. ovvero per rigetto da parte del giudice;

che anche tale questione è rilevante nel caso di specie, sia per il caso in cui, accolta dalla Corte costituzionale la prima questione di costituzionalità, questo giudice dovesse rigettare la richiesta di patteggiamento; in tale ipotesi, infatti, il procedimento dovrebbe essere trattato da altro giudice, davanti al quale non sarebbe ulteriormente rinnovabile l'istanza di patteggiamento per l'espresso divieto previsto dall'art. 448 c.p.p., ma che potrebbe decidere di accoglierla all'esito del dibattimento ritenendo ingiustificato il rigetto della richiesta da parte di questo giudice; sia per il caso in cui non dovesse essere accolta la prima questione di costituzionalità; in tale evenienza, infatti, dovrebbe quantomeno lasciarsi al giudice del giudizio di opposizione la facoltà di pronunciare sentenza di patteggiamento in accoglimento della richiesta qualora, all'esito del dibattimento, il predetto dovesse ritenere ingiustificato il dissenso o il mancato consenso del p.m. o il rigetto della stessa da parte del g.i.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e ss., legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rimette alla Corte costituzionale, per la decisione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556 comma 1, c.p.p. e 448, comma 1, c.p.p. ovvero, in alternativa, degli artt. 557, comma 3, e 464 c.p.p., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo evidenziato in motivazione, rilevata d'ufficio e ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 5 dicembre 2000

Il giudice: BECONI

01C0248

N. 172

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 2001 dal Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Signorino Rosario*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Reiterazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta di applicazione della pena, presentata unitamente all'atto di opposizione e non accolta per dissenso del pubblico ministero o per rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, della possibilità per il giudice del giudizio di opposizione di provvedere sulla richiesta all'esito del dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati.

- Cod. proc. pen., artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, ovvero, in alternativa, cod. proc. pen., artt. 557, comma 3, e 464.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza di patteggiamento in atti, avanzata dal difensore dell'imputato munito di procura speciale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio di opposizione al decreto penale di condanna e ritenuto:

che analoga istanza di patteggiamento (sia pure in termini diversi) era già stata avanzata dall'imputato unitamente all'atto di opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi del primo comma dell'art. 557 c.p.p.;

che tale precedente istanza era stata respinta dal g.i.p. anche in virtù del dissenso manifestato dal p.m. circa la pena richiesta dall'imputato;

che l'art. 557, comma 2, c.p.p. fa divieto all'imputato di chiedere il patteggiamento (così come il giudizio abbreviato e l'oblazione) nel giudizio conseguente all'opposizione;

che, peraltro, il divieto di chiedere il patteggiamento in tale fase non sembra escludere la possibilità di reiterare la richiesta laddove — come nel caso di specie — la stessa sia stata proposta tempestivamente, vale a dire contestualmente all'atto di opposizione;

che, tuttavia, tale possibilità, pur prevista per altri tipi di giudizio (giudizio ordinario, giudizio direttissimo e giudizio immediato), nel procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, dall'art. 448 c.p.p. (richiamato, per il procedimento davanti al giudice monocratico, dall'art. 556, comma 1, c.p.p.), non è, invece, disciplinata da nessun'altra norma, né per il procedimento collegiale, né per quello monocratico (nel quale la mancata previsione investe anche tutto l'ambito dei procedimenti a citazione diretta);

che la mancata inclusione, da parte dell'art. 448 c.p.p. e, conseguentemente, dell'art. 556, comma 1, c.p.p. (così come la omessa previsione di analogo istituto nell'art. 464 c.p.p., richiamato dall'art. 557, comma 3, c.p.p.), dell'opposizione a decreto penale di condanna, nel novero dei riti nei quali è consentita la reiterazione davanti ad altro giudice, cioè quello del dibattimento, della richiesta di patteggiamento precedentemente dissentita dal p.m. o respinta dal g.i.p., costituisce una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati, determinata esclusivamente dalla scelta del rito operata dalla pubblica accusa;

che, infatti, due soggetti, imputati dello stesso fatto, possono o meno usufruire della possibilità di vedere esaminata la propria richiesta di patteggiamento da due giudici diversi (con il secondo addirittura dotato del potere di accogliere l'istanza anche in presenza di dissenso del p.m., ancor prima di celebrare il dibattimento) a seconda che il p.m. titolare dell'azione penale abbia deciso di promuovere, nel rispetto delle condizioni previste, da un lato, il rito ordinario, quello direttissimo o quello immediato ovvero, dall'altro lato, il procedimento per decreto;

che, nel primo caso, infatti, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., l'imputato può chiedere, nei tempi prescritti per ciascun tipo di procedimento, il patteggiamento della pena; ma, nell'ipotesi di dissenso del p.m. o di rigetto della richiesta da parte del g.i.p. può rinnovare la richiesta davanti al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; se il giudice la ritiene fondata, pronuncerà immediatamente sentenza; altrimenti si procederà al dibattimento davanti ad altro giudice (per via dell'incompatibilità, determinata dal rigetto della richiesta di patteggiamento, conseguente alla pronuncia n. 186 del 22 aprile 1992 della Corte cost.), la richiesta non essendo «ulteriormente rinnovabile»;

che, nel secondo caso, invece, l'imputato può chiedere il patteggiamento della pena contestualmente all'atto di opposizione, ex art. 461, comma 3 o 557, comma 1, c.p.p.; ma, nel caso di dissenso del p.m., di mancato consenso del medesimo (v. art. 464, comma 1, ultimo periodo) o di rigetto della richiesta da parte del g.i.p., costui dovrà emettere decreto di giudizio immediato (nei procedimenti davanti al tribunale collegiale: v. art. 464, comma 1, c.p.p.) o decreto di citazione a giudizio (nei procedimenti davanti al giudice monocratico: v. art. 557, comma 1, c.p.p.), senza che sia prevista alcuna possibilità per l'imputato, in nessuno dei due casi, di reiterare la richiesta nel giudizio conseguente all'opposizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, inoltre, non è nemmeno previsto, nel caso in questione, che il giudice possa accogliere la richiesta di patteggiamento dopo la chiusura del dibattimento, quando ritenga ingiustificato il dissenso del p.m. o il rigetto della istanza: tale regola è, infatti, dettata dall'art. 448, comma 1, ultimo periodo c.p.p. per i soli riti ivi espressamente indicati, mentre le sentenze della Corte cost. n. 81 del 15 febbraio 1991 e n. 23 del 31 gennaio 1992 hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 464, comma 1, c.p.p., nella vecchia formulazione, solo limitatamente alla possibilità, per il giudice, di applicare la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato; la nuova formulazione del citato articolo, del resto, nulla dice circa la possibilità, per il giudice del merito, di accogliere l'istanza di patteggiamento all'esito del dibattimento;

che anche questa circostanza appare integrare una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati nei cui confronti il p.m. abbia deciso di promuovere l'azione penale richiedendo l'emissione di un decreto penale di condanna rispetto e quelli verso i quali abbia deciso di procedere con altri riti; la Corte costituzionale, del resto, si era già pronunciata — come si è appena visto — nel senso della incostituzionalità dell'art. 464, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità, per il giudice del merito, di applicare la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, c.p.p., quando, a dibattimento concluso, avesse ritenuto ingiustificato il dissenso del p.m. o il rigetto della richiesta da parte del g.i.p.; pur essendo venuta meno l'attualità di queste pronunce per l'intervenuta modifica del rito abbreviato, la *ratio* delle decisioni pare estendibile anche al patteggiamento;

che le differenze di trattamento fin qui evidenziate tra le due situazioni in esame non appaiono giustificabili nemmeno alla luce delle particolari caratteristiche del procedimento per decreto, finalizzato ad una rapida definizione della vicenda processuale; in effetti, l'estensione a questo rito della possibilità di reiterazione dell'istanza di patteggiamento precedentemente respinta risponde ad un'esigenza deflativa e di definizione anticipata

del processo prima della celebrazione del dibattimento; né diversa appare, nelle due situazioni, la *ratio* dell'istituto di cui all'art. 448 c.p.p., teso a consentire all'imputato la presentazione della richiesta di patteggiamento davanti a due giudici diversi (il g.i.p. e il giudice del dibattimento), al secondo dei quali (che ha facoltà di intervento soltanto se l'imputato ha rispettato i termini di decadenza per la richiesta di patteggiamento, prescritti dall'art. 446 c.p.p. e, nel caso specifico dell'opposizione a decreto penale di condanna, dagli artt. 461 comma 3 e 557 comma 1 c.p.p.) è data la facoltà di accogliere la richiesta anche senza il consenso del p.m. ed inibendo ogni ulteriore rinnovo della stessa davanti ad altro giudice, all'evidente scopo di evitare la infinita reiterazione delle istanze, sì da determinare l'impossibilità di celebrazione del dibattimento, anche per l'incompatibilità a giudicare del giudice che ha respinto la richiesta;

che deve, quindi, sollevarsi d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556 comma 1, c.p.p. e 448 comma 1 c.p.p. (richiamato dal primo in quanto applicabile ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica), ovvero, in alternativa, dell'art. 464 c.p.p., in quanto richiamato dall'art. 557 comma 3 c.p.p., per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'imputato, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (ma anche in quello davanti al tribunale in composizione collegiale), possa reiterare, davanti al giudice del dibattimento, nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di patteggiamento tempestivamente presentata unitamente all'atto di opposizione al predetto decreto e non accolta per mancato consenso o dissenso del p.m. ovvero per rigetto da parte del g.i.p.;

che tale questione è sicuramente rilevante nel caso di specie, avendo, per l'appunto, l'imputato reiterato (sia pure in termini diversi), nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di patteggiamento già tempestivamente avanzata unitamente all'atto di opposizione e respinta dal g.i.p., anche per il dissenso espresso dal p.m. sulla congruità della pena;

che a tale questione di costituzionalità appare strettamente e consequenzialmente collegata quella concernente gli stessi articoli di legge, ancora per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio di opposizione a decreto penale, nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica (ma anche collegiale), il giudice possa provvedere sulla richiesta di patteggiamento tempestivamente avanzata dall'imputato (ed eventualmente reiterata davanti al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura dello stesso) e non accolta per mancato consenso o dissenso del p.m. ovvero per rigetto da parte del giudice;

che anche tale questione è rilevante nel caso di specie, sia per il caso in cui, accolta dalla Corte costituzionale la prima questione di costituzionalità, questo giudice dovesse rigettare la richiesta di patteggiamento; in tale ipotesi, infatti, il procedimento dovrebbe essere trattato da altro giudice, davanti al quale non sarebbe ulteriormente rinnovabile l'istanza di patteggiamento per l'espresso divieto previsto dall'art. 448 c.p.p., ma che potrebbe decidere di accoglierla all'esito del dibattimento ritenendo ingiustificato il rigetto della richiesta da parte di questo giudice; sia per il caso in cui non dovesse essere accolta la prima questione di costituzionalità; in tale evenienza, infatti, dovrebbe quantomeno lasciarsi al giudice del giudizio di opposizione la facoltà di pronunciare sentenza di patteggiamento in accoglimento della richiesta qualora, all'esito del dibattimento, il predetto dovesse ritenere ingiustificato il dissenso o il mancato consenso del p.m. o il rigetto della stessa da parte del g.i.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e ss. legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rimette alla Corte costituzionale, per la decisione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556 comma 1 c.p.p. e 448 comma 1 c.p.p. ovvero, in alternativa, degli artt. 557 comma 3 e 464 c.p.p., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo evidenziato in motivazione, rilevata d'ufficio e ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 17 gennaio 2001.

Il giudice: LEPRI

N. 173

*Ordinanza emessa il 29 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 febbraio 2001)
dal Tribunale di sorveglianza di Firenze sull'istanza proposta da Bulla Benito*

Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Condannati alla pena dell'ergastolo per determinati delitti - Divieto di concessione del beneficio in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo periodo (modificato dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), (*recte*: modificato dall'art. 15, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).
- Costituzione, art. 27, terzo comma.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 29 giugno 2000;

Visti ed esaminati gli atti della procedura di sorveglianza in materia di accertamento 58-ter e liberazione condizionale nei confronti di Bulla Benito, nato il 27 aprile 1936 ad Adrano, detenuto nella casa di reclusione di Volterra;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

O S S E R V A

Vedi motivazione in fogli allegati e dispositivo sul retro.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

A) dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 4-bis, primo periodo del primo comma, nel testo vigente, in quanto applicabile anche alla liberazione condizionale nei confronti dei condannati all'ergastolo per i delitti indicati in tale norma, per violazione dell'art. 27, comma 3, della Costituzione: e questo perché tale normativa determina la perpetuità effettiva e definitiva della pena dell'ergastolo e, quindi, impedisce, in violazione della norma costituzionale citata, la finalizzazione della pena stessa alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato; in particolare, poi, quando sia esclusa la possibilità dell'applicazione delle eccezioni alla regola predetta della inammissibilità;

B) sospende la procedura di sorveglianza in corso relativa alla istanza di liberazione condizionale avanzata da Bulla Benito;

C) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata;

D) manda la cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Firenze, addì 29 giugno 2000

Il giudice: MARGARA

Motivi della decisione

1. — È necessario esporre, in modo abbastanza approfondito, gli aspetti concreti del caso che viene sottoposto alla attenzione della Corte costituzionale. Sono tali aspetti concreti che danno significato ai problemi di costituzionalità che verranno successivamente indicati.

Bulla Benito ha presentato istanza di liberazione condizionale in data 16 febbraio 1999. Nella istanza, dando atto di essere condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione alla pena dell'ergastolo (pena risultante da due distinte condanne, entrambe per il titolo di reato predetto: una condanna a pena temporanea e l'altra all'ergastolo), ha sostenuto di essere nella situazione di inesigibilità della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 58-ter legge penitenziaria e, sotto tale profilo, ammissibile al beneficio richiesto.

In passato analoghe istanze, prima di ammissione alla semilibertà e poi di liberazione condizionale erano state dichiarate inammissibili, sempre facendo riferimento al titolo dei reati per cui il Bulla era stato condannato.

In presenza della nuova istanza, si procedeva sia per la richiesta liberazione condizionale, sia per il preliminare accertamento di cui all'art. 58-ter citato: si ritiene, infatti, che, anche quando ci si riferisca ad una situazione equiparabile a quella di cui all'art. 58-ter, per l'effetto del superamento della inammissibilità ai benefici penitenziari sancita dall'art. 4-bis legge penitenziaria, si debba inquadrare l'accertamento processuale nella cornice formale del citato art. 58-ter.

La situazione che è emersa, nel corso della procedura, da tale accertamento è rispecchiata nella nota in data 2 marzo 2000, indirizzata da questo tribunale di sorveglianza alla direzione della casa di reclusione di Volterra e al centro servizio sociale adulti di Pisa. Se ne riporta il testo, che riassume la situazione del Bulla con riferimento alla ricorrenza di collaborazione inesigibile:

«Nel richiedere l'aggiornamento della osservazione per la udienza sottoindicata, si prega volere chiarire al Bulla quanto segue.

Lo stesso nella sua istanza 16 febbraio 1999 di accertamento *ex art.* 58-ter e di liberazione condizionale, ha invocato il riconoscimento di una situazione di collaborazione inesigibile, pur senza nulla aggiungere circa i delitti per cui è stato condannato.

Ora, il Bulla è stato condannato con due distinte sentenze per reati inammissibili ai benefici penitenziari:
sentenza 6 maggio 1980 Corte appello Catania: anni 26 reclusione;
sentenza 1° febbraio 1984 Corte assise Como: ergastolo.

In effetti, per la prima delle due condanne, per altro correo, Santangelo Filadelfio, questo ufficio ha riconosciuto la ricorrenza della situazione di collaborazione inesigibile con ordinanza 24 aprile 1997.

Per la seconda invece, non si può rilevare una situazione analoga. Fra l'altro, la sentenza di condanna, che riguarda solo tre delle persone coinvolte nella prima (delle due sentenze citate), fra cui il Bulla, si muove su una serie di deduzioni logiche da alcuni dati di fatto, decidendo solo sulle tre persone per le quali tali dati di fatto erano emersi, ma certamente non chiarendo complessivamente l'intera vicenda e le persone coinvolte.

Se, quindi, il Bulla assume una situazione di inesigibilità della collaborazione, deve essere consapevole della notevole difficoltà di farla valere per la seconda delle due condanne, per la quale, quindi, egli potrebbe (e dovrebbe, se vuole vedere accolta la propria istanza) dire assai di più di quanto non ha detto.

Per la decisione, è fissata l'udienza 11 aprile 2000».

Per chiarire il contenuto della nota che precede, l'invito al Bulla ad avere una condotta di collaborazione con la giustizia, si spiega con la previsione dell'art. 58-ter, comma 1, che la condotta in questione possa essere prestata «anche dopo la condanna».

Non emergeva nulla di nuovo da parte del Bulla e, all'udienza indicata, questo tribunale di sorveglianza, rinviava la decisione, aprendo un nuovo filone di accertamento. In tale provvedimento di rinvio si legge:

«Per completare la situazione della informazione sulla carcerazione del Bulla, va chiarito quale sia stato il suo percorso trattamentale, anche e soprattutto prima dell'8 giugno 1992 (con riferimento alla sentenza n. 445/1997 Corte costituzionale: si dovrà, comunque, prendere atto dell'episodio negativo, rapportato il 23 settembre 1993): sarebbe, qui, utile recuperare i programmi di trattamento (o atti analoghi) di quel periodo e la annotazione di eventuali esperienze premiali esterne. È utile ricostruire anche lo sviluppo successivo al 1993».

A riguardo di quanto sopra, sono in atti gli aggiornamenti di osservazione più risalenti (del 12 novembre 1992: v. fascic. n. 2406/92; e del 20 maggio 1995: v. fascic. 4711/94), dai quali risulta che il Bulla iniziò a fruire di permessi premio fin dal 20 agosto 1987 e ne frui fino al 28 marzo 1992. In seguito, dopo il d.l. 8 giugno 1992, la fruizione dei permessi premio fu temporaneamente interrotta e riprese, poi, col provvedimento 19 dicembre 1992 (reclamato dal p.m. ed eseguito dopo il rigetto del reclamo da parte del tribunale di sorveglianza). Seguì, però, una nuova sospensione, legata ai fatti riportati il 23 settembre 1993, per i quali il Bulla è stato sottoposto a procedimento penale, concluso dalla sentenza del Tribunale di Pisa del 17 giugno 1996, irrevocabile il 21 maggio 1998, con quale il Bulla era condannato ad anni due e mesi sei reclusione per il delitto di estorsione in danno di un compagno di pena, con le attenuanti della particolare tenuità del danno e generiche (v. copia sentenza in atti):

i fatti riguardavano una vicenda di scambi di oggetti fra detenuti, nell'ambito dei quali il Bulla aveva ottenuto da altro detenuto, con la intimidazione, cose acquistate da questi per corrispondenza. Pur in presenza di tale episodio, in pendenza del procedimento penale, nella relazione 20 maggio 1995 del carcere di Volterra, si osservava: «Sotto il profilo penale, tale episodio è pertanto da verificarsi negli esiti». E si aggiungeva: «C'è da valutare positivamente che il Bulla, nei 13 anni di permanenza a Volterra (vi si trovava dal 1982), non è mai incorso in alcuna infrazione» (v. nel fascic. n. 4711/94 in atti). Nell'aggiornamento più recente dell'osservazione a Volterra, per la udienza del 29 giugno 2000, si legge che, per i fatti di cui alla sentenza di condanna citata, «il Bulla fu sottoposto per un periodo al regime di alta sicurezza (dal 27 ottobre 1993 al 5 marzo 1994), con sospensione dei benefici di legge e, in seguito, fu condannato. Dopo tale vicenda, il Bulla ha ripreso gradualmente a conquistarsi la fiducia degli operatori, sia trattamentali che della sicurezza, mostrando cooperazione, in specie nelle attività lavorative di fatica e delle pulizie; ha ripreso altresì ad essere ammesso al programma trattamentale interrotto e, quindi, a fruire di permessi, regolarmente effettuati, in famiglia presso Adrano, suo paese di origine. Anche il beneficio della liberazione anticipata gli è stato concesso, dopo la parentesi relativa al fatto accaduto, fino a raggiungere attualmente 1605 giorni di riduzione pena».

Si deve aggiungere che il Bulla ha manifestato interesse essenzialmente per la liberazione condizionale e non per la semilibertà, che pure in passato aveva richiesto (ma per una soluzione di inserimento esterno a Volterra, attualmente non indicata), in quanto la semilibertà non sembra attuabile per l'inserimento lavorativo richiesto per la eccessiva lontananza del luogo di lavoro dalla sezione di semilibertà più vicina, comportante 4 ore di viaggio giornaliero: v. relazione aggiornamento osservazione per udienza 17 febbraio 2000, con le notizie in tal senso del servizio sociale competente.

Se si prescinde dalla inammissibilità riferibile al titolo di reato, le condizioni temporali di ammissibilità del Bulla al beneficio richiesto sussistono, aggiungendo alla pena effettivamente espiata — 22 anni circa — i periodi di riduzione pena *ex art. 54 l.p.*, che raggiungono e superano gli anni 4 e mesi sei (al riguardo, la intervenuta definitività della sentenza di condanna per i fatti rapportati nel settembre 1993, comporterà la verifica della revocabilità o meno di parte della riduzione pena in relazione alla condanna subita e alla incompatibilità della stessa con il mantenimento del beneficio).

2. — In conclusione, è preliminare e decisiva allo stato la inammissibilità del Bulla al beneficio richiesto in relazione al titolo di reato *ex art. 4-bis* e ciò porta alla ulteriore conclusione, decisiva nella presente procedura, che la pena dell'ergastolo in esecuzione nei suoi confronti resta definitivamente perpetua senza possibilità di temperamento.

Si può riepilogare in proposito:

a) che la inammissibilità alla liberazione condizionale del Bulla deriva dalla applicazione dell'*art. 4-bis* anche a tale beneficio, non menzionato, per vero, da tale norma nel testo introdotto con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) che non risulta che il Bulla si trovi in una situazione di collaborazione inesigibile equiparabile, con riferimento alla giurisprudenza costituzionale e in particolare alla sentenza n. 68/1995, alla collaborazione propria, prevista dall'*art. 58-ter* e, che non sia quindi superabile, per tale via, la inammissibilità suindicata;

c) che neppure parrebbe superabile tale inammissibilità attraverso la applicazione nei suoi confronti della giurisprudenza costituzionale di cui alla sentenza n. 445/1997: se è vero che il Bulla, prima della entrata in vigore del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, era avviato da tempo su un percorso riabilitativo, è anche vero che tale percorso, con i fatti del 1993, per i quali il Bulla è stato condannato, ha determinato la interruzione, da quella data, della continuità del percorso di rieducazione nella fase e nel grado già maturati in precedenza.

Secondo le applicazioni normative ora indicate, la pena in esecuzione nei confronti del Bulla è dunque effettivamente perpetua.

Solo per completare il quadro, prima di approfondire e sviluppare il discorso sul punto centrale ora indicato, si deve ricordare che il Bulla non è ammissibile ad alcuna misura alternativa: l'unica concepibile sarebbe comunque la semilibertà (possibile, diversamente dalle altre, per il condannato all'ergastolo), alla quale egli non è ammissibile sempre ai sensi dell'*art. 4-bis*, che, anzi, contiene proprio la esplicita e diretta esclusione dalle misure alternative per chi è detenuto per il titolo di reato per cui il Bulla è stato condannato.

3. — Si riparte, allora, dal punto cui si era pervenuti: la pena in esecuzione nei confronti del Bulla, per la sua inammissibilità alla liberazione condizionale, è effettivamente perpetua.

Si tratta, allora, di comparare tale conclusione con altra pronuncia costituzionale, relativa a normativa determinante analogo effetto, di definitiva perpetuità della pena dell'ergastolo, giudicata incostituzionale. Si fa riferimento alla sentenza n. 161 del 2 giugno 1997, che così conclude: «Dichiara la illegittimità costituzionale del-

l'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti».

Si ritiene conveniente un'ampia citazione della motivazione di tale pronuncia: quanto affermato nella stessa, ai nn. 5 e 6 della motivazione in diritto, è essenziale per valutare le questioni poste dal caso in esame in questa procedura.

«Della compatibilità della pena dell'ergastolo con la funzione rieducativa assegnata alla pena in generale dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, e più in generale della pena dell'ergastolo, questa Corte ebbe ad occuparsi più di una volta».

«Con la sentenza n. 264 del 1974, la Corte, chiamata a riesaminare la legittimità dell'ergastolo, espose, a sostegno della infondatezza della questione vari argomenti, tra i quali assume indubbiamente valore preminente quello incentrato sulla legge 25 novembre 1962, n. 1634, che ammise la liberazione condizionale anche per i condannati a detta pena. Scrisse allora la Corte che "l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 176 codice penale — modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 — consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile" ... E questa posizione fu rinforzata, nella sentenza stessa, con il dare rilievo alla precedente sentenza n. 204 dello stesso anno 1974, con la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma attributiva della facoltà di concedere la liberazione condizionale al Ministro della giustizia (art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602), conseguentemente attribuendosi la competenza stessa all'autorità giudiziaria "che con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale accerterà se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento"».

«Questi motivi furono ripetutamente ripresi in decisioni successive, fra le quali spicca la sentenza n. 274 del 1983, nella quale — a premessa della estensione del già ricordato istituto della riduzione pena, che va sotto il nome di "liberazione anticipata", ai condannati all'ergastolo — può leggersi che la finalità rieducativa voluta dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione si riferisce senza ombra di dubbio anche a detti soggetti e che ciò "è fatto palese dalla estensione in loro favore dell'istituto della liberazione condizionale operata dalla legge n. 1634 del 1962": a proposito della quale — prosegue la sentenza — fu enunciato, nella relazione governativa che accompagnava la presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge, il proposito di "completare ed integrare, con speciale riferimento all'ergastolo, la progressiva umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale anche nell'ergastolo l'azione intesa alla rieducazione del condannato". La recuperabilità sociale del condannato all'ergastolo, mediante la possibilità della sua liberazione, condizionale, segnava perciò nella nostra legislazione penale una svolta di evidente rilievo: una svolta sottolineata anche da questa Corte, la quale, nel dichiarare, con la ricordata sentenza n. 264 del 1974, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, della Costituzione, faceva perno, fra l'altro, proprio sulla intervenuta ammissione alla liberazione condizionale, in quanto essa "consente l'effettivo reinserimento dell'ergastolano nel consorzio civile"».

«Alla stregua di queste premesse non può non essere rilevata la illegittimità costituzionale della disposizione che, vietando per i condannati all'ergastolo la riammissione alla liberazione condizionale, li esclude in modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale».

«La pena dell'ergastolo, per il suo carattere di perpetuità si distingue dalle altre pene restrittive della libertà personale; oltre a comportare, per chi vi è sottoposto, una serie di conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, che sono, in tutto o in parte, estranee alle altre pene. Ma questo suo connotato di perpetuità non può legittimamente intendersi, alla stregua dei principi costituzionali, come legato, sia pure dopo l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova liberazione condizionale. Il mantenimento di questa preclusione nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad una sua esclusione dal circuito rieducativo, e ciò in palese contrasto — come già si è visto — con l'art. 27, comma terzo, della Costituzione, la cui valenza è stata più volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente».

«Se la liberazione condizionale è l'unico istituto che in virtù della sua esistenza nell'ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale».

«Certamente, in concreto, il condannato all'ergastolo potrà dalla competente autorità giudiziaria essere ritenuto non meritevole della riammissione al beneficio della liberazione condizionale; e l'autorità stessa potrà gra-

duare anche nei tempi la nuova ammissione, tenuto conto sia della prova data dal detenuto durante la detenzione sia della prova data durante i precedenti periodi trascorsi in libertà vigilata, prendendo ovviamente in considerazione anche la concreta gravità delle violazioni che ebbero a dare luogo alla revoca. Ma questa possibilità di non riammissione o di riammissione dilazionata nel tempo non equivale ad una esclusione totale per divieto di legge».

Si deve prendere atto che le analogie fra il caso in esame nella presente procedura e quello trattato nella sentenza costituzionale citata sono strettissime: in entrambi i casi la inammissibilità alla liberazione condizionale nel caso in esame originaria e non, come nell'altro caso, conseguente ad una prima fruizione, revocata, della liberazione condizionale medesima — determina la perpetuità effettiva della pena dell'ergastolo in esecuzione: in entrambi non è consentito «l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile». E vale ricordare un passo della sentenza costituzionale n. 204/1974, più volte ricordata nell'altra ora ampiamente citata (n. 2 della motivazione in diritto): «Sulla base del precetto costituzionale (si intende: art. 27, terzo comma, Costituzione: nota di chi scrive) sorge, di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo: tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale». In entrambi i casi, risulta dunque in giuoco un vero e proprio diritto soggettivo che trova la sua fonte nella Costituzione, diritto a rischio di non-fruizione.

Non si può, però, sottacere un problema: nell'art. 4-bis si definisce una inammissibilità ai benefici penitenziari? Si è ragionato in questi termini e si ritiene che siano esatti e corrispondenti alla previsione normativa. E, d'altronde, è proprio di inammissibilità delle istanze che si parla quando non si riscontra l'unico dato che può sbloccare la inammissibilità e consentire la ammissione: che è la collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter. Non si vede come una tale situazione non possa essere considerata di inammissibilità. Per confermarlo, occorrerà chiarire che la collaborazione non può ritenersi obbligata, scelta necessaria nel rapporto giudiziario e penitenziario. La collaborazione resta, invece, una scelta libera, della quale:

quando sarebbe possibile, non possiamo conoscere le ragioni del silenzio;

ma che potrebbe, comunque, essere sovente non possibile per quello che l'interessato sa o non sa (al limite non è da escludere neppure che sia stato condannato ingiustamente) e che non si inquadra in una delle ipotesi in cui la inammissibilità viene temperata in vario modo, per la previsione diretta della legge o lettura della stessa da parte della giurisprudenza costituzionale.

Si deve, quindi, ribadire che l'art. 4-bis, nel testo vigente, sancisce una vera e propria inammissibilità ai benefici penitenziari: le eccezioni possibili, non annullano la regola. Ed è questo, d'altronde, che chiarisce la Corte costituzionale, nella sentenza n. 68/1995, quando, sintetizzando la diversa impostazione delle normative restrittive del 1991 e del 1992, osserva: «Si passa, pertanto, da un regime di prova rafforzata per accertare la inesistenza di una condizione negativa (assenza di collegamenti con la criminalità organizzata) ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione)».

A questo punto si ritiene che la questione debba essere posta in questi termini:

le conclusioni cui si è pervenuti alle lettere a), b) e c), all'inizio del n. 2, sono espressioni della volontà normativa effettivamente ricavabile ed applicabile al caso in esame: e, in caso di risposta affermativa, si realizza o meno una situazione di incostituzionalità della normativa?

al contrario è possibile una interpretazione della volontà normativa, una sua lettura, compatibile con i principi costituzionali che si sono indicati?

La questione è esaminata partitamente sotto i tre profili ricordati al n. 2, alle lettere a), b) e c).

4. — Sotto il primo profilo, che può essere quello decisivo, la domanda che si pone è semplice: la inammissibilità ai benefici penitenziari — in ragione di titoli di reato quale quello per cui è condannato il Bulla — prevista (salvo eccezioni) dall'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, vale anche per la liberazione condizionale?

Il testo attuale dell'art. 4-bis, con la inammissibilità indicata, è stato introdotto dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. In questo testo, i benefici cui si riferisce la inammissibilità sono indicati con chiarezza: «l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata». Le misure alternative previste dal capo VI sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Non vi è alcun dubbio che la liberazione condizionale non sia prevista dalla norma in questione.

Né alcun riferimento alla liberazione condizionale si trova nelle altre norme del testo di legge indicato: la parte penitenziaria dello stesso è contenuta nel titolo IV del testo legislativo, che comprende gli artt. da 14 a 20. In nessuna di tali norme si fa riferimento alla liberazione condizionale.

Senonché, la domanda posta all'inizio di questo numero si giustifica per i precedenti normativi, che sono, poi, rappresentati dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Era stato questo provvedimento legislativo a introdurre l'art. 4-bis, con un contenuto diverso da quello poi modificato nel 1992. Il nuovo articolo e varie modifiche concernenti i tempi di ammissione ai vari benefici penitenziari, erano contenuti nell'art. 1 del provvedimento legislativo, che, all'art. 2, conteneva, per la liberazione condizionale, una estensione della applicazione dell'art. 4-bis alla stessa e la modifica dei tempi di ammissione alla medesima.

E, allora, la risposta che si è data (nella giurisprudenza prevalente, compresa quella di merito, come attestato dai ripetuti provvedimenti di inammissibilità pronunciati nei suoi confronti) alla domanda iniziale è stata la seguente: se l'art. 4-bis è applicabile alla liberazione condizionale secondo la normativa 1991, una volta che tale norma viene modificata con la normativa 1992, anche la nuova normativa modificata è applicabile alla liberazione condizionale.

Su tale interpretazione si possono avanzare serie riserve.

Le scelte delle normative 1991 e 1992 sono profondamente diverse (lo si è già ricordato attraverso la sintesi della analisi fatta dalla sentenza costituzionale n. 68/1995).

La normativa del 1991, una volta individuata una serie di reati di maggiore rilievo con la introduzione dell'art. 4-bis, stabilisce per questi, in materia di benefici penitenziari, una disciplina speciale, che si articola in tre punti:

un regime di accertamenti particolari per stabilire l'assenza di collegamenti attuali degli interessati con la criminalità organizzata ed eversiva: comma 1 dell'art. 1;

tempi più lunghi per la ammissione ai singoli benefici penitenziari: normativa questa che doveva, però, valere per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della stessa: commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 e art. 4;

mantenimento della disciplina preesistente in materia di tempi di ammissione ai benefici per coloro che collaborano con la giustizia, previsione contenuta in un nuovo articolo, l'art. 58-ter: comma 5 dell'art. 1.

Per la liberazione condizionale, come si è accennato, valeva un apposito articolo, l'art. 2, del d.l. 1991, che confermava la linea precedentemente indicata per gli altri benefici:

al comma 1, conteneva il richiamo alle regole dell'art. 4-bis, che, concernevano, come detto, le particolari modalità degli accertamenti sulla assenza di collegamenti attuali degli interessati con la criminalità organizzata;

al comma 2, indicava un tempo maggiore di ammissione alla liberazione condizionale, applicabile, peraltro, per effetto dell'art. 4, solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova normativa;

estendeva alla liberazione condizionale anche l'art. 58-ter, con la sua previsione di una normativa agevolata per coloro che collaborano con la giustizia.

La normativa del 1992 sceglieva una linea diversa, anche se la limitava a un solo gruppo di reati, i più gravi fra quelli indicati dall'art. 4-bis: tale linea, contenuta nello stesso art. 4-bis, era quella di stabilire la inammissibilità ai benefici penitenziari per coloro che erano stati condannati per quel ristretto numero di reati, salvo che gli stessi non avessero collaborato o non collaborassero con la giustizia nei termini di cui all'art. 58-ter. La nuova disciplina, recante inammissibilità ai benefici, indica nello stesso art. 4-bis, gli stessi benefici già indicati in precedenza dalla stessa norma: lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione di cui al capo VI legge penitenziaria. Nessuna menzione, come detto, della liberazione condizionale, nessun nuovo rinvio per la stessa alla disciplina dell'art. 4-bis.

Così inquadrata la riflessione sul quesito posto all'inizio di questo numero (si estende alla liberazione condizionale la inammissibilità stabilita dall'art. 4-bis per gli altri benefici penitenziari specificamente indicati), si possono fare tre osservazioni per una conclusione.

Prima osservazione. La volontà della legge per la liberazione condizionale si è espressa solo e soltanto nell'art. 2 della normativa del 1991 e nel rinvio che la stessa faceva alla disciplina del nuovo art. 4-bis, quale prevista dalla stessa normativa del 1991: modalità speciali degli accertamenti sulla attualità dei collegamenti degli interessati con la criminalità organizzata. È solo in questi limiti che deve valere, per la liberazione condizionale, il rinvio alla disciplina dell'art. 4-bis. Le successive modifiche di questo non possono rientrare nel rinvio espresso dall'art. 2 della normativa del 1991, nella volontà normativa resa esplicita dallo stesso.

Seconda osservazione. Si deve dire che la nuova normativa di cui all'art. 4-bis stabilisce una eccezione profonda al sistema. Si vedano, in proposito, le considerazioni fatte nella sentenza costituzionale n. 306/1993 (n. 11

della motivazione in diritto). Ciò che si enuncia nel nuovo testo dell'art. 4-bis è la inammissibilità ai benefici penitenziari essenziali. Proprio per questa sua natura eccezionale, la interpretazione della norma deve attenersi strettamente al contenuto della stessa. Sotto tale profilo la indicazione dei soli benefici contenuti nella legge penitenziaria appare una scelta netta, che non può agganciare anche la liberazione condizionale attraverso un rinvio, contenuto in una legge precedente, a un testo precedente dell'art. 4-bis, che non aveva alcun contenuto esclusivo di benefici, ma che prevedeva soltanto le modalità speciali di accertamento per la ammissione agli stessi.

Terza osservazione. Nella sentenza 306/1993, ora citata (v. sempre il n. 11 della motivazione in diritto) si rileva che la costituzionalità della normativa sulla inammissibilità ai benefici penitenziari, ai sensi art. 4-bis come modificato nel 1992, è stata salvata dalla esclusione di tale inammissibilità per la liberazione anticipata. Orbene, per il condannato all'ergastolo, la liberazione anticipata non ha alcun effetto se non in funzione della liberazione condizionale. La inammissibilità di questa rende del tutto irrilevante la possibilità di concedere la liberazione anticipata. E la inammissibilità alla liberazione condizionale rende perpetua, effettivamente e definitivamente, la pena dell'ergastolo, realizzando una situazione di incostituzionalità, quale si è individuata ed anticipata al numero precedente.

Così stando le cose, possono essere prospettate due soluzioni:

Prima soluzione. Vi è una possibilità interpretativa che salva la ammissibilità della liberazione condizionale nei confronti dei condannati all'ergastolo per uno dei delitti di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis, casi fra i quali rientra quello di cui alla presente procedura.

Si può aggiungere che, se anche apparisse possibile altra interpretazione, quella che consente la ammissibilità si rivela essere conforme ai principi costituzionali e essere quindi preferibile a qualunque altra. Il riconoscimento di tale lettura costituzionale della situazione normativa da parte della Corte Costituzionale potrebbe evitare una valutazione di incostituzionalità della normativa in esame, che è quella che si propone nella vera e propria eccezione di incostituzionalità della seconda soluzione, che si indicherà fra poco. Si noti che tale interpretazione non eviterebbe affatto gli speciali accertamenti già previsti dal testo originario (del 1991) dell'art. 4-bis per verificare l'assenza di collegamenti attuali degli interessati con la criminalità organizzata o eversiva.

È da supporre che tale soluzione possa essere ritenuta valida anche per i condannati a pene temporanee, ma, ad avviso di chi scrive, la esclusione della liberazione condizionale dal regime di inammissibilità ai benefici penitenziari previsto dal testo vigente dell'art. 4-bis, potrebbe oggi rappresentare un elemento di maggiore certezza applicativa in una materia nella quale non sempre è agevole muoversi, nel concreto delle decisioni sui singoli casi, fra le varie eccezioni alla inammissibilità che derivano dalle numerose sentenze costituzionali: difficoltà di scelte decisionali, che si esprimono inevitabilmente in una giurisprudenza concreta notevolmente eterogenea e diseguale. D'altronde va ricordato che la storia della liberazione condizionale, risalente addirittura al codice penale del 1889, è ben distinta da quella della legge penitenziaria e delle misure alternative dalla stessa introdotte. Anche la sua estensione al condannato all'ergastolo (1962) e il suo inquadramento nella visione costituzionale di un diritto soggettivo del condannato (1974), come sopra ricordato, che indubbiamente lo ha avvicinato alle misure alternative di cui alla normativa penitenziaria, non esclude la distinzione dell'un beneficio dagli altri e può, quindi, senza scossoni sistematici ed anzi ridando certezza e ragionevolezza al sistema, consentire la sua esclusione dal regime di inammissibilità riservato agli altri.

Seconda soluzione. È indubbio che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso di ritenere applicabile l'art. 4-bis, nel testo vigente come modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, anche alla liberazione condizionale e di ritenere, quindi, inammissibile la stessa nei confronti di coloro che, come il Bulla, siano condannati per uno dei delitti di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis. Ed allora, se tale interpretazione deve essere quella con cui la norma ora detta viene applicata e vive concretamente nella nostra legislazione, si deve prendere atto che l'applicazione della stessa ha come risultato, nei casi dei condannati all'ergastolo, analoghi a quello del Bulla, di rendere tale pena perpetua in modo effettivo e definitivo.

Se così è, si deve ritenere non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 4-bis, primo periodo del primo comma, nel testo vigente, in quanto applicabile anche alla liberazione condizionale nei confronti dei condannati all'ergastolo per i delitti indicati in tale norma, per violazione dell'art. 27, comma 3, della Costituzione: e questo perché tale normativa determina la perpetuità effettiva e definitiva della pena dell'ergastolo e, quindi, impedisce, in violazione della norma costituzionale citata, la finalizzazione della pena stessa alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato.

5) Il riconoscimento di una delle due soluzioni indicate al numero precedente (cioè: o una soluzione interpretativa, che escludesse la inammissibilità *ex art. 4-bis* vigente alla liberazione condizionale, o una soluzione che dichiarasse incostituzionale tale inammissibilità) renderebbe superfluo l'esame degli ulteriori profili problematici di costituzionalità indicati all'inizio del numero 2, alle lettere b) e c).

Gli stessi hanno in comune la verifica della possibilità o impossibilità che il caso del Bulla possa rientrare, accettata la inammissibilità in linea generale *ex art. 4-bis*, fra le eccezioni alla stessa, ricavabili dalla applicazione della giurisprudenza costituzionale in materia.

Nel sintetizzare, nella parte ora indicata - numero 2, lettera b) - la situazione dell'interessato, si dava atto: «che non risulta che il Bulla si trovi in una situazione di collaborazione inesigibile equiparabile, con riferimento alla giurisprudenza costituzionale e in particolare alla sentenza n. 68/1995, alla collaborazione propria prevista dall'art. 58-ter e che non sia, quindi, superabile per tale via la inammissibilità suindicata».

Si crede utile, a questo punto, tornare a citare la lettera già citata del 2 marzo 2000 di questo ufficio alla direzione della casa di reclusione di Volterra e al Centro servizio sociale adulti di Pisa, nella quale si osservava: «...il Bulla è stato condannato con due distinte sentenze per reati inammissibili ai benefici penitenziari: sentenza 6 maggio 1980 Corte appello Catania: anni 26 reclusione; sentenza 1° febbraio 1984 Corte assise Como: ergastolo».

In effetti, per la prima delle due condanne, per altro correo, Santangelo Filadelfio, questo ufficio ha riconosciuto la ricorrenza della situazione di collaborazione inesigibile con ordinanza 24 aprile 1997.

Per la seconda, invece, non si può rilevare una situazione analoga. Fra l'altro, la sentenza di condanna che riguarda solo tre delle persone coinvolte nella prima, fra cui il Bulla, si muove su una serie di deduzioni logiche da alcuni dati di fatto, decidendo solo sulle tre persone per le quali tali dati di fatto erano emersi, ma certamente non chiarendo complessivamente l'intera vicenda e le persone coinvolte».

Su questo punto non credo ci sia da aggiungere altro. Non si può affermare la presenza di una situazione di collaborazione inesigibile.

Ci si può, quindi, soffermare su quanto osservato al numero 2, lettera c), altra soluzione di possibile superamento della inammissibilità *ex art. 4-bis* in presenza di una situazione specifica. Si riporta anche qui quanto si annotava al punto indicato: «...neppure parrebbe superabile tale inammissibilità attraverso la applicazione nei suoi confronti (del Bulla) della giurisprudenza costituzionale di cui alla sentenza n. 445/1997: se è vero che il Bulla, prima della entrata in vigore del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, era avviato da tempo su un percorso riabilitativo, è anche vero che tale percorso, con i fatti del 1993, per i quali il Bulla è stato condannato, ha determinato la interruzione, da quella data, della continuità del percorso di rieducazione nella fase e nel grado già maturato in precedenza».

Questo secondo aspetto di possibile superamento della inammissibilità va messo meglio a fuoco.

Va richiamato, al proposito, uno dei passi centrali della sentenza costituzionale ora citata:

«È proprio il principio della progressività trattamentale a rappresentare, dunque, il fulcro attorno al quale si è dipanata la giurisprudenza di questa Corte, doverosamente attenta a rimarcare la esigenza che ciascun istituto si modelli e viva nel concreto come strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa, non soltanto nei profili che ne caratterizzano l'essenza, ma anche per i riflessi che dal singolo istituto scaturiscono sul più generale quadro delle varie opportunità trattamentali che l'ordinamento fornisce. Ogni misura si caratterizza, infatti, per essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato, al fondo del quale sta il necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento serbato dal condannato. Qualsiasi regresso giustifica, pertanto, un riadeguamento del percorso rieducativo, così come, all'inverso, il maturarsi di positive esperienze non potrà non generare un ulteriore passaggio nella «scala» degli istituti di risocializzazione».

Si tratta di sapere qui, con riferimento al caso del Bulla, se vi possa essere una applicazione della sentenza costituzionale, che passi attraverso queste due considerazioni:

la prima: una volta avviato il percorso riabilitativo e raggiunto un livello significativo per la fruizione di benefici penitenziari prima della legislazione restrittiva del 1992, quel percorso dovrebbe potere proseguire il suo sviluppo e consentire gli ulteriori passaggi «nella scala degli istituti di risocializzazione»; la interruzione, con la normativa restrittiva, del percorso di riabilitazione avviato, comporterebbe un effetto «ablattivo» ripetutamente censurato dalla Corte Costituzionale; la seconda: gli «incidenti di percorso», se così si voglia chiamarli, del cammino di riabilitazione possono essere sottoposti ad un semplice «riadeguamento» (termine che si ricava dal passo ora citato della sentenza Costituzionale 445/1995) o, se verificatisi dopo l'8 giugno 1992, determinano una discontinuità con il percorso riabilitativo già avviato e l'inizio di un nuovo percorso, che, successivo alla data indicata, sarà condizionato e sostanzialmente chiuso dalla normativa restrittiva in argomento?

Vi è da dire che la prima considerazione sembra discendere correttamente dalla sentenza costituzionale citata: una volta avviato il percorso riabilitativo attraverso forme trattamentali significative come i permessi premio, il suo svolgimento positivo dovrebbe consentire di salire la «scala» delle opportunità trattamentali previste dalla legge, man mano che ne maturino i tempi di ammissione.

Quanto alla seconda considerazione, la stessa prospetta due soluzioni opposte.

La prima sembra, da un punto di vista sistematico, accettabile, anzi più accettabile dell'altra, in quanto, in un percorso rieducativo e di risocializzazione, lo sviluppo rettilineo e costante di segno positivo è tutt'altro che certo e prevalente. Ma il problema è qui reso complesso dalla discontinuità normativa. Se il percorso riprende nuovamente, ma quando sono state modificate le regole, la soluzione di applicare alla ripresa del percorso le regole, che erano operative al suo inizio, sembra fuori della giurisprudenza costituzionale, la quale ipotizzava la applicazione delle vecchie regole, ma solo se il percorso si era sviluppato positivamente prima dell'arrivo delle nuove. È questa la seconda soluzione, sfavorevole al Bulla.

Si possono, quindi, tirare le conclusioni per questo numero.

Nessuna risposta favorevole per il Bulla e, quindi, nessuna ammissibilità alla liberazione condizionale sotto il profilo della collaborazione inesigibile.

È possibile solo ipotizzare una applicazione costituzionale della sentenza n. 445/1997, che escluderebbe inammissibilità al beneficio in questione, ma si tratta di una soluzione — la prima delle due indicate poche righe sopra — che non si rivela facile da sostenere.

La conclusione, allora, è che non si riscontra la possibilità di eccezioni alla regola della inammissibilità, eccezioni basate sulla giurisprudenza costituzionale, che non appare applicabile nel caso.

Tutto torna allora alla conclusione cui si era pervenuti alla fine del numero 4.

Se si esclude la possibilità, nel caso, della applicazione all'interessato delle eccezioni alla regola della inammissibilità del beneficio della liberazione condizionale *ex art. 4-bis*, nel testo vigente, per i condannati all'ergastolo per i delitti di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo citato, resta ferma la conclusione indicata alla fine del numero 4: non risulta manifestamente infondata la questione di costituzionalità di tale norma perché la stessa determina la effettività e definitività della pena dell'ergastolo come pena perpetua e viola, quindi, l'art. 27, comma 3, Costituzione, in quanto impedisce la finalizzazione di tale pena alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato.

È tale conclusione che si sottopone al giudizio della Corte Costituzionale.

Il tribunale di sorveglianza, a scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 10 ottobre 2000;

Visti ed esaminati gli atti della procedura di sorveglianza in materia di rettifica dati di ordinanza di eccezione di costituzionalità, relativa a Bulla Benito nato il 27 aprile 1936 a Adrano detenuto nella casa di reclusione di Volterra;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale.

O S S E R V A

Nella ordinanza di questo tribunale di sorveglianza del 29 giugno 2000, nel dispositivo, alle parole «art. 4-bis, primo periodo del primo comma, nel testo vigente», vanno aggiunte le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata sul punto dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203».

P. Q. M.

Visto l'art. 70 legge 26 luglio 1975, modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, e gli artt. 678 e 666 C.P.P. sul parere conforme/diforme del P.G. *pronunciando nella procedura suindicata nei confronti di Bulla Benito integra e rettifica la ordinanza 29 giugno 2000 di questo tribunale di sorveglianza suindicato, nei termini di cui in motivazione.*

Firenze, addì 10 ottobre 2000.

Il giudice: MARGARA

N. 174

*Ordinanza emessa il 21 novembre 2000 dal tribunale di Rieti
nel procedimento civile vertente tra D'Artibale Santino e sindaco del comune di Castel di Tora*

- Sanzioni amministrative - Regione Lazio - Sanzioni amministrative in materia di commercio e vendita di sostanze alimentari - Oblazione - Pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione - Violazione del principio fondamentale della legge statale n. 689/1981, circa la possibilità di pagamento, a titolo di oblazione, del doppio del minimo della sanzione edittale - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale.**
- Legge Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, art. 4.
 - Costituzione, art. 117.

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta con riferimento al processo RG n. 80319/98 in cui è stata sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 4, legge regionale Lazio 30/1994;

O S S E R V A

Con ricorso depositato il 29 aprile 1998, D'Atribale Santino si opponeva all'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal sindaco del comune di Castel di Tora il 28 marzo 1998 ed a lui notificata il 31 marzo 1998 per aver violato l'art. 29, primo comma, del d.P.R. n. 327/1980, in quanto il giorno 21 maggio 1997 veniva rilevato nel locale produzione gelati e pasticceria carenza di pulizia agli impianti, attrezzature e utensili. La sanzione inflitta al D'Atribale per la violazione è stata determinata dall'ASL in L. 500.000, pari ad 1/3 del massimo della sanzione fissata in L. 1.500.000, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 283/62, della quale il citato d.P.R. n. 327/1980 ne costituisce il regolamento di esecuzione. Il D'Atribale aveva chiesto al sindaco del comune di Castel di Tora il pagamento della somma di L. 8.000 invece che di quella di L. 500.000. Secondo il ricorrente tale sanzione era da considerarsi illegittima in quanto da un lato l'art. 17 prevedeva la sanzione solo nella misura massima e non in quella minima e dall'altro l'art. 4 della legge regionale Lazio 5 luglio 1994, n. 30, stabiliva che qualora la norma violata non avesse previsto il minimo della sanzione, si doveva applicare il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. Tale norma era in contrasto con i principi dettati dagli artt. 16 e 26 c.p. Infatti il primo stabilisce che «è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, mentre l'art. 26 c.p. fissa in L. 4.000 il minimo della sanzione. La cassazione, sulla base del combinato disposto di tali norme, ha affermato che nel caso di illeciti per i quali la sanzione pecuniaria sia stabilita solo nel massimo edittale, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato mediante il versamento di un importo corrispondente al doppio del minimo di cui all'art. 26 c.p. (cfr. cass. 24 maggio 1994 n. 5067, cass. 1° giugno 1989 n. 2661; cass. 3 maggio 1988 n. 3303).

L'art. 4, legge regionale Lazio 30/1994 impediva al ricorrente di pagare il doppio del minimo della sanzione che, appunto, in mancanza di previsione era pari a L. 8.000. Il Sindaco aveva, nonostante la richiesta sopra enunciata, emesso ugualmente l'ordinanza ingiunzione sulla base della perdurante vigenza dell'art. 4, legge regionale Lazio 30/1994

Ora, se non si può accogliere il motivo di opposizione volto ad ottenere automaticamente l'adeguamento della sanzione irrogata con riduzione della somma da L. 500.000 a L. 8.000 in conformità alle norme statali sopra indicate come interpretate dalla giurisprudenza, non manifestatamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 4, legge regionale Lazio 30/1994 che ammette la possibilità di obolare corrispondendo solo una somma pari al terzo del massimo e non anche al doppio del minimo come previsto dall'art. 16, legge n. 689/1981. Infatti la legge statale sulla depenalizzazione ha dettato una disciplina contenente principi generali in materia di illeciti amministrativi ed in essa l'art. 16 costituisce una norma di principio

inserita dalla legislazione statale nella materia della depenalizzazione, non modificabile come tale dalla legislazione regionale, come stabilito dall'art. 117 Cost. Ritenuto quindi che l'art. 4, legge regionale Lazio 30/1994 appare in contrasto con l'art. 117 Cost. che impone, appunto, alla legislazione regionale di attenersi ai principi dettati dalla legge statale, quale nella specie, quello dettato dall'art. 16, legge 689/1981 e che nel caso in esame risulta inapplicabile l'art. 52, d.lgs. 213/1998 modificativo dell'art. 16 nella parte in cui le parole «o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale» sono sostituite le seguenti «o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo», dal momento che trattasi di fattispecie anteriore all'entrata in vigore del suddetto articolo.

P. Q. M.

Sospende la decisione;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale perché in relazione all'art. 117 della Costituzione decida sulla legittimità dell'art. 4 della Legge regione Lazio n. 30 del 5 luglio 1994 laddove nel caso di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere all'oblazione corrispondendo anche il doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 c.p.;

Manda alla cancelleria di notificare alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di provvedere alle comunicazioni di rito ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Rieti, addì 21 novembre 2000

Il giudice: CANE

01C0251

N. 175

Ordinanza emessa il 26 ottobre 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Isceri Umberto ed altri contro l'azienda U.S.L. LE/1 ed altra

Sanità pubblica - Regione Puglia - Parere igienico sanitario richiesto alle Aziende USL in materia di edilizia - Tariffe per il rilascio - Determinazione attribuita alla Giunta regionale - Assenza di criteri, limiti o controlli idonei a delimitare la discrezionalità tecnica della Giunta - Dedotta violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 72/1969, 507/1988, 90/1994 e 180/1996.

- Legge Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, art. 7, comma 2.
- Costituzione, art. 23.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1347 del 2000, proposto da Umberto Isceri, Luigi Vergine e dal comune di Squinzano quest'ultimo in persona del sindaco pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Rita Pulli e, relativamente al sig. Isceri, dall'avv. Tommaso Millefiori ed elettivamente domiciliati presso i medesimi in Lecce, via Garibaldi n. 43;

Contro l'azienda U.S.L. LE/1, in persona del direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Pascalis e domiciliata nella sede legale dell'ufficio in Lecce, via Miglietta n. 5, nonché, Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita per l'annullamento della nota prot. n. 669/2000 in

data 10 marzo 2000 del dirigente medico del Servizio sanità pubblica e igiene degli alimenti della A.U.S.L. LE/1 - Distretto di Campi Salentina nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1415 del 31 marzo 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda U.S.L. LE/1;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 26 ottobre 2000 il relatore referendario dott. Roberto Caponigro e uditi altresì, per la parte ricorrente, l'avv. Anna Rita Pulli, anche in sostituzione dell'avv. Tommaso Millefiori, e, per l'Azienda U.S.L. LE/1, l'avv. Luigi De Pascalis;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

I sigg.ri Iserci e Vergine, per il tramite del comune di Squinzano, hanno presentato all'Azienda U.S.L. LE/1 distretto di Campi Salentina la documentazione relativa a progetti finalizzati all'esecuzione delle opere ivi previste per l'acquisizione del parere igienico-sanitario prescritto dalla disciplina di settore.

L'amministrazione sanitaria, con l'impugnata nota del 10 marzo 2000, ha restituito al comune di Squinzano tali pratiche edilizie sprovviste del parere igienico-sanitario di competenza in quanto mancanti del versamento dei diritti sanitari ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1415 del 31 marzo 1994, anch'essa oggi impugnata.

I ricorrenti propongono i seguenti motivi di ricorso:

1) eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Diniego di svolgimento di pubblica funzione. Il rilascio del parere igienico-sanitario in relazione alle opere edilizie costituirebbe attività istituzionale dell'A.U.S.L. e, pertanto, il suo svolgimento non potrebbe essere subordinato al preventivo pagamento dei diritti sanitari. Inoltre la previsione contenuta nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1415/1994 sull'anticipato pagamento delle tariffe sarebbe *tamquam non esset* in quanto la Commissione di controllo avrebbe approvato la delibera nell'intesa che parte integrante del provvedimento fosse soltanto il tariffario.

2) violazione e falsa applicazione art. 7, commi 1 e 2, legge regionale n. 36/1984. La deliberazione di Giunta Regionale n. 1415/1994 costituirebbe diretta applicazione dell'art. 7 legge regionale n. 36/1984 dalla cui lettura conseguirebbe che la legittimità della pretesa della A.U.S.L. è legata al duplice presupposto che le prestazioni siano di tipo non istituzionale e non siano previste dalla legge a carico dell'amministrazione sanitaria; presupposti nel caso di specie insussistenti.

3) illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 36/1984 per violazione dell'art. 23 della Costituzione (riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali).

La norma regionale si caratterizzerebbe per l'attribuzione all'autorità amministrativa del potere di determinazione delle tariffe in assenza di quei criteri e limiti che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto indefettibili ai fini del rispetto del principio della riserva di legge posta dall'art. 23 Cost.

L'Azienda U.S.L. LE/1 eccepisce in rito l'inammissibilità del ricorso proposto dal comune di Squinzano atteso che il provvedimento impugnato non sarebbe lesivo di alcun interesse dell'ente territoriale.

Nel merito, con ampia memoria, contesta la fondatezza delle censure dedotte e conclude per il rigetto del ricorso.

L'istanza cautelare è stata respinta da questo tribunale con ordinanza n. 1190, pronunciata nella camera di consiglio del 25 maggio 2000, per difetto del *periculum in mora*.

All'udienza pubblica del 26 ottobre 2000 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

Il Collegio affronta in via preliminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto dal comune di Squinzano per carenza di legittimazione attiva.

L'eccezione è fondata in quanto i destinatari degli atti impugnati sono i singoli cittadini e non l'amministrazione comunale che ha solo presentato per loro conto le istanze alla A.U.S.L.

Infatti, la legittimazione attiva al ricorso giurisdizionale amministrativo presuppone l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto in capo al soggetto che propone l'azione, sicché il comune, in assenza di un proprio interesse differenziato e qualificato, non può surrogarsi o affiancarsi a colui che risente direttamente degli effetti lesivi dell'atto in quanto ciò non è consentito dal vigente ordinamento processuale.

L'amministrazione comunale, in qualità di ente esponenziale della comunità locale, può agire solo a tutela di interessi generali dell'intera collettività e non di quelli particolari di singoli comunisti ed in ogni caso è tenuta a dare specifica contezza dell'esistenza del proprio interesse personale all'impugnazione essendo come tutti gli altri ricorrenti onerata a dimostrare l'attualità della lesione e l'utilità ritraibile dall'eventuale accoglimento del ricorso, secondo una regola fondamentale del processo amministrativo (in tal senso: Cons. Stato, V, 15 luglio 1998, n. 1045).

Nel caso di specie, il comune di Squinzano agirebbe a tutela di interessi particolari, propri dei cittadini che avanzano istanza per ottenere concessioni edilizie, e non della generalità dei consociati.

In definitiva, l'interesse di cui in giudizio si invoca tutela è di titolarità di singoli cittadini tra cui i ricorrenti sigg.ri Isceri e Vergine rispetto ai quali il ricorso è, ovviamente, ammissibile mentre la carenza di legittimazione attiva dell'ente territoriale, conseguente all'assenza di una propria posizione qualificata e differenziata, determina l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso *in parte qua*.

Nel merito, il Collegio osserva che i ricorrenti, mentre con il motivo d'impugnativa sub 1) deducono l'illegittimità della nota dell'A.U.S.L. LE/1 - Distretto di Campi Salentina n. 669 del 10 marzo 2000 nella sola parte in cui chiede il pagamento anticipato dei diritti sanitari, con i motivi sub 2) e 3) censurano l'illegittimità di tale atto nel suo complesso, sicché giova procedere prioritariamente all'esame di questi ultimi motivi che, ove fondati, determinerebbero l'assorbimento del primo.

Con il motivo sub 2), l'illegittimità dell'atto applicativo è fatta discendere in via derivata dal vizio dell'atto presupposto (*id est*: delibera di giunta regionale n. 1415 del 31 marzo 1994) che violerebbe la norma presupposta di cui all'art. 7 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36.

L'art. 7 della legge regionale n. 36/1984, relativa all'organizzazione dei servizi di igiene e sanità pubblica delle unità sanitarie locali (oggi aziende), prevede che «compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e servizi delle unità sanitarie locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e indagini per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, inerenti l'igiene pubblica e la medicina legale. La giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, nonché le modalità di riscossione e destinazione delle somme».

I ricorrenti propongono una lettura della disposizione per effetto della quale la legittimità della pretesa tariffaria dell'amministrazione sanitaria sarebbe subordinata alle condizioni che le prestazioni siano di tipo extraistituzionale e non siano già previste dalla legge a carico delle aziende sanitarie.

Tale esegesi è fondata, riguardo alla prima condizione, sulla locuzione «compatibilmente con le esigenze istituzionali» e, riguardo alla seconda condizione, sulla locuzione «oltre i casi previsti dalla legge», ma soprattutto postula che la giunta ha titolo a fissare le tariffe esclusivamente per tale tipologia di prestazioni.

Nell'ipotesi adombrata dai ricorrenti, in sostanza, la regione non avrebbe proprio il potere di fissare la tariffazione per le prestazioni che, come nel caso di specie, sono istituzionalmente dovute dalle aziende sanitarie e sono previste espressamente dalla legge.

La conseguenza di tale prospettazione è che il costo di tali prestazioni, pur divisibili in quanto connotate dalla caratteristica tecnica dell'escludibilità, non graverebbe sul singolo fruitore ma sarebbe posto a carico dell'intera collettività attraverso un'imposizione tributaria basata sul diverso criterio della capacità contributiva e, quindi, per mezzo di imposte.

Infatti, quando i servizi pubblici e, quindi, le spese pubbliche sono «divisibili» in quanto possono essere riferiti ad utilizzatori determinati, sotto il profilo della politica fiscale, si pone l'alternativa tra addossare il costo di questi servizi a chi in concreto se ne serve oppure ascriverlo, in tutto o in parte, alla «fiscalità generale» è cioè facendolo gravare su tutti i consociati attraverso i tributi.

Ciò posto, il Collegio ritiene infondata la censura in esame atteso che la normativa regionale *de quo* deve essere diversamente interpretata.

In particolare, è dell'avviso che l'art. 7 in questione, al secondo comma, preveda due fattispecie astratte completamente diverse l'una dall'altra:

una prima, che attribuisce alla giunta regionale la finzione di stabilire le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che le aziende sanitarie possono effettuare in favore di terzi richiedenti oltre i casi previsti dalla legge e compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali, che è sostanzialmente quella a cui fanno riferimento i ricorrenti;

una seconda, che conferisce alla giunta regionale la potestà di imposizione tariffaria a carico dei terzi richiedenti per tutte le prestazioni effettuate dalle aziende e cioè sia per quelle extraistituzionali previste dalla norma immediatamente precedente sia per quelle istituzionali previste dalla legge, tra le quali, ovviamente, rientrano i pareri igienico-sanitari in materia edilizia.

In sostanza, la congiunzione «e» contenuta nel secondo comma dell'art. 7 legge regionale n. 36/1984 varrebbe a separare ipotesi diverse nell'ambito dei complessivi poteri che la disposizione di legge conferisce alla giunta regionale.

Il Collegio ritiene preferibile questa differente traiettoria interpretativa in quanto, da un lato, totalmente compatibile con la formulazione letterale utilizzata dal legislatore regionale, dall'altra, più aderente alla *ratio legis* atteso che in tal modo le singole prestazioni, come detto tipicamente divisibili, vengono fatte gravare, quantomeno nella misura stabilita dall'autorità amministrativa, sul singolo fruitore e non sulla generalità dei consociati, laddove non è obiettivamente ipotizzabile che il legislatore abbia voluto addossare interamente alla collettività prestazioni divisibili eseguite da amministrazioni pubbliche nell'esclusivo interesse di singoli utenti.

L'impugnata nota dell'A.U.S.L. LE/1 distretto di Campi Salentina, quindi, applica la delibera regionale n. 1415/1994 che, *in parte qua*, non è in contrasto con il dettato di cui all'art. 7 della legge regionale n. 36/1984, sicché il motivo d'impugnativa sub 2) è infondato.

Con il motivo sub 3), i ricorrenti deducono l'illegittimità degli atti impugnati in via derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, legge regionale n. 36/1984, atteso che alle tariffe in esame sarebbe attribuibile la natura di prestazioni patrimoniali imposte soggette alla garanzia della riserva, sia pure relativa, di legge dettata dall'art. 23 della Costituzione e che nella fattispecie concreta, invece, la determinazione tariffaria sarebbe stata affidata alla mera attività amministrativa senza la fissazione di un qualsivoglia parametro a livello legislativo.

La questione è indubbiamente rilevante ai fini del decidere considerato che l'eventuale fondatezza della censura determinerebbe l'accoglimento del ricorso, laddove la sua infondatezza genererebbe, viceversa, la necessità di esaminare il motivo sub 1) alla cui eventuale fondatezza, come anticipato, non seguirebbe, però, l'accoglimento totale del ricorso, ma soltanto l'annullamento della nota A.U.S.L. nella parte in cui richiede il pagamento anticipato delle tariffe.

Ciò posto, il Collegio osserva che la materia in esame rientra negli accertamenti previsti dall'art. 220 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 il quale disponeva che i progetti per le costruzioni di nuove case, urbani o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.

Tale funzione è stata dapprima delegata alle regioni dall'art. 13, comma 6, del d.P.R. n. 4/1972 e poi definitivamente trasferita con l'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977 il quale dispone che le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» comprendono, tra le altre, quelle che tendono all'igiene degli insediamenti urbani e della collettività.

L'art. 20, lett. f), della legge n. 833/1978, infine, affida alle U.U.S.S.L.L. (ora aziende sanitarie) la verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati e da tale generica previsione di competenza si ritiene di far discendere le passate attribuzioni in materia edilizia del soppresso ufficiale sanitario.

La materia tariffaria rientra nella piena potestà regionale ed è disciplinata nella Regione Puglia con leggi nn. 36/1984, 4/1988 e 13/1999 con affidamento alla giunta dei relativi poteri.

L'art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, ponendo in tal modo una riserva relativa di legge.

Occorre, pertanto, affrontare un preliminare problema e cioè se la materia tariffaria rientra nel concetto di prestazione patrimoniale imposta e quindi nell'ambito di attrazione della predetta norma costituzionale.

L'art. 23 ha costituzionalizzato un principio elaborato da lunghissimo tempo dalla dottrina amministrativa e cioè quello per cui le prestazioni coattive dei singoli a favore degli enti pubblici, rappresentando una limitazione della proprietà e libertà individuali, possono essere stabilite solo con legge. In particolare, le scelte di politica tributaria devono essere attribuite agli organi rappresentativi dell'intera collettività, sottraendole al potere esecutivo che è espressione di maggioranze politiche, mentre solo il Parlamento (o il Consiglio regionale) assicura la rappresentanza dei cittadini nel loro complesso.

La categoria delle prestazioni patrimoniali comprende l'intera materia tributaria e, quindi, sia le imposte sia le tasse, mentre maggiori difficoltà sorgono in ordine alle tariffe che, come noto, non rappresentano un tributo ma il corrispettivo dovuto sulla base di un regime contrattuale alla pubblica amministrazione che svolge un'attività in favore del singolo.

La Corte costituzionale, peraltro, da tempo applica la norma anche a fattispecie contrattuali quando un qualche aspetto della disciplina del rapporto sia fissato autoritativamente, come nel caso dei servizi pubblici essenziali gestiti in regime di monopolio.

In definitiva, si ritiene esservi prestazione imposta tutte le volte che sussista una predeterminazione autoritativa della disciplina delle contrapposte prestazioni e, in particolare, dell'entità dei corrispettivi dovuti dal privato, anche se a quest'ultimo è rimessa la facoltà di richiedere o no la prestazione dell'ente pubblico.

Il giudice delle leggi — che ha esteso l'art. 23 della Costituzione ai corrispettivi di servizi pubblici essenziali gestiti in regime di monopolio sin dalla sentenza n. 72/1969, concernente le tariffe telefoniche — ha avuto modo di occuparsi di questione analoga alla presente con sentenza n. 180/1996 nella quale ha, tra l'altro, indicato che alle tariffe in esame, siccome determinate con unilaterale atto autoritativo alla cui adozione non concorre la volontà del privato, che si limita ad avvalersi di un servizio normativamente riservato alla mano pubblica onde soddisfare un essenziale bisogno della vita, quale quello legato al concreto esercizio dello *ius aedificandi*, sia da attribuire la natura di prestazioni patrimoniali imposte, soggette dunque alla garanzia dettata dall'art. 23 della Costituzione.

Ciò posto, il Collegio osserva che l'art. 23 della Costituzione contiene una riserva di legge relativa, atteso che le prestazioni patrimoniali possono essere imposte «in base alla legge», sicché occorre individuare in via preliminare quali elementi della disciplina di un tributo, o di una tariffa, devono essere previsti dalla legge e quali possono essere, invece, previsti con atti regolamentari.

Non sussiste dubbio sul fatto che la legge debba individuare il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la misura nonché le eventuali sanzioni.

Peraltro, giova precisare in ordine alla misura dell'imposizione che la Corte costituzionale ritiene rispettato il precetto *ex art. 23* della Costituzione se la legge indica la misura massima dell'aliquota, o comunque fissa criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore, cui la legge domanda la potestà normativa di fissare il *quantum*, mediante la previsione di opportuni limiti e controlli ed anzi la Corte ha ritenuto costantemente che il principio di riserva è rispettato anche in assenza di un'espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura (*ex multis*: sentenza n. 507/1988).

Infatti, nella citata sentenza n. 180/1996, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata atteso che la legge regionale sospetta d'incostituzionalità, nel demandare alla giunta regionale il potere di approvazione delle tariffe, disponeva anche la partecipazione di organi consultivi, dotati di spiccata competenza tecnica desumibile dalla loro composizione ordinaria, onde assicurare un'effettiva congrua ponderazione degli interessi coinvolti, sicché risultava garantita l'oggettività nella concreta determinazione dell'onere e l'adeguata ponderazione tecnica dei molteplici elementi implicati nella valutazione.

Con sentenza n. 90/1994 aveva ancora dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale attesa la previsione legislativa di un modulo procedimentale idoneo a realizzare la collaborazione di più organi nell'esplicazione di una mera discrezionalità tecnica e, quindi, in modo tale da escludere quella eventualità di arbitrii da cui l'art. 23 Cost. ha inteso salvaguardare i soggetti onerati dalle prestazioni.

Nella controversia oggetto del presente giudizio, l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 36/1984 attribuisce *sic et simpliciter* alla giunta regionale il potere di fissare le tariffe a carico dei terzi richiedenti le prestazioni delle aziende sanitarie nonché le modalità di riscossione e destinazione delle somme.

In esecuzione di tale previsione legislativa, la giunta regionale ha approvato il relativo tariffario con deliberazione n. 1415 del 31 marzo 1994, pubblicata nel bollettino ufficiale regioni e province n. 142 del 20 dicembre 1994, che al capitolo 2, tariffa V, punto 5 prevede la tariffazione per il rilascio di pareri, sotto il profilo igienico-sanitario per la tutela dell'ambiente e la difesa della pubblica salute, su pratiche edilizie (progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione di civili abitazioni, insediamenti produttivi ecc.) in attuazione del quale è stata adottata l'impugnata nota dell'A.U.S.L. LE/1 - Distretto di Campi Salentina.

Ne consegue, come già evidenziato, la sicura rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio.

La questione, inoltre, non è manifestamente infondata atteso che la norma di legge attribuisce una discrezionalità piena all'autorità amministrativa non stabilendo alcun tipo di limite o controllo alla stessa né direttamente né indirettamente.

D'altra parte, la considerazione dell'amministrazione resistente secondo la quale la deliberazione giuntale n. 1415/1994 fa espresso riferimento per la determinazione delle tariffe a normative valide sull'intero territorio nazionale, riguarda i criteri seguiti in concreto dalla giunta nell'esercizio della potestà di tariffazione, ma non discende da modelli procedurali fissati dalla legge regionale presupposta che, sul punto, non detta alcun tipo di riferimento.

Il Collegio rileva, quindi, che la Regione Puglia ha rimesso il potere di fissare le tariffe in argomento alla Giunta regionale senza fornire alcun tipo di parametro o criterio minimo per il rispetto della riserva relativa di legge posta dall'art. 23 della Costituzione per tutelare gli onerati dalle prestazioni tariffarie da possibili arbitri della pubblica amministrazione.

Ne consegue, per le ragioni suesposte, che deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio in ordine alla proposizione del ricorso da parte del comune di Squinzano dichiarato inammissibile;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36 per la parte in cui non prevede criteri per la determinazione delle tariffe per il rilascio di parere igienico-sanitario da parte delle UU.SS.LL. (ora aziende) in materia edilizia;

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della giunta regionale della Puglia e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio regionale della Puglia;

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal comune di Squinzano e dispone la compensazione delle relative spese di giudizio;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000.

Il Presidente: CAVALLARI

Il giudice estensore: CAPONIGRO

N. 176

*Ordinanza emessa l'8 marzo 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio 2001)
dal tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Pozzi Luciano e Banca Popolare Vicentina ed altra*

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino all'entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega in relazione agli artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25, legge n. 142/1992.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Pozzi Luciano nei confronti della Banca Popolare Vicentina e della ditta Magà di Mazza Massimo, iscritto a ruolo al n. 1738/1999 R.G.

O S S E R V A

L'opponente contesta la legittimità del decreto ingiuntivo notificatogli il 25 giugno 1999 (con cui gli viene ingiunto, in qualità di fidejussore della ditta Magà di Mazza Massimo, il pagamento di L. 90.305.200 in favore della Banca Popolare Vicentina), in quanto «gli interessi risultano calcolati ed addebitati con capitalizzazione trimestrale, operazione non consentita secondo giurisprudenza recente della Corte Suprema».

L'ingiungente opposta replica che «il rilievo è superato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1999 n. 233) che prevede la piena validità fino all'emanazione di apposito provvedimento del C.I.C.R., delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore di tale provvedimento.» La delibera del C.I.C.R. non risulta ad oggi entrata in vigore.

La predetta norma trova dunque immediata applicazione nel giudizio in corso, ai fini della decisione sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché ai fini della decisione della causa.

Infatti, in mancanza dell'art. 25 d.lgs. n. 342/1999, questo giudice dovrebbe valutare secondo i normali criteri ermeneutici se le clausole del contratto intercorso tra le parti, relative alla possibilità di anatocismo su base trimestrale, siano o meno valide, e dovrebbe tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione che con sentenze n. 2374 del 16 marzo 1999, Sez. III, e 30 marzo 1999 n. 3096, Sez. I, ha ritenuto la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Tale indagine è preclusa dalla norma citata, che dichiara retroattivamente la validità delle clausole già stipulate.

Orbene, ritiene questo giudice che l'art. 25 comma 3 d.lgs. n. 342/1999 contrasti con l'art. 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega.

Infatti la legge delega 24 aprile 1998 n. 128 (legge comunitaria) all'art. 1, comma 5, delegava il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, sulla base della quale sono stati emanati il d.lgs. n. 481/1992 e il d.lgs. n. 385/1993. Nessuna delle predette fonti abilita il legislatore delegato ad intervenire nella materia dell'anatocismo, regolata dal Codice civile, nè si ravvisano ragionevoli necessità di intervenire sul punto nell'ambito della finalità integrativa e correttiva di una disciplina che è stata organicamente riformata proprio col d.lgs. n. 385/1993.

La norma in esame appare perciò eccedere dalla delega per aver disciplinato l'anatocismo bancario nonostante tale materia non fosse ricompresa nella delega data dall'art. 1, comma 5, legge 24 aprile 1998 n. 128, nè desumibile dai principi e criteri direttivi dalla stessa indicati, e ciò in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in esame, ai sensi dell'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 il presente procedimento va sospeso con trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 legge costituzionale n. 87/1953;

Dichiara rilevante e, non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché alle parti in causa.

Vicenza, addì 8 marzo 2000.

Il giudice: PESENTI

01C0253

N. 177

*Ordinanza emessa il 12 gennaio 2001 dal tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Schiavone Attilio e Consorzio Genova Trasporti s.r.l.*

Prescrizione e decadenza - Prescrizione annuale dei diritti derivanti da contratti di trasporto di cose per conto terzi con sistema tariffario cosiddetto «a forcilla» stipulati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 82/1993 conv. in legge n. 162/1993 (che ha stabilito un termine prescrizione quinquennale) - Applicabilità anche nelle ipotesi di trasporti effettuati in rapporto di parasubordinazione - Sospensione della decorrenza del termine prescrizione nel corso di tale rapporto - Mancata previsione - Irragionevole deterioro trattamento del lavoratore parasubordinato rispetto a quello subordinato nonostante l'identica posizione di inferiorità nei confronti del datore di lavoro, alla base della tendenziale equiparazione legislativa e giurisprudenziale delle due categorie - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 365/1995.

- Cod. civ. art. 2951, primo e terzo comma.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 29 gennaio 1996, presso la cancelleria del pretore di Genova (all'epoca gli uffici di Pretura non erano stati ancora soppressi), e notificato il 16 febbraio 1996, Attilio Schiavone premesso:

1) che era titolare della omonima ditta individuale artigiana di trasporti iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova, chiamato in gergo «padroncino», vale a dire autotrasportatore che non si avvale di dipendenti e conduce personalmente il proprio automezzo, unico bene aziendale;

2) che in tale veste aveva, dal settembre 1989 al dicembre 1993, svolto in modo continuativo, integrando gli estremi di un rapporto ex art. 409 n. 3, attività di trasporto merci su incarico della s.r.l. Consorzio Genova Trasporti (d'ora in poi denominata C.G.T.), come da documentazione allegata;

3) che era stato retribuito con compensi inferiori a quelli stabiliti dalla complessa normativa del settore che prevede il sistema c.d. di tariffe a forcilla, e che aveva conseguentemente maturato, per differenze sui suddetti compensi, un credito pari a complessive lire 145.779.112, come da conteggio allegato all'atto introduttivo;

tutto ciò premesso chiedeva la condanna della C.G.T. al pagamento della suddetta somma oltre accessori.

La convenuta si costituiva e, rilevato che lo Schiavone era socio del Consorzio convenuto, assumeva che il rapporto per cui è causa, attesa la sua natura associativa, non era inquadrabile fra quelli previsti dall'art. 409 n. 3 c.p.c. Escludeva la natura parasubordinata del rapporto dedotto in giudizio anche sotto ulteriori profili.

Assumeva che l'attività dello Schiavone non poteva ritenersi, ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c. coordinata con quella del consorzio essendosi limitato quest'ultimo ad operare quale mediatore tra il ricorrente ed i terzi. Negava poi il carattere prevalentemente personale, ai sensi della citata norma, della collaborazione resa al consorzio atteso il valore rilevante del mezzo con cui l'attore aveva provveduto all'attività di trasporto di cui trattasi.

Escludeva quindi la competenza per materia del pretore, adito quale giudice del lavoro, essendo la controversia demandata al tribunale di Genova competente per valore.

Assumeva quindi la inammissibilità della domanda giudiziale in quanto lo statuto della C.G.T. all'art. 25 disponeva che «... qualsiasi controversia sia per l'interpretazione che per l'esecuzione del presente statuto, sarà decisa da tre arbitri amichevoli esonerati da ogni vincolo di procedura, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati, o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Genova».

Escludeva in subordine la competenza per materia del pretore, adito quale giudice del lavoro, essendo la controversia demandata al tribunale di Genova competente per valore.

Nel merito infine contestava la fondatezza della domanda eccependo preliminarmente, in ordine ai crediti nascenti dai singoli viaggi di volta in volta compiuti, la prescrizione annuale prevista dall'art. 2951 primo comma codice civile.

Il 9 febbraio 2000 si discuteva ampiamente la causa sulla dedotta inammissibilità della domanda; rimanendo superata, dalla sopravvenuta soppressione degli uffici di Pretura, la questione di competenza.

Questo giudice decideva con sentenza non definitiva di cui era data immediata lettura in udienza.

Con tale decisione veniva accertato che il rapporto dedotto in giudizio, e svoltosi dal settembre 1989 al dicembre 1993, rivestiva natura parasubordinata e rientrava nella previsione del n. 3 dell'art. 409 c.p.c., sicché lo Schiavone aveva, ai sensi dell'art. 808 secondo comma c.p.c., facoltà di adire il giudice del lavoro non ostandovi l'art. 25 del sopra richiamato statuto.

Pertanto lo accertamento, contenuto nella suddetta sentenza non definitiva, circa la natura parasubordinata del rapporto dedotto in giudizio, nonché in ordine alla giurisdizione di questo giudice, adito quale giudice del lavoro, è vincolante in questa sede almeno sino ad una eventuale riforma, a seguito di impugnazione, della sentenza medesima.

È quindi, almeno allo stato, demandata a questo giudice la cognizione di un rapporto parasubordinato nel corso del quale hanno avuto esecuzione tra le parti numerosi contratti di trasporto.

In questo quadro va esaminata la preliminare eccezione di prescrizione sollevata ai sensi del primo comma dell'art. 2951 c.c.

Si rileva in proposito che quest'ultima norma è stata modificata dall'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1993 n. 82 convertito in legge 27 maggio 1993 n. 162 che testualmente dispone: «Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo 3 della legge 6 giugno 1974 n. 284, si applica il termine di prescrizione quinquennale.»

Tale ultima norma per suo espresso disposto non ha carattere retroattivo, vale a dire che restano salve le prescrizioni annuali già maturate al momento della sua entrata in vigore (In tal senso Cass. sez. lav. del 2 marzo 1995 n. 2426). Pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto travolgerebbe, se fondata, la maggior parte dei crediti fatti valere dall'attore, per i quali era già maturata la prescrizione annuale al momento dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 82/1993.

Si pone a questo punto la questione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 2951 c.c. La norma nella parte in cui consente la decorrenza del termine di prescrizione in pendenza del rapporto ex art. 409 n. 3 c.p.c. appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione se confrontata con la corrispondente disciplina del lavoro subordinato quale emerge dall'art. 2948 n. 4 e n. 5 integrato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 63/1966; 143/1969; 86/1971; 174/1972.

La questione appare rilevante al fine del decidere la presente controversia perchè la sua riconosciuta fondatezza consentirebbe, in relazione a tutti i compensi reclamati dall'odierno attore, di fissare al dicembre 1993, vale a dire alla cessazione del rapporto *de quo*, la decorrenza dei termini della prescrizione quinquennale prevista dalla normativa nel frattempo sopravvenuta; di conseguenza l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto sarebbe da respingere totalmente, atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato il 16 febbraio 1996.

La questione ora prospettata appare poi non manifestamente infondata. Per sgomberare il campo da ogni equivoco è opportuno precisare che sul punto specifico non si è già pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 365/1995 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2951 primo comma c.c. nella parte in cui estende la sua applicazione ad ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto

di lavoro parasubordinato. Tale decisione espressamente precisa nella parte motiva di avere assunto a scrutinio della questione di incostituzionalità non il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione, bensì il relativo termine fissato discrezionalmente dal legislatore in un anno. Si legge in proposito nella parte motiva». L'argomento addotto a sostegno di tale censura è evidentemente mutuato dalla sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, la quale, peraltro, ne ha fatto uso in riferimento a parametri costituzionali diversi e in funzione di tutt'altra questione, concernente la decorrenza della prescrizione durante il rapporto, non il termine della medesima, la cui fissazione appartiene strettamente al potere discrezionale del legislatore.»

Con la presente ordinanza di remissione si deduce invece la diversa questione attinente alla decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto *ex art. 409 n. 3 c.p.c.*

Nel merito della questione, come sopra delimitata, si osserva che integra una violazione dell'art. 3 della Costituzione la irrazionale disparità di trattamento rispettivamente dettata per il lavoratore parasubordinato dall'art. 2951 primo comma c.c., e per il lavoratore subordinato dall'art. 2948 n. 4 e n. 5, come modificato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 63/1966; 143/1969; 86/1971; 174/1972.

Con riferimento al rapporto subordinato la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento estintivo del rapporto di lavoro, salvo il caso che il rapporto stesso sia assistito da stabilità reale. Come espressamente motiva la Corte costituzionale (sent. n. 63/1966): «In un rapporto non dotato di quella resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti; dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione: lo stesso art. 2113 c.c. che la giurisprudenza ha già inquadrato nei principi costituzionali, ammette l'annullamento della rinuncia proprio se questa è intervenuta prima della cessazione del rapporto di lavoro o subito dopo. In sostanza si è voluto proteggere il contraente più debole contro la sua propria debolezza di soggetto interessato alla conservazione del rapporto.»

Ora il lavoratore parasubordinato, specie se la controparte sia il suo unico committente, si trova, almeno di regola, in una posizione di inferiorità economica analoga a quella che caratterizza il lavoratore subordinato non assistito dalla stabilità reale del relativo rapporto.

Ed è bene sottolineare che nel settore del trasporto il sistema c.d. di tariffe a forcilla impone dei minimi inderogabili circa il compenso da corrispondere al prestatore rendendo così ancor più evidente la analogia tra la figura del piccolo trasportatore (di regola parasubordinato) e quella del lavoratore dipendente per il quale sono pure previsti dei minimi retributivi ai sensi dell'art. 36 della Costituzione ritenuto immediatamente precettivo da una consolidata giurisprudenza. È chiaro che la imposizione di minimi retributivi trova la sua *ratio* nella debolezza di una delle parti ritenuta meritevole di protezione.

La analogia di posizioni del lavoratore subordinato e di quello parasubordinato ha indotto il legislatore ad estendere alle ipotesi di lavoro *ex art. 409 n. 3 c.p.c.* sia la disciplina che delinea il rito nelle controversie di lavoro subordinato, sia, quanto agli accessori del credito, il terzo comma dell'art. 429 c.p.c. (norma che era stata poi abrogata per i lavoratori dipendenti ed è stata successivamente ripristinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 549/2000), sia l'art. 2113 c.c. in materia di rinunce e transazioni.

Merita particolare attenzione quest'ultima norma secondo cui le rinunce espresse in pendenza di rapporto sono, entro un termine di decadenza dalla cessazione del rapporto, impugnabili da parte sia del lavoratore subordinato che di quello parasubordinato, accomunati così sotto il profilo della debolezza economica nei confronti della controparte. In questo quadro appare irragionevole escludere la decorrenza della prescrizione solo in pendenza del rapporto di lavoro subordinato non anche di quello parasubordinato. Irragionevolezza ancor più manifesta ove si consideri che la inerzia del titolare del diritto, la quale faccia maturare i termini della prescrizione, è in definitiva equiparabile ad una rinuncia implicita. Tale equiparazione viene sottolineata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 63/1966) nel passo del seguente tenore: «... cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia; anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione».

L'ordine di idee ora esposto circa la denunciata irrazionale disparità di trattamento trova ulteriore indiretta conferma nella sentenza n. 227/1985 della Corte costituzionale.

Il giudice *a quo* aveva denunciato come sospetti di illegittimità costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza, gli art. 8 legge 12 giugno 1962 n. 567 e l'art. 28 legge 28 febbraio 1971 n. 11 in tema di ripetizione da parte dell'affittuario delle somme corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuto. Nei contratti agrari l'affittuario può entro un anno dalla cessazione del rapporto ripetere la somma corrisposta in eccedenza alla

misura del canone dovuto, mentre il concedente può richiedere il maggior canone, eventualmente a lui spettante, soltanto nel corso dell'esecuzione del contratto. Tale disparità di disciplina rispettivamente per l'affittuario ed il concedente, ad avviso del giudice *a quo*, violava l'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale con la summenzionata sentenza ha ritenuto la questione di illegittimità costituzionale infondata, ed ha così motivato: «Invero la disposizione impugnata, che concede un più ampio termine all'affittuario rispetto al concedente, non può considerarsi arbitraria ed irrazionale, trovando adeguata giustificazione nel fatto che il legislatore, come emerge dai lavori preparatori, ha considerato l'affittuario, con riguardo sia al sinalagma contrattuale sia alla realtà socio economica, come pane più debole: la quale, appunto perché tale, può incontrare maggiore difficoltà nell'avvertire l'errore in cui è incorsa; sicché non irrazionalmente le è stato accordato un termine più lungo... per ripetere quanto indebitamente pagato...».

Ora se la situazione di debolezza che caratterizza la posizione dell'affittuario non anche quella del concedente, legittima una differente disciplina per l'uno e per l'altro; inversamente una disciplina che trova la sua giustificazione in una posizione di debolezza del lavoratore dipendente deve, perché non sia violato il principio di eguaglianza, estendersi al lavoratore parasubordinato che versa nella medesima situazione di debolezza.

La questione di illegittimità costituzionale ora illustrata deve ritenersi, attese le considerazioni svolte, rilevante e non manifestamente infondata, pertanto gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale previa sospensione del presente processo.

P. Q. M.

Il giudice dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2951 primo e terzo comma c.c., nella parte in cui non sospende la decorrenza della prescrizione dei diritti del prestatore nel corso del rapporto di lavoro parasubordinato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che la presente ordinanza, di cui è stata data lettura in udienza, sia a cura della cancelleria notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addì 12 gennaio 2001.

Il giudice: GELONESI

01C0254

N. 178

*Ordinanza emessa l'11 maggio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio 2001)
dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Sudato Paolo*

Processo penale - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame - Utilizzabilità solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova - Inapplicabilità di tale disciplina per le dichiarazioni rese a discarico dell'imputato - Mancata previsione - Lesione del diritto alla prova dell'imputato.

- Legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1 [*recte*: d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1].
- Costituzione, artt. 25 e 111.

IL TRIBUNALE MILITARE

Nel procedimento penale a carico di Sudato Paolo, meglio generalizzato in atti imputato del reato militare di «peculato militare», in pubblica udienza ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.m.p. sollevata d'ufficio dal tribunale militare di Torino all'udienza dell'11 maggio 2000.

O S S E R V A

Nel presente procedimento il tribunale non ha potuto esaminare il sig. Adriano Ferrero coimputato nel reato in questione, citato dalla difesa, in quanto ai sensi dell'art. 210 c.p.p. ha legittimamente esercitato la facoltà di non rispondere.

Il p.m. non ha prestato il proprio consenso in ordine alla acquisizione nel fascicolo dibattimentale dei verbali degli interrogativi resi durante le indagini preliminari, in base all'art. 1 legge 25 febbraio 2000 n. 35. La difesa ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 citato per contrasto con l'art. 111 della Costituzione nella parte in cui «non prevede l'esclusione del regime probatorio previsto da questa disposizione per le deposizioni rese a discarico dell'imputato».

La pubblica accusa ha chiesto preliminarmente la inammissibilità della questione per eccessiva genericità; nel merito, comunque, ha chiesto che fosse ritenuta manifestamente infondata.

L'art. 1, comma 2, legge n. 35/2000 afferma che «le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore sono valutate, se già acquisite al fascicolo, solo se la loro attendibilità è confermata».

Il tribunale ritiene che questa disposizione normativa contrasti insanabilmente con gli artt. 111 e 24 della Costituzione per le ragioni che ora si espongono.

L'art. 111 e seguenti della legge costituzionale n. 2/1999, afferma espressamente che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».

Come hanno già rilevato i primi commentatori (C. CONTI «Le due "anime" del contraddittorio nel nuovo art. 111 della Costituzione» in *Dir. pen. e processo* 2000, 197 SS, V. GEVI «Dichiarazioni dell'imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e garanzia del contraddittorio» in *Riv.it.dir.proc.pen.* 1999, 850, G. SPANGHER «Il "giusto processo" penale» in *Studium Iuris* 2000, 257, P. TONINI «"Giusto processo": modifiche costituzionali e regime transitorio» ivi 2000, 639), sono possibili due interpretazioni di questa norma.

La prima, che pare essere quella accolta dalla Procura, ritiene che la disposizione vuole assicurare la formazione effettiva della prova in contraddittorio, rendendo inutilizzabili tutte le dichiarazioni rese in segreto (in questo senso P. GIORDANO, «L'incognita del 192 condiziona la riforma» in *Guida al Diritto* 1999, 9, 42; F. CASTELLANO «Scelta una strada contraria alla esperienza», ivi, 9, 52). Di conseguenza non potrebbero essere utilizzate neppure le dichiarazioni, non conformate in dibattimento, favorevoli all'imputato. Ciò perché altrimenti una dichiarazione segretamente raccolta dalla difesa presso una persona che sistematicamente rifiuta di rispondere al p.m. potrebbe neutralizzare l'efficacia di prove legittimamente formate in contraddittorio (P. FERRUA «Rischio contraddizione sul neo contraddittorio» in *Diritto e Giustizia* 2000, 1, 80 che ritiene tale ipotesi «inquietante per chiunque persegua il valore della verità»).

Partendo da queste premesse ben si spiegherebbe il disposto dell'art. 1 legge n. 35/2000 che letteralmente preclude la produzione di qualsiasi verbale ad eccezione delle ipotesi espressamente consentite nel fascicolo dibattimentale.

Il tribunale ritiene, invero, che l'art. 111 debba essere interpretato sistematicamente insieme all'art. 24 della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. Tale articolo, come ha già rilevato la stessa Alta Corte nella sentenza 14 luglio 1971 n. 175 (in *Giur. Costit.* 1971, 2143), tutela l'interesse dell'imputato ad ottenere il riconoscimento della completa innocenza, «ultimo e vero oggetto della difesa rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale».

Appare logico ritenere che se il riconoscimento della innocenza costituisce il cuore e la funzione principale, non si può non riconoscere il diritto di preparare ed enunciare la propria tesi difensiva e di ottenere l'assunzione di tutti gli elementi che la suffragano, anche in eventuale deroga alle norme del codice.

Sul punto, più specificamente è già intervenuta, tra l'altro, Corte costituzionale 3 giugno 1966 n. 53 (in *Giur. Cost.* 1966, 869) la quale ha affermato espressamente la necessità che l'imputato possa comunque provare fatti idonei a far rilevare l'insussistenza delle imputazioni a suo carico, perché «se si nega o si limita alla parte il potere

processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevole, se le si nega o si restringe il diritto ad esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà, si rifiuta o si limita ... la tutela del diritto alla difesa» (Corte costituzionale 3 giugno 1966 n. 53 in Giur. Cost. 1966, 869).

La necessaria lettura sistematica delle due diverse disposizioni costituzionali induce il tribunale a ravvisare la «ratio» del diritto di inutilizzabilità non nella tutela del contraddittorio in sé considerato ma nella tutela del contraddittorio come strumento necessario per garantire l'imputato.

L'art. 111 in questo senso è chiarissimo e non ammette fraintendimenti interpretativi: «La colpevolezza (e non l'innocenza) dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratta dall'interrogatorio dell'imputato». Il divieto dell'utilizzabilità pertanto si riferisce solo alle prove di colpevolezza, e non a quelle di innocenza.

L'esclusione delle dichiarazioni non è quindi dovuta a una presunta inattendibilità ontologica, derivante dalla insussistenza del metodo dialettico ma più semplicemente, in quanto questa procedura lede il diritto di difesa dell'imputato. Ciò emerge ancora più chiaramente da una analisi storica dell'origine della norma. Infatti l'attuale quarto comma dell'art. 111, nel progetto predisposto dalla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica doveva essere inserito all'interno dell'art. 25 con la seguente formulazione: «Nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni ...».

Questa impostazione si ricollega idealmente alle affermazioni che l'Alta Corte ha compiuto nella celebre sentenza n. 361/1998, causa principale dell'avvenuto processo riformatore.

In questa decisione la Corte ha voluto specificare come la mancata attuazione del contraddittorio possa precludere il diritto alla prova spettante al p.m., ma mai il diritto alla prova dell'imputato con la conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni a favore.

L'art. 1 legge n. 35/2000 non distinguendo tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa viene a porsi pertanto in oggettivo contrasto con il combinato disposto degli art. 111/25 della Costituzione.

La questione sollevata dalla difesa, pertanto, non può sicuramente ritenersi manifestamente infondata. Essa è, inoltre, sicuramente rilevante in quanto, nei due interrogatori tenuti, visionari dal Collegio al solo fine di valutare la rilevanza concreta della questione preposta, il Ferrero smentisce eventuali responsabilità dell'imputato per il reato in questione per cui un loro inserimento nel fascicolo dibattimentale potrebbe essere astrattamente idoneo a integrare o formare il libero convincimento del giudice.

P. Q. M.

Visti gli articoli di legge;

Sospende il processo, limitatamente al capo di imputazione sub E, fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, con la relativa motivazione, sia notificata a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Deposito della motivazione in novanta giorni.

Così deciso in Torino, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: SAELI

Il giudice estensore: BENIGNI

N. 179

*Ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 dal tribunale di Alessandria nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Negrini Silvano ed altro e Davidson S.p.a.*

Privilegio - Privilegio generale per crediti di lavoro - Credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale (nella specie asbestosi) di cui sia responsabile il datore di lavoro - Inclusione, nell'elenco dei crediti aventi natura privilegiata - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai crediti del lavoratore subordinato per risarcimento dei danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, di cui sia responsabile il datore di lavoro, inclusi nell'elenco dei crediti privilegiati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 326/1983.

- Cod. civ., art. 2751, comma 1-*bis*.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nei procedimenti riuniti promossi da Negrini Silvano e Schiavon Alfredo tesi alla declaratoria di risoluzione del concordato preventivo Davidson S.p.a. in liquidazione, ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Negrini Silvano e Schiavon Alfredo, già dipendenti di Davidson S.p.a. ora in concordato preventivo, hanno ottenuto sentenze definitive di condanna della Davidson S.p.a. al risarcimento del danno biologico patito a causa di malattia professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa.

In particolare, a Negrini Silvano, affetto da «interstiziopatia fibrosa evoluta e modica ipossemia», è stato riconosciuto un risarcimento pari a lire 14.910.000 oltre rivalutazione ed interessi, mentre a Schiavon Alfredo, affetto da «asbestosi polmonare», è stato riconosciuto un risarcimento pari a lire 338.690.000 oltre rivalutazione ed interessi.

Trattandosi di crediti traenti origine dall'intercorso rapporto di lavoro subordinato con Davidson S.p.a. e, quindi, aventi causa anteriore alla procedura di concordato preventivo, i suddetti ricorrenti hanno domandato di essere ammessi al concorso dei creditori concordatari con riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c. e, per l'ipotesi di incapienza dell'attivo concordatario, hanno domandato pronunciarsi la risoluzione del concordato preventivo.

La Davidson S.p.a. in liquidazione e la Davidsor S.p.a. in liquidazione in concordato preventivo hanno resistito alla domanda depositando memoria.

Dalla stima della situazione concordataria al 13 dicembre 2000 depositata dal Commissario giudiziale e dal Liquidatore giudiziale risulta che nell'ipotesi di riconoscimento del privilegio ai creditori Negrini e Schiavon dovrebbe farsi luogo alla pronunzia di risoluzione del concordato preventivo per incapienza dell'attivo.

2. — Ciò posto, il Collegio osserva innanzitutto che i crediti dei ricorrenti, in quanto fondati su fatti anteriori al decreto di cui all'art. 163 L.F., vanno compresi nell'ambito della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 184 L.F. che sancisce l'obbligatorietà del concordato preventivo appunto per i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato.

Rileva, inoltre, il Collegio che allo stato della normativa attuale ai crediti vantati dai ricorrenti non può essere riconosciuto il privilegio richiesto poiché le norme che prevedono i privilegi, in quanto eccezionali rispetto al generale principio del pari trattamento dei creditori, sono di stretta interpretazione nel senso che non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati (art. 14 preleggi).

L'art. 2751-*bis* n. 1 c.c. accorda il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti riguardanti le retribuzioni, le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, i crediti per danni conseguenti alla mancata corresponsione dei contributi previdenziali ed assicurativi ed i crediti per il risarcimento del danno conseguente ad un licenziamento inefficace, nullo o annullabile, nonché, dopo l'intervento della Corte costituzionale (28 novembre 1983, n. 326), al credito per i danni conseguenti ad infortunio sul lavoro.

In particolare, con detta pronuncia la Corte costituzionale, ravvisando violazione dell'art. 3 Cost., ha appunto dichiarato «... l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 1 c.c. ... nella parte in cui non munisce del privilegio ... il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro...».

Nel caso in esame, accertata, con le menzionate sentenze di condanna, la responsabilità del datore di lavoro - Davidson S.p.A. - per i danni patiti dai ricorrenti Negrini e Schiavon a causa della malattia professionale contratta, ritiene questo Collegio che per identità di ratio dovrebbe pervenirsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., del citato art. 2751-bis n. 1 c.c. nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili del datore di lavoro il credito del dipendente derivante da malattia professionale contratta dal lavoratore e rispetto alla quale sia stata accertata come nella specie è avvenuto la responsabilità del datore di lavoro.

3. — Poiché il presente procedimento non può, come detto, essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di costituzionalità — non essendo consentito procedere ad interpretazione analogica dell'art. 2751-bis n. 1 c.c. nel testo risultante dalla citata pronuncia della Corte costituzionale — previa sospensione dello stesso, gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 1 c.c. nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro il credito del lavoratore dipendente derivante da malattia professionale contratta dal lavoratore e rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Alessandria, addì 16 gennaio 2001.

Il Presidente: RODOLFO BALLINI

01C0256

N. 180

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 dal tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Regione Liguria e INPDAP ed altra*

Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle sopresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 89/2000.

- Legge reg. Liguria 24 marzo 2000, n. 26, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 117.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di appello promosso da Regione Liguria, appellante, avv. C. Glendi contro:

INPDAP — Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, appellata, avv. G. Persico;

Azienda Ospedaliera Villa Scassi, appellata e appellante incidentale, avv. L. Cocchi.

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 17 luglio 1997 presso la cancelleria del pretore del lavoro di Genova, la Azienda Ospedaliera Villa Scassi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo dello stesso pretore in forza del quale era stata condannata al pagamento della somma di L. 2.489.857.357 oltre interessi a favore dell'INPDAP per contributi previdenziali asseritamente non corrisposti e maturati anteriormente al 31 dicembre 1994. Innanzitutto, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di credito sorto nei confronti della USL 11, cui l'azienda opponente non era succeduta in virtù del disposto dell'art. 6, legge 23 dicembre 1994, n. 724. Nel merito, eccepiva la prescrizione di quanto richiesto e, comunque, l'avvenuto pagamento di parte del credito. Si costituiva l'INPDAP chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Liguria e, nel merito, la reiezione dell'opposizione trattandosi, comunque, di crediti imprescrittibili in quanto contributi previdenziali del settore pubblico. Provveduto alla chiamata della Regione Liguria su autorizzazione del pretore, quest'ultima si costituiva sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il pretore decideva con sentenza 5 ottobre-9 dicembre 1998 affermando la legittimazione passiva della Regione Liguria e negando quella della azienda convenuta; nel merito, riconosceva dovute dalla Regione Liguria le somme ingiunte e provvedeva alla condanna dell'ente territoriale al pagamento. Contro tale sentenza ha proposto appello la Regione Liguria sostenendo, preliminarmente, l'insussistenza di una domanda di condanna nei propri confronti e reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva nonché quelle di prescrizione e di intervenuto pagamento già formulate dall'Azienda Ospedaliera Villa Scassi.

Si sono costituite l'INPDAP, che chiede la conferma dell'impugnata sentenza, e l'Azienda Ospedaliera, che pure chiede la conferma dell'impugnata sentenza ed, in via subordinata ed incidentale, chiede sia dichiarata la prescrizione delle somme ingiunte. Nel corso della trattazione, la difesa della Regione Liguria ha prospettato l'illegittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994 n. 724, se interpretata nel senso di ritenere la responsabilità in capo alle regioni per i debiti sorti anteriormente al 31 dicembre 1994, per violazione degli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., in quanto verrebbe violata l'autonomia finanziaria, di bilancio e di spesa e si realizzerebbe un condizionamento della finanza regionale. Inoltre, la Regione Liguria ha rappresentato l'entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 2000, n. 26 (pubblicata il 12 aprile 2000) alla cui applicazione conseguirebbe la pronuncia di difetto di legittimazione passiva in capo alla Regione stessa. Rispetto a detta ultima normativa è stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte della difesa dell'Azienda Ospedale Villa Scassi.

RITENUTO IN DIRITTO

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

La presente controversia ha da oggetto un preteso credito maturato, anteriormente al 31 dicembre 1994, dall'INPDAP nei confronti della USL 11, poi soppressa nell'ambito della riforma del sistema sanitario nazionale. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa della Regione Liguria, risulta che la domanda di pagamento di detta somma, originariamente proposta nei confronti della Azienda Ospedaliera Villa Scassi, sul presupposto che essa fosse subentrata alla USL 11, a seguito della chiamata in causa della Regione Liguria, è stata espressamente proposta anche nei confronti del predetto ente territoriale (cfr. atto di costituzione dell'INPDAP in primo grado e comparsa di costituzione della Regione Liguria in primo grado). Ciò posto, si osserva che, ai fini della decisione, preliminare ad ogni altra questione di merito, è la valutazione della legittimazione passiva rispetto al credito oggetto di causa. In particolare, considerato il contenuto delle difese come sopra brevemente illustrato, occorre stabilire se di detto credito debba rispondere l'Azienda Ospedaliera Villa Scassi o la Regione Liguria.

Detta questione è preliminare anche rispetto alla decisione sull'eccezione di prescrizione del credito posto che, innanzitutto, deve valutarsi l'astratta titolarità del rapporto e, quindi, la legittimazione passiva e, successivamente, possono essere prese in considerazione le eventuali eccezioni inerenti quel rapporto, quali l'opposta prescrizione. Ai fini, dunque, di stabilire la legittimazione passiva del credito, viene in considerazione l'applicazione della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, che così dispone: «Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 1 (Cessazione delle gestioni liquidatorie).

1. — Le gestioni liquidatorie, costituite dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cessano dalla entrata in vigore della presente legge.

2.2. — I commissari liquidatori provvedono alla redazione del rendiconto finale e lo trasmettono alla Regione entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2. (Rapporti residui e giudizi pendenti).

1. — Tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IST e Istituto Giannina Gaslini) e gli enti convenzionali ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, (istituzione del Servizio sanitario nazionale) (Ente ospedaliero Ospedali Galliera e Ospedale Evangelico Internazionale), operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere istituite con legge regionale 8 agosto 1994, n. 42, (disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), nonché agli istituti ed enti sopraindicati, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

2. — In ogni caso, nessun onere finanziario può gravare sulle aziende, istituti ed enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute».

Come risulta evidente dalla lettura della normativa citata, essa trova piena applicazione alla presente fattispecie e da ciò consegue la rilevanza, per la decisione della causa, della normativa stessa non rilevando, ai limitati fini ora in esame, le proposte questioni di interpretazione e legittimità costituzionale della precedente normativa statale.

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Il quadro normativo di riferimento è il seguente. Con il d.lgs. n. 502/1992 è stata ridisciplinata la materia sanitaria, disponendo la soppressione delle USL e l'istituzione delle aziende sanitarie locali, dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile. L'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994, ha previsto che «in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 302, e successive modificazioni e integrazioni, né direttamente o indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime». L'interpretazione di detta norma, quale affermata in giurisprudenza e che il collegio intende seguire, è quella secondo cui si sarebbe realizzata una sorta di successione *ex lege* delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle sopresse USL (cass. sez. un. 6 marzo 1997 n. 1989).

La giurisprudenza richiamata parte dal presupposto che quando la legge, come nel caso in esame, «preveda un'apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante» (la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha previsto una gestione stralcio, successivamente trasformata in gestione liquidatoria dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549), non possa ritenersi essersi verificata una successione in *universum ius* fra le USL preesistenti e le neocostituite Asl, in quanto la soggettività dell'ente soppresso è prolungata durante la fase liquidatoria. Invece, deve ritenersi, per l'espressa previsione contenuta nella legge 23 dicembre 1994 n. 724 e nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sia stato individuato nelle regioni il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali, e che, in tal modo, sia stata realizzata una sorta di successione *ex lege* delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle sopresse USL.

La validità di detta interpretazione, cui la stessa Corte costituzionale ha fatto riferimento quale vigente interpretazione giurisprudenziale (*cf.*, sentenza 31 marzo 2000, n. 89), non trova smentita sulla base delle considerazioni svolte dalla Regione Liguria. Inoltre, non può ritenersi fondata, neppure sotto il limitato profilo della non manifesta infondatezza, la questione di illegittimità di detta normativa prospettata dalla difesa della Regione Liguria, trattandosi, tra l'altro di questione già passata al vaglio della Corte costituzionale che ne ha escluso il fondamento (sentenza n. 416 del 1995). Ciò posto, affermata l'interpretazione che deve essere riconosciuta alla legislazione nazionale preesistente all'entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 2000, n. 26, e, cioè, successione *ope legis* delle regioni alle sopresse USL e conseguente legittimazione passiva in capo alla regione per i pregressi debiti, deve affermarsi che la suddetta normativa regionale presenta diversi aspetti di dubbia costituzionalità.

Violazione degli artt. 3, 24, 117 Costituzione. La legislazione statale prevede la responsabilità delle regioni per i debiti delle sopresse USL in considerazione di una riconosciuta successione *ope legis*. Rispetto a tale disposizione, che ha senz'altro il rango di norma — principio del settore dell'organizzazione sanitaria locale (*cf.* sentenza Corte costituzionale n. 89 del 2000), la normativa regionale, individuando nelle aziende sanitarie locali i

soggetti passivi dei rapporti obbligatori sorti a carico delle sopresse unità sanitarie locali, si pone in contrasto con le disposizioni della legge nazionale come sopra richiamate, e, pertanto, viola, l'art. 117 della Costituzione che riconosce autonomia legislativa alle regioni a statuto ordinario nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Inoltre, la legge regionale in questione, ha indubbio effetto retroattivo (Tutti i rapporti giuridici ... si intendono trasferiti in capo alle aziende unità sanitarie locali ... ai quali restano attribuite) che, però, è realizzato attraverso una parvenza di legge interpretativa. Infatti, non vengono risolti dubbi interpretativi indicandosi, tra diverse soluzioni, quella prescelta dal legislatore, ma si realizza un effetto esclusivamente innovativo dotato di efficacia retroattiva. Non sussiste, dunque, nel caso in esame alcuna giustificazione di un preteso intervento interpretativo e, tantomeno, è giustificato l'effetto retroattivo che, tra l'altro, intervenendo in settore unitariamente disciplinato da una normativa statale, determina una diversa disciplina, con effetti *ex tunc*, riferiti, cioè a situazioni pregresse e già diversamente regolate dalla legge statale. Ciò fa sì che vengono ad essere incisi gli effetti già prodotti dalla legislazione statale, così violandosi il principio dell'unità dell'ordinamento e della certezza del diritto.

Infine, il collegio dà atto di essere a conoscenza che una normativa, apparentemente analoga a quella in esame, emanata dalla Regione Basilicata, ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza 31 marzo 2000, n. 89). Si osserva, però che la normativa della Regione Liguria, a differenza di quella della Regione Puglia non prevede quei «meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate» tali da impedire alle neocostituite aziende sanitarie ogni confusione e responsabilità in ordine ai debiti delle preesistenti USL che hanno portato la Corte ad escludere la denunciata incostituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 Cost., la questione di legittimità dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in BURL n. 7 del 12 aprile 2000 nella parte in cui dispone, anche con riferimento ai rapporti preesistenti ed ai giudizi in corso, la titolarità in capo alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere dei rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IST e Istituto Giannina Gaslini) e gli enti convenzionali ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, (istituzione del Servizio sanitario nazionale) (Ente ospedaliero Ospedali Galliera e Ospedale Evangelico Internazionale), operanti nella Regione Liguria;

Ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il presente procedimento ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della Regione Liguria.

Genova, addì 21 dicembre 2000.

Il Presidente: DE MATTEIS

Il giudice relatore: PASTORINI

01C0257

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 *

L. 9.000
€ 4,65